

N. 5130/16 RGNR

N. 5809/16 Reg. GIP



TRIBUNALE DI BOLZANO

SEZIONE PENALE

- UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI -

Il Giudice, dott. Walter Pelino, ha emesso la seguente

ORDINANZA CHE DISPONE L'ARCHIVIAZIONE

nel procedimento penale pendente nei confronti di

SCHWAZER Alex, nato il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] difeso di fiducia dall'Avv. Gerhard Brandstätter del Foro di Bolzano;

INDAGATO

per il reato di cui all'art. 9, co. 1, legge n. 376 del 14.12.2000 (ora art. 586-bis c.p.), per avere illecitamente fatto uso di sostanze dopanti (testosterone), al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche;

In Racines (BZ), l'1.01.2016

PERSONE OFFESA

- Y rappresentata dall'avv. A1
- Z ; rappresentata dall'Avv. A2
- X rappresentata dall'Avv. A3 ;

*

Il giudice, esaminate le richieste delle parti, esaminata la prima perizia, esaminata la perizia suppletiva, esaminati i documenti prodotti,

PREMESSO CHE

Con richiesta d.d. 26.11.2020 e depositata il 28.12.2020, allo spirare del termine per eventuali opposizioni delle persone offese, il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione nel procedimento a carico di Alex Schwazer per il presunto utilizzo di testosterone al fine di migliorare le sue prestazioni agonistiche ai sensi dell'art. 9, co. 1, L. 376/2000 (divenuto poi art. 586 bis c.p. in forza del disposto dell'art. 2, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 21/2018).

Nelle "richieste conclusive" (pag. 28 della richiesta di archiviazione) il Pubblico

- Ministero constata “come sia innegabile che l’intera vicenda sia connotata da elementi di <opacità>” e cita a sostegno di questa considerazione i seguenti elementi:

- *La tracciabilità della provetta che viola il principio dell’anonimato;*
- *La presenza presso il laboratorio di Colonia di una quantità di urina superiore a quella dichiarata, che non costituirebbe prova ex se dell’interruzione della catena di custodia “mancando qualsiasi indizio di manomissione atteso che il relativo contenitore non è stato consegnato al perito il 07.02.2018”;*
- *“il dato “anomalo” della concentrazione di DNA” che “pone sicuramente alcuni interrogativi, che però rimangono irrisolti, soprattutto se si considera che nel novero delle ipotesi percorribili rimane l’astratta possibilità che l’assunzione di sostanza dopante possa incidere sulla concentrazione de qua, proprio in virtù della limitata letteratura sul punto”;*

La conclusione che il Pubblico Ministero trae è che la tesi difensiva della manipolazione delle provette non sia provata perché, *“anche se taluni dati singolarmente considerati appaiono più che plausibili, la valutazione unitaria della prospettazione si presenta meramente ipotetica e congetturale, in quanto non corroborata da riscontri concreti sul piano fattuale”*. Egli lascia tuttavia aperta una porta ad *“una possibile modifica qualitativa della valenza probatoria delle argomentazioni difensive”* che potrebbe venire da un parallelo procedimento in corso, in fase di indagini preliminari, che tuttavia è ostacolato dal fatto che *“molteplici European Investigation Orders inviati dalla scrivente Procura della Repubblica sono rimasti inevasi”*.

RILEVATO CHE

La valutazione degli elementi di prova non è affidata all’arbitrio del giudice ma a rigorosi criteri logici che, semplificando in estrema sintesi il concetto, muovono dalla valutazione dei singoli elementi per arrivare, poi, ad una valutazione complessiva degli stessi, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte. Solo la rigorosa duplice valutazione, analitica e d’insieme, consente al giudice di accettare o di escludere la rilevanza di singoli elementi probatori e di valutarne la concatenazione logica complessiva¹.

¹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 20461/2016 del 12.04.2016: *“In tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi di prova acquisiti né procedere ad una mera sommatoria degli stessi ma deve preliminarmente valutare i singoli indizi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa che essi hanno e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi per accettare se eventuali ambiguità di uno o più degli elementi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il fatto come descritto all’imputato. Attraverso questa operazione si deve inoltre verificare se ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili risultino prive di riscontro processuale ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In altri termini la complessità della vicenda e la ricchezza dei dati disponibili impone un’attenta analisi ed accertamento dei fatti, da sottoporre poi alla prova di resistenza di eventuali ipotesi alternative che vanno valutate in sé e nel contesto della vicenda stessa; solo così gli elementi raccolti possono eventualmente andare a comporre un quadro di insieme che deve risultare affidabile nella sua tenuta logica e superare il ragionevole dubbio di una ricostruzione alternativa.”*

Così è del tutto scorretto selezionare a piacimento alcune circostanze o singoli elementi di prova e trascurarne altre/altri.

Inoltre, l'imparzialità del giudice, nella fase decisionale, si evidenzia non già nel rimanere equidistante dalle parti, ma appunto nel valutare correttamente le prove e nell'accertare, ove possibile, chi abbia ragione.

Questa breve premessa metodologica consente di evidenziare la debolezza intrinseca nella ricostruzione operata dal Pubblico Ministero nella propria richiesta di archiviazione.

Da un lato, infatti, egli cerca di rimanere equidistante tra la posizione della difesa Schwazer e quella, ad essa antitetica, di Y e X (Z si è invece discostata da questa linea alla luce di quanto emerso dalla perizia).

Basti considerare che nell'ambito delle conclusioni (par. 8, pag. 15 e ss. della richiesta di archiviazione), nell'elencare “gli elementi di prova certi” (par. 8.1, pagg. 15 e 16) vengono indicati unicamente quegli elementi (positività al testosterone del prelievo 1.01.2016, assenza di DNA estranei e regolarità degli altri prelievi) che sono considerati pacifici fra le parti (cfr. letteralmente a pag. 16, a conclusione del paragrafo sugli elementi certi: “Tutte e tre queste conclusioni sono condivise dalle parti, in quanto non contestate neanche dalla difesa dell'indagato”).

Dall'altro, come si dirà, in detta ricostruzione non sono stati adeguatamente valutati rilevantissimi elementi di prova e manca, o è puramente atomistica, la delibazione complessiva degli elementi probatori acquisiti.

Si dimostrerà anche, tuttavia, come i dubbi che hanno fermato il Pubblico Ministero a metà del guado siano frutto della produzione di atti falsi e decettivi con cui i consulenti nominati da Y a contraddittorio già chiuso (e in spregio all'art. 225 c.p.p.) hanno tentato di inficiare i dati emersi dalla perizia.

Come rilevato in premessa, nella vicenda afferente il prelievo di urina dell'1.01.2016 che ha portato all'accertamento della positività di Alex Schwazer, il Pubblico Ministero ha rilevato (solo) 3 motivi di “opacità”, sintetizzati nel mancato rispetto dell'anonimato della provetta, nella presenza, presso il laboratorio di Colonia, di una quantità di urina superiore a quella dichiarata e nel “dato “anomalo” della concentrazione di DNA”.

Di questi tre elementi, ben due non vengono adeguatamente valutati nella loro gravità:

In merito all'urina di Schwazer prelevata l'1.01.2016 il laboratorio di Colonia e la X avevano, in più occasioni, dichiarato che l'originario campione B ne conteneva appena 6 ml, dichiarazione rivelatasi, come si illustrerà, gravemente mendace: alla luce di quanto constatato dal perito il 7.02.2018, infatti, l'urina presente, a quella data, in detto campione era il triplo (circa 18 ml).

La presenza di una quantità tripla nell'originario campione B rispetto a quella dichiarata non è frutto di una svista del laboratorio ma, come si vedrà, era precisamente finalizzata a supportare la richiesta di X e Y rivolta dapprima allo scrivente



GIP e poi, nell'ambito del procedimento per rogatoria per la consegna al perito dei campioni d'urina sequestrati, alla Corte d'Appello di Colonia, di non consegnare i campioni o di limitarne la consegna ad una ridottissima quantità del solo campione A e, in ultima analisi, a vanificare così la possibilità stessa di espletare una perizia e di confrontare i due campioni.

Aver reso dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria italiana prima ed a quella tedesca poi per ottenere la reiezione di una rogatoria internazionale configura una mera "opacità" o integra un reato?

Senza contare il fatto che Y ha prodotto una lettera del laboratorio di Colonia che dovrebbe "spiegare" l'asserito "errore", adducendo che, essendo l'urina congelata, il tecnico si era sbagliato nel valutarne la quantità. Il perito ha rilevato, con argomenti che nessuna fra le parti ha potuto confutare, come una tale spiegazione sia del tutto inverosimile e, dunque, con ogni probabilità falsa: un tecnico di laboratorio (anche di livello molto più basso rispetto a quelli operanti presso il principale laboratorio mondiale cui si affida Y, qual è quello di Colonia cui vengono ad esempio delegate le controanalisi dei campioni risultati positivi) non avrebbe mai potuto commettere un errore di tali proporzioni (parliamo, come detto, del triplo).

Anche questa giustificazione, ideologicamente falsa e neppure menzionata nella richiesta di archiviazione, costituisce una mera "opacità" o era finalizzata a coprire il reato in precedenza commesso e, dunque, integra a proprio volta un reato?

Quanto poi al terzo punto, concernente l'abnorme quantità di DNA che il perito ha riscontrato nel campione, il fatto stesso di aver usato le virgolette a proposito dell'aggettivo *anomalo* utilizzato dal perito ("dato *"anomalo"* della concentrazione di DNA" scrive il P.M.) denota una certa accondiscendenza alla tesi di Y e X che contestano il fatto che di anomalia si tratti.

Eppure si trattava di una concentrazione che, a seconda delle diverse aliquote, variava tra i 1000 e i 2500 pg/ μ l ed era perciò tra le 20 e le 50 volte superiore (cfr. prima perizia depositata il 4.09.2018 pag. 92) a quella mediamente riscontrata negli altri campioni, inclusi quelli dello stesso Schwazer e il dato è ancora più eclatante se si considera che quella concentrazione la si è rilevata a due anni e due mesi dal prelievo, quando tutti gli altri campioni acquisiti dal perito hanno mostrato, a due anni di distanza, un decadimento di oltre il 90 % della concentrazione di DNA.

L'indagine statistico predittiva contenuta nel secondo supplemento di perizia, depositato il 5.09.2020 dimostra come la concentrazione di dette aliquote il giorno del prelievo (1.01.2016) variasse fra i 3.245 e i 18.969 pg/ μ l cioè fosse tra le 65 e le 380 volte superiore alla media.

Sul fatto che la concentrazione di DNA riscontrata nel campione oggetto di perizia costituisca una anomalia non può esservi, come si illustrerà in seguito, discussione di sorta: è comprensibile che Y e X nel tentativo di "salvare la faccia" neghino anche l'evidenza scientifica.

Il fatto che anche il Pubblico Ministero, nel tentativo di rimanere equidistante, vi accondiscenda e metta le virgolette all'aggettivo "anomalo", come se si trattasse di una

qualunque affermazione di parte e non di un fatto acclarato è il frutto, come si dirà, dell'attività decettiva posta in essere dai consulenti nominati da Y a contraddittorio chiuso.

Come si vedrà questo elemento di prova va letto sinotticamente con quello, già evidenziato, afferente alla quantità d'urina che era stata (falsamente) dichiarata presente nel campione B e, soprattutto, con quelli afferenti alla catena di custodia.

Se due su tre dei motivi di "opacità" rilevati dal P.M. appaiono notevolmente sotto-
stimate nella loro portata probatoria, non meno importanti sono gli elementi probatori
del tutto trascurati o sottovalutati.

Uno di questi, la risibile giustificazione scritta del presunto "errore" sulla quantità,
lo si è già evidenziato.

Un altro, non meno importante, è rappresentato dalla vicenda delle *e-mails* intercorse in data 20.02.2017 tra A4 e il A5 , neppure accennata tra i motivi di opacità perché il Pubblico Ministero ha aderito all'eccezione di X , come si vedrà radicalmente infondata, giusta la quale si tratterebbe di prove inutilizzabili in quanto illecitamente acquisite.

Queste *e-mails* precedevano le dichiarazioni mendaci di cui si è detto sopra ed erano appunto finalizzate ad esercitare una pressione sul laboratorio di Colonia affinché resistesse alla richiesta di consegnare i campioni sequestrati.

Esse configurano una mera "opacità" o una illecita interferenza finalizzata ad influire sull'esito della rogatoria internazionale e dunque un reato?

Inoltre, alle pagine 4 e 5 della richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero ha riportato le conclusioni della perizia chimica, di cui, però, non pare tener conto nella sintesi conclusiva degli elementi probatori.

Infatti, nei citati elementi di "opacità" indicati nelle richieste conclusive, si tralascia di menzionare il fatto, che la perizia chimica e l'esame del c.d. "passaporto biologico dell'atleta", condotti dal A6 , avessero portato il perito a ritenere "*molti improbabili*" l'ipotesi che l'indagato avesse ricorso a qualunque forma di doping ematico nel periodo gennaio – giugno 2016, cioè quello immediatamente precedente le Olimpiadi di Rio de Janeiro, quando ancora l'indagato non aveva saputo di essere risultato positivo al controllo dell'1.01.2016.

Eppure si tratta di un dato rilevantissimo, anzi determinante, visto che è pacifico ed indiscutibile il fatto che la singola assunzione di una microdose di testosterone esogeno, che è quella che emerge dall'unica positività dell'1.01.2016, non ha alcuna utilità agonistica ed è quindi priva di senso.

Quest'ultima, si badi, non è un'opinione dello scrivente giudice, ma un dato oggettivo confermato dalla stessa X nella propria memoria d.d. 26.10.2020, che cita in nota autorevoli fonti scientifiche, tra cui una pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità: "*Gli androgeni anabolizzanti, come il testosterone, per essere efficaci devono essere assunti per periodi prolungati insieme ad un rigido regime di allenamento. Gli atleti sfruttano la persistenza dell'effetto della sostanza sulla prestazione agonistica, che per-*

"dura anche per settimane dopo l'interruzione dell'assunzione, assumendo cicli di testosterone in fase di allenamento".

Il fatto che tutti gli altri controlli (e sono frequentissimi, cfr. tabelle a pag. 9 della perizia A6), precedenti e successivi, non abbiano riscontrato irregolarità di sorta è eloquente.

A ben vedere, anzi, visto che il Pubblico Ministero ha ritenuto "*meramente ipotetica e congetturale*" l'ipotesi della manipolazione, e ha ritenuto irrisolti gli interrogativi posti dal dato della concentrazione del DNA emerso dalla perizia genetica, ponendo tra virgolette persino l'aggettivo *anomalo*, è evidente come il principale elemento che lo spinge a chiedere l'archiviazione non possa che essere la considerazione della totale inutilità della singola assunzione di testosterone.

Manca, poi, ogni accenno al dato, parimenti evidenziato come "*eccessivo*" dal Prof. A6, relativo ai ben 39 giorni intercorsi tra l'accertamento della (presunta) positività e la sua comunicazione all'atleta, avvenuta a pochi giorni dall'inizio dei giochi Olimpiici, al punto da costringere la difesa a recarsi a Rio de Janeiro per perorare il proprio infruttuoso ricorso.

Appare, tuttavia, davvero eclatante il fatto che tra gli elementi di "*opacità*" si trascuri totalmente il dato, rilevantissimo, della terza provetta non sigillata e già scongelata, che il responsabile del laboratorio di Colonia voleva rifilare al perito, asserendo che contenesse 6 ml di urina in precedenza prelevata dal campione B. Proprio questa provetta, del tutto al di fuori della catena di custodia ed asseritamente proveniente dal campione B, dimostra, infatti, la totale inconsistenza della catena di custodia, inclusa e prima fra tutte proprio quella concernente il campione B.

Nessun accenno, inoltre, al fatto che le provette in dotazione al laboratorio di Colonia, quand'anche sigillate, potessero essere aperte e richiuse a piacimento senza che di ciò rimanesse traccia (una perizia, peraltro, non è stata possibile perché la consegna dei contenitori non è stata autorizzata dalla Corte d'Appello di Colonia per l'opposizione proposta da X, Y e Istituto di Biochimica di Colonia). Con una provetta non anonima e la presenza di campioni d'urina non sigillati (anche il campione A non era sigillato), nonché con la possibilità di aprire e richiudere le stesse provette sigillate senza lasciare traccia si offriva in qualsiasi momento l'occasione di una manipolazione. Per non parlare della logistica dei campioni prima dell'arrivo a Colonia.

È quindi davvero sorprendente leggere nella richiesta di archiviazione che, non essendo emersa alcuna contraffazione della documentazione, a parte la violazione dell'anonimato, non vi sarebbero vizi della catena di custodia (cfr. pag. 22 della richiesta)!

Eppure il perito A7 aveva inequivocabilmente chiarito, sia nell'elaborato peritale che in tutte le udienze in cui ne ha esposto le risultanze, come la catena di custodia fosse regolare *solo sulla carta*, cioè solo in apparenza, ma non nella sostanza!

Quello che la documentazione *apparentemente* rappresentava si è inesorabilmente scontrato con la ben diversa realtà dei fatti.

Nessun accenno vi è, inoltre, ad alcuni fatti, che non solo sono rilevanti ma anche

molto indicativi sotto il profilo del metodo con cui Y ha inteso operare in questo procedimento:

- a) All'udienza del 12.09.2019, cioè quando avrebbe dovuto concludersi l'incidente probatorio, Y ha prodotto un'analisi condotta, in gran segreto (trasportando, fra l'altro, e sempre senza informarne il diretto interessato, il campione da Roma alla Svizzera), su un campione d'urina prelevata ad Alex Schwazer il 27.06.2016, da cui emerge che egli avrebbe avuto, al momento in cui il campione è stato analizzato a Losanna, cioè un anno e quattro mesi più tardi, data una concentrazione del DNA nell'ordine delle mille volte superiore a quello mediamente riscontrato nella popolazione e nello stesso Schwazer. Detto risultato si è poi rivelato del tutto evanescente, mancando persino la scala di riferimento del valore rilevato (ciò che dovrebbe costituire l'abc in un qualunque laboratorio, tanto più di quel livello) ed ha, peraltro, fatto emergere una serie di ulteriori gravi lacune della catena di custodia, ben evidenziate dal perito. Senza contare il fatto che questa analisi è stata condotta senza che il diretto interessato ne fosse stato in alcun modo informato benché fosse già stato ammesso l'incidente probatorio;
- b) Dopo quest'analisi, come detto condotta in segreto e (ancora una volta) in violazione dell'anonymato nonché senza il consenso dell'atleta interessato ed in patente violazione del contraddittorio, Y e X, hanno di fatto impedito, lo svolgimento dell'esperimento giudiziale atto a verificare l'ipotesi, del tutto teorica, se l'assunzione di testosterone possa incidere sulla concentrazione del DNA, adducendo (cosa del tutto inverosimile) di non poter disporre delle provette degli atleti senza il consenso degli stessi e (altrettanto inverosimilmente) che quelli risultati dopati con testosterone non erano più di 4 o 5 (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del dicembre 2019), salvo successivamente riconoscere, in risposta alla memoria della difesa e ai documenti da essa allegati, che erano molti di più, ma adducendo che i campioni positivi vengono distrutti dopo brevissimo tempo.
- c) Ciò benché Y si fosse anche formalmente impegnata, con lettera inviata allo scrivente all'inizio dell'incidente probatorio, ad offrire la massima collaborazione ove fossero emerse, come erano in effetti emerse, lacune nella catena di custodia.
- d) All'udienza di chiusura dell'incidente probatorio, svoltasi l'11.09.2020, Y ha prodotto un ulteriore colpo a sorpresa, nominando solo in quella sede un nuovo consulente di parte, il Prof. A8, e producendo una breve consulenza scritta del medesimo. Il fatto, di per sé, non sarebbe granché significativo se non fosse per l'ormai consueta violazione del principio del contraddittorio (oltre che della norma procedurale che vieta di nominare consulenti in numero superiore ai periti e Y ne aveva già due, mai revocati) e, prima ancora, per la scelta del consulente, legata, come si illustrerà, ai motivi di rivalsa personale del prof. A8 nei confronti del perito, come reso sin troppo evidente dal carattere diffamatorio della consulenza.
- e) Il prof. A8 si affiancava poi, ad incidente probatorio chiuso, il prof. A9 ed i due producevano un'ulteriore consulenza nella quale contrapponevano un'asserita letteratura scientifica, in realtà inesistente, ai dati sulla concentrazione

del DNA emersi dalla perizia, allegando persino una tabella con dati falsi o artatamente prospettati.

Il fatto che anche quest'operazione, come la precedente, sia miseramente fallita e si sia rivelata un vero e proprio autogol per Y , nulla toglie alla gravità del fatto: altra mera "opacità" o, piuttosto, un disperato tentativo di gettare fango perché l'esito del procedimento non era quello da essa sperato?

Quanto, poi, alle ipotesi alternative alla manipolazione, nel valutare la circostanza della mancata analisi della concentrazione del DNA sull'urina degli atleti dopati, non è corretto concludere che "*rimane l'astratta possibilità che l'assunzione di sostanza dopante possa incidere sulla concentrazione de qua, proprio in virtù della limitata letteratura sul punto*" (cfr. richieste conclusive a pag. 28 della richiesta di archiviazione).

Ciò sia per ragioni di ordine giuridico che per ragioni di ordine logico.

Sotto il primo profilo, il fatto che siano state proprio Y e X ad impedire, di fatto, lo svolgimento di queste analisi, rifiutando, senza alcuna valida ragione, di consegnare le provette (peraltro ne era stata chiesta un'aliquota minima da consegnarsi in forma del tutto anonima, come era stato espressamente indicato, il che escludeva a priori che potessero sussistere le questioni di *privacy* da esse pretestuosamente addotte) non è privo di rilevanza giuridica.

Occorre preliminarmente notare che se l'ostacolo giuridico pretestuosamente opposto era quello della necessità del consenso degli atleti, esso non solo era superato dall'anonimato delle provette ma anche dal fatto che il diritto a prestare o a negare tale consenso non spettava né a Y né a X , ma semmai ai singoli atleti la cui urina fosse stata (peraltro anonimamente e in piccolissima parte) consegnata.

Senza contare che per acquisire le provette ed analizzarle a suo piacimento X , di fatto, non si è mai posta il problema del consenso, come proprio la vicenda della nuova analisi condotta in segreto sull'urina di Schwazer prelevata il 27.06.2016 dimostra eloquentemente. Inoltre la richiesta concerneva espressamente provette di atleti dopati che Y e X avrebbero dovuto fornire in maniera del tutto anonima (attribuendo una sigla numerica alla provetta), essendo le generalità e la provenienza degli atleti del tutto irrilevante ai fini dell'indagine.

Infine Y è anche venuta *contra factum proprium*, avendo violato un preciso impegno da essa liberamente assunto, con nota del 16.01.2017 inviata allo scrivente ed agli atti del presente procedimento, di collaborare nell'indagine: poiché era stata inequivocabilmente provata una grave violazione della catena di custodia (il fatto che ci fosse una terza provetta, non sigillata del tutto al di fuori della catena di custodia), si era pienamente realizzata la condizione cui essa aveva subordinato questo impegno.

Impedire di fatto l'espletamento di una prova che si ha nella propria disponibilità e contravvenire ad un impegno espressamente assunto nei confronti del giudice e delle altre parti processuali non sono circostanze che rimangono giuridicamente irrilevanti o qualificabili come mere scorrettezze non sanzionabili.

Soprattutto se si ha la sfrontatezza di chiedere il rinvio a giudizio proprio prendendo

a pretesto il mancato espletamento di quella prova!

La Suprema Corte ha, infatti, più volte valorizzato un principio giuridico atto a risolvere proprio situazioni di questo tipo: quello della vicinanza della prova.

Il fatto che questo principio sia stato affermato in ambito civilistico non significa affatto che esso non debba valere, a più forte ragione, anche in ambito penalistico, ove sono in ballo beni quantomeno altrettanto primari e costituzionalmente garantiti.

Il principio di vicinanza della prova (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Un. 13533/2001 del 6.04.2001) consente di porre la mancata prova di un fatto a carico di chi di quel mezzo di prova disponeva e non lo ha presentato. Ciò a più forte ragione se il non presentarlo è frutto, come nel caso di specie, di una precisa, ostruzionistica scelta processuale non supportata da alcuna giustificabile ragione.

Peraltro, va detto che questa analisi sulle provette dei dopati con testosterone era stata concepita, accanto ad altre, principalmente per una questione di completezza d'indagine, posto che non vi era alcun dato concreto che potesse far pensare che l'assunzione di testosterone potesse effettivamente comportare un maggiore decadimento cellulare: si volevano esplorare *tutte* le ipotesi, anche quelle che pur non basate su elementi concreti fossero astrattamente plausibili.

Che si tratti di un'ipotesi totalmente astratta, cioè non sorretta da alcun dato concreto, è peraltro eloquentemente ammesso dallo stesso neo-consulente di Y, prof.

A8 che, sia pur nell'intento di denigrare l'operato del perito, A7

, così si esprime sul punto: "*L'iniziativa inoltre non ha trovato un sufficiente razionale scientifico (non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule)*", cfr. pag. 9 della consulenza d.d. 14.09.2020.

Ovviamente il perito era perfettamente consapevole del fatto che dalla letteratura scientifica non emergesse alcun elemento a sostegno di una tale ipotesi (e ciò si può dedurre sia dagli elaborati peritali che dai verbali stenotipici), ma non formularla avrebbe inevitabilmente significato prestare il fianco ad eccezioni di incompletezza dell'indagine o peggio all'obiezione di aver sposato unicamente l'ipotesi della manipolazione. Era quindi doveroso cercare di indagare a 360 °.

Dedurre, però, che dalla mancata verifica di detta ipotesi debba necessariamente concludersi che per spiegare l'anomala concentrazione di DNA riscontrata, essa sia da porre sullo stesso piano di quella della manipolazione (così il P.M.: "il dato "anomalo" della concentrazione di DNA" che "pone sicuramente alcuni interrogativi, che però rimangono irrisolti, soprattutto se si considera che nel novero delle ipotesi percorribili rimane l'astratta possibilità che l'assunzione di sostanza dopante possa incidere sulla concentrazione de qua, proprio in virtù della limitata letteratura sul punto") è conclusione doppiamente erronea:

- a) Sotto il profilo strettamente giuridico perché il principio di vicinanza della prova impone di sanzionare il comportamento di chi abbia impedito l'assunzione della prova non considerando questa ipotesi in quanto nociva all'indagato: non si può invocare *contro* l'indagato una mera ipotesi astratta che si è a bella posta impedito di verificare; Sul piano della verità processuale questa congettura deve essere esclusa.

- b) Sul piano logico, proprio perché - a differenza, come si dirà, dell'ipotesi della manipolazione - rimane ipotesi meramente astratta, in quanto non supportata da alcun elemento concreto ed anzi smentita da precise circostanze:
1. Non vi è la benché minima evidenza scientifica del fatto che l'assunzione di testosterone esogeno possa comportare un maggior decadimento cellulare e una maggior concentrazione di DNA nelle urine;
 2. proprio questa è la ragione, ben espressa del resto dal consulente della stessa Y, prof. A8 (*"non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule"*, pag. 9 della consulenza d.d. 14.09.2020), che ha spinto Y e X ad impedire la verifica sperimentale di detto dato che avrebbe, con ogni probabilità, consentito di escludere definitivamente questa ipotesi;
 3. Come inequivocabilmente emerso dalla perizia del Prof. A6 l'ipotizzata assunzione di testosterone esogeno sarebbe comunque limitata all'episodio accertato l'1.01.2016 posto che nulla è emerso dagli altri frequentissimi controlli, sia precedenti (l'ultimo il 10.12.2015) che successivi (il primo il 24.01.2016): è del tutto inverosimile che una singola assunzione di una microdose di testosterone (o un'assunzione tutt'al più di brevissima durata) abbia immediatamente comportato un decadimento cellulare tale da incidere così significativamente sulla concentrazione di DNA nelle urine;
 4. L'assunzione di una singola dose di testosterone o di poche dosi, come documentato dalla stessa X nella memoria da ultimo depositata, è del tutto insensato perché non porta ad alcun miglioramento delle prestazioni atletiche.

La concretezza di un'ipotesi va valutata innanzitutto in sé, alla luce di tutti gli elementi probatori di cui disponiamo, e solo poi sarà possibile confrontarne il peso specifico con quello delle altre ipotesi in campo per una valutazione complessiva.



Naturalmente questo tipo di valutazione non competeva al perito, che doverosamente, anche a specifica domanda dello scrivente, si è astenuto dall'effettuare una valutazione di questo tipo.

Il giudice, invece, non può sottrarsi e deve soppesare in concreto le singole ipotesi prima di addivenire ad una valutazione complessiva.

Limitarsi a dire che *"nel novero delle ipotesi percorribili rimane l'astratta possibilità che l'assunzione di sostanza dopante possa incidere sulla concentrazione de qua"*, senza alcuna verifica in concreto del peso specifico delle singole ipotesi, ossia senza aver verificato quali prove supportino l'una o l'altra, significa aver rinunciato a priori a compiere quel ragionamento giuridico che, come si è evidenziato all'inizio, costituisce l'essenza stessa del giudicare.

Doverosamente escluso, contrariamente a quanto dedotto dal P.M., che l'anomala concentrazione di DNA riscontrata nell'urina di Schwazer prelevata l'1.01.2016, sia dipesa dall'assunzione di testosterone esogeno ed escluso, grazie alla sperimentazione condotta con la collaborazione degli atleti reperiti dalla Z, che ciò costituisse l'effetto del notevole sforzo fisico che discipline come la marcia comportano, le ipotesi ragionevoli che rimangono in campo e di cui occorre, perciò, soppesare la tenuta logica

sono, in realtà, solo due:

1. Che l'anomala concentrazione di DNA sia stata determinata da una qualche patologia che affliggeva l'indagato al momento del prelievo;
2. Che l'urina in questione abbia subito un processo di concentrazione, voluto o fortuito che sia;

Sotto il primo profilo si potrebbe, infatti, supporre che patologie, quale, a titolo meramente esemplificativo, una severa infiammazione delle vie urinarie, possano produrre un decadimento cellulare e quindi una maggiore presenza di DNA nelle urine.

Contro questa eventualità depongono però diverse circostanze.

Innanzitutto occorre osservare che, normalmente, chi si accorge di avere sintomi di una qualche patologia si allarma, va dal medico a farsi visitare e si sottopone a tutti gli accertamenti del caso. È una massima di comune esperienza e ciò vale, a più forte ragione, per gli atleti, i quali, proprio in quanto tali, hanno la necessità di avere un fisico integro per allenarsi con la necessaria intensità e costanza.

Venendo al caso concreto, è del tutto impensabile che un atleta, abituato ad allenamenti quotidiani estremi, potesse trascurare, a pochi mesi dalle olimpiadi di Rio, che rappresentavano per lui un'occasione di riscatto, probabilmente, in quel momento, l'occasione più importante della sua carriera sportiva, di sottoporsi ai dovuti accertamenti sanitari nel caso avesse avuto un qualche sintomo, fosse anche solo un po' di debolezza.

La Difesa dell'indagato ha dichiarato in udienza che il giorno del prelievo urinario (1.01.2016) egli ha marciato per quaranta chilometri e l'affermazione non è stata né smentita, né messa in dubbio da alcuno, perché è del tutto normale che chi ambisca a vincere una medaglia olimpica nella marcia si allenì e intensamente tutti i giorni.

Dovremmo quindi pensare ad una patologia non solo completamente asintomatica ma anche non particolarmente incidente sulla sua condizione atletica, visto che non gli impediva di marciare quotidianamente e per giunta per percorsi così lunghi.

Nel corso dell'incidente probatorio, peraltro, l'indagato si è sottoposto a numerosi prelievi di urina e in nessuno di essi la concentrazione di DNA è risultata al di sopra della media della popolazione.

Dovrebbe quindi trattarsi anche di una patologia del tutto transeunte.

Il dato dirimente è, peraltro, rappresentato dal fatto che Alex Schwazer si sottoponeva a continui e accurati accertamenti sanitari (pare imposti dal suo allenatore Sandro Donati) presso un ospedale di Roma, la cui cospicua documentazione è agli atti del presente procedimento. Da tale documentazione non emerge alcunché.

Dovremmo quindi conclusivamente ipotizzare una patologia del tutto asintomatica, che non riduceva la capacità dell'atleta di allenarsi pesantemente e che è sfuggita ad ogni accertamento sanitario per poi sparire del tutto.

Trattasi, all'evidenza, di un'ipotesi che, ad una valutazione analitica, si rivela, per quanto esposto, del tutto priva di qualsiasi concretezza e che non è suffragata da alcun

elemento probatorio.

L'assenza di patologie è un dato pacifico, tanto che lo stesso patrocinatore della X ne dà atto, sia pure per escludere un uso terapeutico di testosterone e chiedere il rinvio a giudizio di Schwazer in forza della positività riscontrata. Ciò emerge testualmente a pag. 9 della memoria depositata il 26.10.2020 "... *il dato ormai pacifico dell'assenza di patologie note all'atleta non è mai stato contestato dalla difesa dell'indagato che, al contrario, l'ha più volte confermato*" (ove si citano, in nota, le trascrizioni relative alle udienze del 12.09.2019, alla pagina 103 e quelle dell'udienza del 14.09.2020 alle pagine 36, 37 e 87).

Esclusa, dunque, anche questa ipotesi è evidente che l'unica spiegazione possibile è che l'urina prelevata ad Alex Schwazer l'1.01.2016, per raggiungere una così elevata concentrazione di DNA, abbia subito un processo di concentrazione.

Che questo sia avvenuto per cause naturali è ipotesi del tutto inverosimile visto che l'urina era conservata in *freezer* a bassa temperatura e che, a quanto consta, il campione B, proprio quello che presenta la maggiore concentrazione di DNA, è stato scongelato unicamente per le controanalisi avvenute il 5.07.2016 ed in occasione della formazione delle aliquote per la presente perizia il 7.02.2018.

Com'era prevedibile e come la perizia ha definitivamente dimostrato, il congelamento dell'urina, per quanto avvenga in laboratorio e a temperatura costante e controllata, comporta ineluttabilmente un progressivo massiccio decadimento del DNA presente che è già notevole nel breve periodo.

Questo dato, confermato, peraltro, anche dalla (scarna) letteratura scientifica esistente sull'argomento, è assolutamente pacifico, come confermano gli stessi consulenti postumi di Y Prof. A8 e Prof. A9, in una nota (intitolata "*ulteriori e sistematiche note sulle tre perizie ...*") allegata alla memoria depositata da Y il 30.10.2020: "*la diminuzione della concentrazione di DNA al passare del tempo è una legge immanente e non ammette eccezioni (nemmeno una: è qualcosa come un principio di entropia)*".

Che l'anomala concentrazione di DNA sia frutto di un qualche processo naturale è perciò escluso (e si consideri che anche al momento in cui il campione d'urina in questione fu prelevato, il primo gennaio 2016, le condizioni climatiche non possono certo averne provocato alcuna evaporazione): all'opposto ne ha comportato un progressivo decadimento, tanto che è stato necessario un supplemento di perizia per determinare, su solidissime basi statistiche, quale dovesse essere la concentrazione originaria.

La realtà ineludibile è che, allo stato, l'unica spiegazione della concentrazione riscontrata rimane quella che l'urina abbia subito un processo artificiale di concentrazione e tra le possibili modalità in cui ciò può essere avvenuto, quella più plausibile appare quella del riscaldamento che ha provocato, per evaporazione, una progressiva concentrazione di tutte le sostanze contenute.

Nell'ambito degli esami di laboratorio effettuati, nessuno richiedeva o giustificava il riscaldamento dell'urina e, come detto, la concentrazione maggiore è presente proprio nel campione B che, come confermato dalla stessa X, è riservato esclusivamente alla

controanalisi in contraddittorio con l'atleta (cfr. memoria depositata il 26.10.2020, pag. 3, ove, riferendosi al campione B, scrive: *"Il campione in questione funge da garanzia per l'atleta, in quanto funzionale alle eventuali controanalisi da svolgersi in sua presenza"*).

Come si spiega allora che tutta l'urina analizzata, anche e prima di tutto quella relativa al campione B, presenti livelli così elevati di concentrazione del DNA?

Il supplemento di perizia ha, infatti, accertato che la notevole concentrazione riscontrata nell'urina, pur a due anni e due mesi dal suo congelamento, dovesse attestarsi originariamente tra i 3.245 ed i 18.969 pg/ μ l, il che, come chiarito dal perito A7 , è del tutto anomalo.

Il perito, infatti, analizzando l'urina fornita da oltre 100 volontari, ha accertato come la concentrazione del DNA (che mediamente si attesta intorno alle poche decine di picogrammi per millilitro) si distribuisca lungo una curva di distribuzione simile alla c.d. gaussiana e come tutti i prelievi da lui effettuati allo stesso Schwazer si collochino proprio nella media, cioè nella parte apicale della curva di distribuzione che rappresenta l'intorno della media.

Viceversa i predetti valori dell'urina prelevata l'1.01.2016 si collocano significativamente al di fuori dei margini estremi della curva di distribuzione, sì da non poter in alcun modo apparire normali.

La conclusione inevitabile è che quell'urina dell'1.01.2016 sia stata esposta ad un processo di concentrazione (riscaldamento/evaporazione per esempio) e non essendo plausibile che un tanto possa essere avvenuto accidentalmente, ciò offre, come si dirà, notevole concretezza all'ipotesi della manipolazione.

Quantità minime di testosterone esogeno possono essere presenti naturalmente nell'urina per effetto dei cibi che si sono ingeriti, ma è, tuttavia, estremamente improbabile che per tale via si possa giungere, accidentalmente, ad una positività (salvo che l'urina subisca poi un processo di concentrazione).

In astratto, vi sono diversi modi per far risultare una positività.

In via di mera ipotesi, anche con poche gocce aggiunte ad una borraccia (senza dunque alterare il sapore), si potrebbe arrivare ad una positività, ma in tale eventualità non dovremmo trovare alcun significativo aumento della concentrazione del DNA (a meno di non ipotizzare che il presunto manipolatore abbia poi anche concentrato l'urina per essere più sicuro del risultato).

Un modo agevole per dopare l'urina già raccolta è, invece, quello di addizionarvi altra urina dopata, per esempio urina contenente testosterone esogeno.

Questo, però, comporta una diluizione perché l'urina dopata si mescola a quella non dopata, sicché la sostanza dopante, presente solo nell'urina addizionale, potrebbe non bastare a far risultare positivo il campione.

In questa ipotesi il manipolatore si troverebbe quindi nella necessità di dover concentrare la sostanza dopante presente nell'urina per riportarla sopra la soglia di positivi-



tà.

Il modo più agevole per concentrare l'urina è quello di riscaldarla e far evaporare parte dell'acqua in essa contenuta.

Altro metodo (più complesso ed improbabile) è quello di formare un precipitato, eliminare il surnatante e poi risospendere il tutto in una quantità di liquido minore.

Il risultato di questa procedura sarà, in ogni caso, quello di concentrare i metaboliti del testosterone, ma anche tutto il resto, incluso il DNA, che è proprio quanto riscontrato dal perito nei campioni di Alex Schwazer prelevati l'1.01.2016.

Il fatto che ciò fosse possibile persino all'interno del prestigioso laboratorio di Colonia, primo laboratorio di riferimento della Y, è emerso incontrovertibilmente proprio nel corso del presente procedimento. Il perito ha, infatti, potuto constatare l'esistenza di una terza provetta non sigillata e già scongelata e, dunque, totalmente al di fuori della catena di custodia: quella che il dott. A10 ha cercato di consegnargli in luogo di quella contenuta nell'originale campione B (e che, guarda caso, conteneva 6 ml come la quantità dichiarata per il campione B).

Quale fosse l'effettiva provenienza di quell'urina non ha alcuna importanza, perché il fatto stesso che essa fosse lì non sigillata, vanificava *in toto* la catena di custodia.

Disponendo di campioni d'urina non sigillati, infatti, è senz'altro possibile addizionare altre provette.

Inoltre, disponendo verosimilmente di varie provette dello stesso atleta, via via raccolte nel corso del tempo, è possibile che ve ne fosse almeno una, anche risalente (proprio nel caso di Schwazer si è, peraltro, dimostrato che i campioni vengono spesso conservati per anni, persino se negativi, come avvenuto per il campione prelevato il 27.06.2016), che presentasse tracce, anche sotto soglia, di testosterone esogeno (e naturalmente più era bassa la quantità più si sarebbe dovuto concentrare l'urina per superare la soglia di positività).

Utilizzare altra urina dello stesso atleta è senz'altro il modo più semplice per realizzare la manipolazione del campione, ma non è certo l'unico.

Si può ottenere lo stesso risultato anche con urina di altro atleta previamente ripulita del DNA.

Il perito ha, infatti, chiarito, all'udienza del 14.09.2020 (e nessuna obiezione / confutazione è intervenuta sul punto), come sia sufficiente esporre un campione d'urina ai raggi ultravioletti, apparecchiatura presente, per ragioni di disinfezione, in qualunque laboratorio, per distruggere totalmente il DNA in esso contenuto. Il risultato sarà, comunque, quello di un'urina che presenta solo il DNA della provetta non esposta al predetto trattamento (cioè quella che, per ipotesi, si vuole manipolare).

Come inequivocabilmente chiarito dal perito, dunque, la circostanza che nell'urina dell'1.01.2016 non sia stato trovato DNA diverso da quello di Alex Schwazer *non* consente affatto di escludere che la stessa sia stata manipolata con laggiunta di altra di un soggetto dopato, previamente reso agevolmente del tutto irrintracciabile nel modo, rapi-

do e non invasivo, che si è testé esaminato.

Come detto, l'aggiunta comporta, però, una diluizione (l'urina non dopata si mischia, nell'ipotesi che stiamo esaminando, a quella dopata sicché la concentrazione del testosterone presente in quest'ultima si diluisce nella prima) che rischia di riportare sotto soglia la sostanza dopante. Si rende perciò necessario un processo di concentrazione, per esempio tramite riscaldamento / evaporazione.

Trattasi, ovviamente, di ipotesi, ma tutte hanno in comune un dato: la concentrazione dell'urina.

In ogni caso l'effetto di tale procedura finalizzata a concentrare la sostanza dopante, per esempio tramite il riscaldamento dell'urina e l'evaporazione di parte dell'acqua in essa contenuta, è una progressiva concentrazione di tutte le sostanze in essa contenute che sfuggono all'evaporazione.

Ciò comporta, dunque, non solo la concentrazione del testosterone esogeno, voluta dall'ipotizzato manipolatore, ma anche di tutto il resto, incluso il DNA e ciò che la perizia ha definitivamente accertato è proprio una concentrazione del tutto anomala, innaturale, del DNA.

Il diavolo – come si dice – fa le pentole ma non i coperchi.

Noi non abbiamo una prova diretta della manipolazione (tra l'altro non ci è stato consentito di esaminare il contenitore, come pure era stato espressamente richiesto in sede di rogatoria, per la strenua opposizione di Y e X , che come detto è documentato hanno cercato di impedire persino la consegna del contenuto del campione B, non esitando neppure a servirsi di dichiarazioni false sulla quantità di urina ivi presente e fornendo poi ulteriore dichiarazione, anch'essa ideologicamente falsa, per spiegare il presunto errore) ma abbiamo un dato, quello appunto relativo alla concentrazione del DNA, che trova, allo stato, adeguata ed unica spiegazione proprio nell'ipotesi della manipolazione.

L'assenza di una prova diretta, della "pistola fumante", pacificamente evidenziata nel contraddiritorio anche dal perito, è indubbia, ma certo tale circostanza non consente di considerare irrilevante o addirittura insussistente, come asserisce la difesa Y , il quadro di contesto che ha prodotto numerosi, gravi e convergenti elementi indiziari che tale ipotesi sostengono in modo coerente e notevolmente significativo.

Nel lungo e articolato contraddiritorio non sono emerse ipotesi alternative, pur ampiamente esplorate, che anche solo parzialmente, fornissero coerenza e logicità, anche solo debole e/o parziale al quadro indiziario emerso.

In altre parole **non solo l'ipotesi manipolazione consente di spiegare come e perché sia avvenuta quella anomala concentrazione del DNA, ma questa costituisce, allo stato, anche l'unica spiegazione convincente.**

La possibilità che essa possa essere connessa al super allenamento cui gli atleti si sottopongono è stata, infatti, sperimentalmente esclusa dal perito: nessuno dei numerosi atleti esaminati e tra questi, cosa non da poco, lo stesso Schwazer, si è discostato dalla media della popolazione.



La possibilità che essa sia dovuta ad una qualche patologia transeunte e asintomatica si è rilevata sfornita di qualsiasi appiglio concreto ed è smentita dai continui accertamenti medici cui l'indagato si sottoponeva.

L'ipotesi che tale così elevata concentrazione derivi proprio dal *doping* è del tutto inverosimile, come ampiamente illustrato, e tale è ritenuta dallo stesso consulente della

Y ("non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule" e ciò vale a più forte ragione per chi abbia assunto testosterone per un brevissimo periodo), tanto che Y e X hanno impedito la realizzazione di una verifica sperimentale, ben sapendo quale ne sarebbe stato l'esito.

Rimane quindi la manipolazione che, come si è visto, è di gran lunga l'ipotesi più concreta, convincente e coerente con le evidenze.

Tra esse non ultime le enormi lacune della catena di custodia (sul punto si tornerà) che l'hanno resa possibile in qualsiasi momento. Si tratta, certo, di una prova logica, ma proprio in quanto fondata su un dato concreto, altrimenti non spiegabile, corredato, peraltro, da una serie impressionante di indizi gravi, precisi e concordanti, essa è non meno solida di una prova documentale.

In proposito, alla luce di quanto sin qui esposto, l'affermazione conclusiva del Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, giusta la quale "anche se taluni dati singolarmente considerati appaiono più che plausibili, la valutazione unitaria della prospettazione si presenta meramente ipotetica e congetturale, in quanto non corroborata da riscontri concreti sul piano fattuale", appare perciò incomprensibile, se non alla luce dell'attività decettiva posta in essere dai "consulenti" di Y, a contraddittorio concluso e quando si sperava che più nessuno controllasse, per inficiare quanto univocamente emerso dall'ampio contraddittorio peritale, come si illustrerà in dettaglio.

Se con questa sibillina formulazione si intende affermare che dalla richiamata "valutazione unitaria" degli elementi probatori acquisiti emerge una mera congettura non suffragata da elementi univoci e concreti, essa appare smentita da quanto sin qui esposto.

Se, invece, si intende solo che non vi è il filmato o la prova documentale della manipolazione, questo è pacifico, ma dire che essa rimane una mera congettura, pur di fronte al fatto che essa sola spiega - ed in maniera convincente - l'eclatante anomalia della quantità di DNA riscontrata, è, sul piano logico, del tutto erroneo: questo è un dato concreto ed accertato, non una congettura e come detto la prova logica ha altrettanta dignità di quella documentale!

Se, infine, detta conclusione nasce dalla volontà di rimanere equidistante dalle parti e di non prendere posizione, allora essa è comunque erronea per quanto osservato all'inizio.

Del resto, ove non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che una manipolazione vi è stata, avrebbero senz'altro ragione Y e X a insistere per l'esercizio dell'azione penale.

La realtà è però che non solo nessun elemento è riuscito a smentire o anche solo a rendere inverosimile l'ipotesi della manipolazione, ma, al contrario, tutto, ogni singolo

elemento di questa vicenda giudiziaria, conduce proprio in quella direzione.

Il Pubblico Ministero si limita a parlare di opacità, ma l'opacità è una categoria della visione, non una categoria giuridica.

Si tratta, evidentemente, di una metafora, ma come si è in precedenza illustrato, la richiesta di archiviazione evidenzia solo (e parzialmente) alcuni elementi, mentre non considera circostanze rilevantissime e non indica neppure quali considerazioni abbiano condotto a quella laconica “*valutazione unitaria della prospettazione*” ritenuta “*ipotetica e congetturale*”, che di fatto, invece, manca del tutto.

Così doverosamente reimpostata l'analisi giuridica delle questioni, possiamo ora approfondire singoli aspetti in precedenza solo sommariamente accennati e procedere poi ad esaminare le critiche che Y e X e i rispettivi consulenti hanno rivolto ai dati emersi dalla perizia nel (vano) tentativo di inficiarne le risultanze.

*

1. LE QUESTIONI DELLE MAIL, DELLA QUANTITÀ DI URINA PRESENTE NEL CAMPIONE B E DELLA PROVETTA CHE IL LABORATORIO DI COLONIA VOGLIA CONSEGNARE AL PERITO.

Nella richiesta di archiviazione (pag. 27) il Pubblico Ministero ha recepito l'eccezione di Y circa l'asserita inutilizzabilità, in quanto illecitamente acquisite, delle *mail* intercorse il pomeriggio del 20.02.2017, fra A4

e A5

e A10

a venti come oggetto “*Italian criminal proceedings- Alex Schwazer*”.

Egli richiama da un lato l'art. 615 bis c.p. che punisce l'illecita interferenza nella vita privata ed una sentenza della Cassazione.

Innanzitutto, è curioso osservare come a sollevare l'eccezione non sia la diretta interessata X, che ha subito la sottrazione dei dati, ma Y e come a pretendere l'esclusione di materiale probatorio “scottante” non sia, come solitamente avviene, l'indagato ma, all'opposto, le presunte (è proprio il caso di dirlo) persone offese.

Naturalmente il fatto che non si possa utilizzare *contro* un imputato una prova illecitamente acquisita è un principio di diritto sacrosanto e indiscutibile, ma che non la si possa utilizzare *a favore*, è tutt'altra questione.

Quale giudice al mondo si sognerebbe di condannare un imputato, ignorando una prova che lo scagiona? Ciò, a più forte ragione, quanto meno nell'ipotesi in cui la prova sia stata, come nel caso di specie, illecitamente acquisita *da terzi*, senza alcuna complicità dell'indagato.

Nella sentenza citata dal Pubblico Ministero (Cass. 35681 del 30.05.2014), la Cassazione aveva, in poche righe, rigettato il ricorso contro una sentenza del giudice di pace di Senorbì proposto da un marito condannato per diffamazione nei confronti della propria ex moglie. L'unico motivo di ricorso era rappresentato dal fatto che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto del fatto che detto marito aveva agito in stato d'ira dopo

aver scoperto il tradimento della moglie, tradimento provato da una registrazione da lui stesso illecitamente effettuata.

Si trattava quindi di vicenda bagatellare, trattata in poche righe dalla Cassazione, in cui la sussistenza del fatto era pacifica e si discuteva unicamente dell'esimente della provocazione.

È, dunque, più che evidente la diversità della *ratio decidendi* rispetto al caso in oggetto, ove, fra l'altro, la captazione illecita delle *mail* non è avvenuta ad opera dell'indagato, ma da un gruppo, denominato "Fancy Bear", di fantomatici *hackers* russi (a pochi mesi di distanza dalla vicenda che ha visto squalificare per *doping* di stato oltre 1.100 atleti russi, come provato dal rapporto McLaren pubblicato pochi mesi prima, nel dicembre 2016).

Visto che il reato certamente non era stato commesso da Alex Schwazer ma dai sedicenti *hackers* russi, non vi è ragione alcuna, non fosse altro che per il fondamentale principio del *favor rei* che impronta tutti gli ordinamenti giuridici democratici, per cui detta prova non debba essere presa in considerazione: si trattava di *mail* già pubblicate sui giornali e divenute di pubblico dominio.

La stessa Suprema Corte si è, peraltro, già pronunciata sul punto chiarendo definitivamente come le prove in questione siano inutilizzabili solo *contra reum* ma siano, viceversa, pienamente utilizzabili a suo favore (cfr. Cass. Sez. III n. 19496 del 24.09.2015).

Nella specie è, quindi, evidente come l'eccezione di inutilizzabilità sia giuridicamente infondata e pretestuosa.

Come lo scrivente aveva già evidenziato nella propria ordinanza del 16.10.2019, queste *mail*, sulla cui autenticità (contrariamente a quanto apoditticamente asserito dal Pubblico Ministero) non possono sussistere dubbi di sorta, sono importanti non tanto per il fatto che in esse si parli apertamente di complotto ("plot") ai danni di Alex Schwazer, perché di questo dato può darsi una lettura ambivalente (ammissione dell'esistenza di un complotto ai danni di Schwazer o, all'opposto, riferimento alla tesi difensiva di questi e alla necessità di difendersi da quelle infamanti accuse), quanto perché costituiscono la prova di un altro e diverso reato, ossia delle illecite pressioni esercitate da X sul laboratorio di Colonia, affinché impedisse la consegna dei campioni d'urina all'autorità giudiziaria italiana.

Queste *mail* hanno, infatti, sortito l'immediato effetto di una strenua difesa da parte dell'Istituto di Biochimica (cioè del laboratorio) di Colonia nei confronti della rogatoria internazionale promossa dallo scrivente, concretizzatasi anche e soprattutto attraverso dichiarazioni false.

Chiarita la piena utilizzabilità delle *mail* è bene quindi tornare su entrambi gli aspetti appena accennati: quello della loro autenticità e genuinità e quello del loro contenuto e delle implicazioni nel presente giudizio.

Il tenore dei messaggi, riportati nel loro ordine cronologico, è il seguente (la traduzione dall'inglese è a cura dello scrivente Gip):

Messaggio inviato alle 15:37 del 20.02.2017

DA: A5
A: A10

Caro A10,

ho appena provato a chiamare. Hai qualche minuto questo pomeriggio in relazione alla bozza del Dott. A11 ?

Best,
A5

Messaggio inviato alle 15:40 del 20.02.2017

DA: A5
A: A4

A4 ,

Sembra che il laboratorio sia abbastanza restio nel sostenere l'importanza che i campioni restino nei laboratori Y , ecc.

A questo proposito, hanno affermato che il campione non era stato nemmeno messo da parte per la conservazione a lungo termine. È giusto?

Sarebbe facile richiedere la conservazione a lungo termine.

Penso che la realtà sia che il laboratorio stia cercando di essere il più neutrale possibile (ovvero, seguiamo semplicemente gli ordini della X), ma sarebbe di aiuto se fossero disposti a sostenere la nostra posizione in una certa misura.

A10 non risponde al telefono, ecco perché il mio messaggio a lui di chiamarmi.
A5

Messaggio inviato alle 15:49 del 20.02.2017

DA: A4
A: A5

Ciao A5 ,

si rendono conto di essere parte del complotto contro A.S. e delle potenziali conseguenze per loro? A10 probabilmente ha bisogno di più informazioni sui retroscena.

No, non abbiamo chiesto espressamente che questo campione fosse conservato in un

impianto di conservazione a lungo termine, ma possiamo chiederlo se necessario.

Messaggio inviato il 20.02.2017 alle ore 16:26

DA: A5

A: A4

Penso di essere riuscito a convincerli. Ho detto che dovrebbero considerare che il campione dovrebbe essere conservato a lungo termine.

Sono contenti di istruzioni verbali in tal senso.

A5

messaggio inviato il 20.02.2017 alle 16:27

DA: A4

A: A5

OK, fantastico!!

Il primo messaggio è indirizzato dal A5 , al A10 . In esso A5 chiede a A10 se ha tempo di discutere quello stesso pomeriggio (il messaggio è delle 15:37 del 20.02.2017) della bozza di A11

A11 deporrà appena due giorni dopo (22.02.2017), per conto del laboratorio di Colonia, l'opposizione alla rogatoria dello scrivente Gip, che chiedeva la consegna dei campioni d'urina in giudiziale sequestro, inclusi i relativi contenitori.

Tre minuti più tardi (15:40) lo stesso A5 scrive al A4 , fornendo precise indicazioni sulla posizione del laboratorio di Colonia e precisando che A10 cui aveva indirizzato tre minuti prima la precedente mail) non rispondeva al telefono.

È, quindi, evidente il fatto che le informazioni che l'avv. A5 riferiva a A4 sulla posizione neutrale che il laboratorio intendeva assumere ("Penso che la realtà sia che il laboratorio stia cercando di essere il più neutrale possibile (ovvero, seguiamo semplicemente gli ordini della X), ma sarebbe di aiuto se fossero disposti a sostenere la nostra posizione in una certa misura") emergessero direttamente dalla bozza predisposta dall'avv. A11 , di cui A5 , come si è visto dal primo messaggio, voleva discutere urgentemente con A10 .

A5 aveva espresso, all'inizio del messaggio, quale fosse la sua preoccupazione: che il laboratorio non volesse sostenere la tesi di X sull'importanza che i campioni

d'urina rimanessero *in loco* o, comunque, almeno in un laboratorio accreditato Y (“*Sembra che il laboratorio sia abbastanza restio nel sostenere l'importanza che i campioni restino nei laboratori Y*”) e riferiva anche la motivazione di una tale ritrosia: “*A questo proposito, hanno affermato che il campione non era stato nemmeno messo da parte per la conservazione a lungo termine*”.

Qui c’è una duplice informazione che solo i diretti interessati (X quale proprietaria delle provette ed i tecnici del laboratorio potevano conoscere). La prima è esplicita: il fatto che i campioni non fossero stati inseriti tra quelli per i quali era prevista la conservazione a lungo termine. Questo neppure A5 lo sapeva, tant’è che ne chiede conferma a A4 (“È giusto?”) e che A4 gli fornisce precisa conferma: “*No, non abbiamo chiesto espressamente che questo campione fosse conservato in una struttura di deposito a lungo termine, ma possiamo chiederlo se necessario*”.

Questa informazione esplicita ne implica evidentemente un’altra: il fatto che la difesa della posizione di X si incentrasse proprio sulla necessità di conservare a lungo termine i campioni biologici in vista di eventuali future cause, come emerge *per tabulas* dall’opposizione depositata da X alcuni giorni prima (15.02.2017).

In altre parole, l’obiezione del laboratorio in relazione a questa tesi era questa: come possiamo sostenere che i campioni debbano rimanere lì dove sono (o, tutt’al più, presso un altro laboratorio accreditato Y) in vista di future cause se non né è stata neppure disposta la loro dislocazione in una struttura a ciò finalizzata (stoccaggio a lungo termine)?

Come si vede, si tratta di informazioni di cui solo i più diretti interessati potevano essere a conoscenza (neppure A5 lo sapeva, tant’è che ha ne ha chiesto conferma a A4), il che depone certamente per l’autenticità del documento.

A5 a questo punto sottolineava a A4 l’importanza del fatto che la difesa dell’Istituto di Biochimica appoggiasse questa posizione - cosa che in effetti avverrà due giorni dopo - e gli chiedeva sostanzialmente di intercedere con A10

: “*... sarebbe di aiuto se fossero disposti a sostenere la nostra posizione in una certa misura. A10 non risponde al telefono, ecco perché il mio messaggio a lui di chiamarmi.* ”.

La risposta di A4, nel messaggio delle 15:49, è eloquente: “*si rendono conto di essere parte del complotto contro A.S. e delle potenziali conseguenze per loro? A10 probabilmente ha bisogno di più informazioni sui retroscena*”.

Che il “*complotto contro A.S.*” sia da intendersi proprio come “complotto contro Alex Schwazer” è reso evidente dal fatto che l’oggetto di tutti i messaggi è “*Procedimento penale italiano – Alex Schwazer*”.

Trentasette minuti più tardi (16:26) A5 scriveva nuovamente a A4 dicendo di ritenere di essere riuscito a convincerli, nonché di aver detto loro di mettere il campione nel deposito a lungo termine e del fatto che si fossero accontentati di una semplice richiesta verbale in tal senso: “*Penso di essere riuscito a convincerli. Ho detto che dovrebbero considerare che il campione dovrebbe essere conservato a lungo termine. Sono contenti di istruzioni verbali in tal senso.* ”.

Evidentemente in quei trentasette minuti A10 aveva richiamato A5 (o viceversa) e si era lasciato convincere.

Fatto è che appena due giorni dopo tale scambio di *mail*, il 22.02.2017, anche l'Istituto di Biochimica, cioè il laboratorio di Colonia, ha effettivamente presentato opposizione alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, allineandosi così alle opposizioni proposte da X e Y, segno del fatto che le pressioni esercitate sul A10 e sul A11 avevano pienamente raggiunto lo scopo.

Infatti detta opposizione sposava *in toto* la tesi sostenuta da X una settimana prima (opposizione del 15.02.2017) e caldecciata dal legale di questa, A5.

Tutto depone, dunque, sotto il profilo dei contenuti, *in primis* delle informazioni riservate in esse contenute, della coerenza intrinseca e di quanto effettivamente accaduto subito dopo, per un'autenticità delle *mail*.

Il fatto che si tratti di *mail* autentiche è, peraltro, implicitamente confermato dalla stessa X, che, il 3.04.2017, aveva denunciato, in un comunicato stampa in lingua inglese e francese, l'attacco informatico subito da *Fancy Bear*, riferendo anche che questo era stato scoperto il 21.02.2017, cioè proprio il giorno dopo l'invio delle mail in questione. Un ulteriore comunicato stampa veniva poi effettuato da X il 6.07.2017. Anche Y in data 13.09.2017 e 14.09.2017 ha effettuato due comunicati stampa per denunciare l'attacco informatico di *Fancy Bear*.

Nemmeno l'ingenuità più piena o la fantasia più fertile darebbero credito alla tesi per cui importanti organizzazioni internazionali, in più occasioni e tempi del tutto coerenti, avrebbero denunciato il furto di dati (*mail* nella fattispecie) che non esistono.

Lo scrivente GIP ha potuto personalmente esaminare detti comunicati, presenti nei rispettivi siti *internet* di X e Y.

A fronte di ciò, non si comprende perché il Pubblico Ministero adduca "logici ed evidenti dubbi sulla genuinità del carteggio epistolare elettronico, presupposto imprescindibile nell'ambito del procedimento penale".

La logica, l'evidenza e tutte le circostanze sopra esaminate depongono, infatti, univocamente per l'autenticità, ma certo affermare aprioristicamente, senza aver neppure esaminato il documento (né, evidentemente, le considerazioni già svolte dallo scrivente nell'ordinanza del 16.10.2019) proprio perché lo si è (erroneamente) considerato inammissibile, è molto comodo perché consente di evitare di prendere posizione sul suo contenuto:

1. è un fatto che sia X che Y avessero ammesso, in ben 4 comunicati ufficiali, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, di aver subito la captazione di messaggi di posta elettronica;
2. è un fatto che questi messaggi fossero divenuti di pubblico dominio in quanto pubblicati sui giornali;
3. è un fatto che il 20.02.2017 (o in data anteriore), A5 avesse ricevuto dal A11

la

bozza dell'atto predisposto per la Corte d'Appello di Colonia in adempimento alla richiesta di rogatoria internazionale formulata dallo scrivente giudice e che volesse discuterne con A10 : ciò emerge documentalmente dal messaggio delle 15:37 inviato allo stesso A10

"Hai qualche minuto questo pomeriggio in relazione alla bozza del A11 ?";

4. è un fatto che essi contenessero informazioni riservate, di cui solo gli addetti ai lavori potevano disporre, quale lo stoccaggio dei campioni d'urina sequestrati per la sola conservazione a breve termine che contraddiceva in partenza la tesi di X , ideologicamente falsa, che essi dovessero essere conservati *in loco* in vista di eventuali future cause civili (cfr. opposizione di X del 15.02.2017);
5. è un fatto che proprio sulla base del predetto elemento (cioè dell'evidente contraddittorietà di detta affermazione rispetto al fatto del mancato stoccaggio per la conservazione a lungo termine) A11 nella sua bozza iniziale avesse inteso assumere una posizione "*il più neutrale possibile*";

"Sembra che il laboratorio sia abbastanza restio nel sostenere l'importanza che i campioni restino nei laboratori Y , ecc.

A questo proposito, hanno affermato che il campione non era stato nemmeno messo da parte per la conservazione a lungo termine. È giusto?

Sarebbe facile richiedere la conservazione a lungo termine.

Penso che la realtà sia che il laboratorio stia cercando di essere il più neutrale possibile (ovvero, eseguiamo semplicemente gli ordini della X), ma sarebbe di aiuto se fossero disposti a sostenere la nostra posizione in una certa misura" (cfr. messaggio di A5 a A4 delle ore 15:40).

6. È un fatto che questa neutralità avesse molto allarmato il legale di X : per quale ragione egli voleva parlare urgentemente con A10 (al quale, prima di chiedergli per iscritto di contattarlo quello stesso pomeriggio per discutere della bozza di A11 aveva anche cercato di telefonare: "A10 non risponde al telefono, ecco perché il mio messaggio a lui di chiamarmi. ") della bozza di A11 , se non per spingerlo a far modificare questa neutralità, allineandosi con X ?
7. È un fatto che l'allarme di A5 si fosse esteso subito al suo interlocutore A4 , cui non era sfuggita l'importanza della richiesta:

"Ciao A5

si rendono conto di essere parte del complotto contro A.S. e delle potenziali conseguenze per loro? A10 probabilmente ha bisogno di più informazioni sui retroscena.

No, non abbiamo chiesto espressamente che questo campione fosse conservato in un impianto di conservazione a lungo termine, ma possiamo chiederlo se necessario".

8. è un fatto che questi messaggi si riferissero espressamente alla necessità che il laboratorio di Colonia si adeguasse a quanto veniva espressamente richiesto da

X (ricallocazione dei campioni sequestrati in luogo di stoccaggio a lungo termine onde poter sostenere che non potevano essere consegnati all'autorità giudiziaria italiana perché dovevano essere conservati in loco in vista di future eventuali cause civili) e facesse con essa fronte comune:

*"Penso di essere riuscito a convincerli. Ho detto che dovrebbero considerare che il campione dovrebbe essere conservato a lungo termine.
Sono contenti di istruzioni verbali in tal senso.*

”

9. è un fatto che quanto richiesto nelle predette mail si sia poi effettivamente concretizzato, appena due giorni più tardi (22.02.2017), in una durissima opposizione da parte dell'Istituto di Biochimica (laboratorio di Colonia) che ricalcava punto per punto la posizione di X, ribaltando radicalmente l'iniziale posizione di neutralità.
10. È un fatto che in dette opposizioni si indicasse falsamente alla Corte d'Appello di Colonia che la quantità di urina presente nell'originario campione B era di appena 6 ml, oltre a 6 ml presenti in altra provetta, e che detta indicazione fosse palesemente funzionale a far rigettare la richiesta di consegnare i campioni sequestrati o quanto meno quella di consegnare un'aliquota del campione B (cfr. l'istanza allo scrivente del legale di X del 27.01.2017, in cui non vi è ancora menzione dell'altra provetta non sigillata da 6 ml, ove, dopo aver dichiarato che nel campione B vi erano appena 6 ml, testualmente si affermava che *“solo dal campione “A” è possibile estrarre la quantità minima di liquido biologico necessaria per svolgere il test del DNA, ovvero 10 ml”* e si citava poi letteratura scientifica);
11. E' un fatto che questa falsificazione abbia sortito l'effetto di ottenere che in relazione al predetto campione B la Corte d'Appello di Colonia autorizzasse la consegna al perito di appena 6 ml d'urina, quantità che la letteratura scientifica esistente, peraltro citata dalle stesse resistenti, reputava insufficiente per l'analisi del DNA, e che poi A10 abbia tentato di consegnare l'altra provetta, già scongelata e contenente, guarda caso, 6 ml, in luogo dell'urina contenuta nel campione originale;
12. È un fatto che una volta emersa la predetta falsità, perché la reale quantità presente nel campione B (circa 18 ml) non è sfuggita al perito (che ha agevolmente constatato che versati i 6 ml concessi ne rimanevano circa il doppio nel campione originario), si sia cercato di correre ai ripari con un'altra dichiarazione palesemente non credibile: quella per cui tecnici del più alto livello, quali quelli operanti presso il laboratorio di Colonia, non si sarebbero accorti del quantitativo reale in quanto l'urina era congelata e si sarebbero sbagliati così clamorosamente e grossolanamente su un dato la cui definizione era stata esplicita a specifica richiesta della Corte di Appello di Colonia. Non, quindi, una informazione marginale o accessoria che potesse dar adito a disattenzioni, ma l'oggetto principale della richiesta dell'autorità giudiziaria che proprio sulla base di questo dato era chiamata a decidere!

È evidente che l'aver deciso di non considerare la vicenda delle mail (salvo asserire apoditticamente la sussistenza di evidenti dubbi sulla genuinità che un'analisi in concreto consente invece agevolmente di fugare) ha impedito al Pubblico Ministero di constatare le circostanze di cui ai punti da 1 a 9 che costituiscono i fatti preparatori che hanno condotto poi a quelli di cui ai punti da 10 a 12.

Eppure lo scrivente aveva suggerito già con l'ordinanza del 16.10.2019 di approfondire la vicenda (*"lo scrivente ritiene che sia comunque utile acquisire informazioni dalla Corte d'Appello di Colonia sul fatto se, sul documento in questione, depositato alla predetta Corte con memoria della Difesa Schwazer in data 31.05.2017, costituendo esso notizia di reato, sia stata o meno avviata un'indagine e, in caso affermativo, con quali esiti"*), ma dagli atti non risulta che siano state effettuate indagini in questa direzione.

Nella sua richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha indicato unicamente la circostanza della quantità discordante (punto 10), senza coglierne, peraltro, la gravità e cioè il fatto che non si trattasse di un mero errore, ma di una dichiarazione falsa finalizzata a far sì che la Corte d'Appello di Colonia, come espressamente richiesto da X ,

Y e Istituto di Biochimica (laboratorio di Colonia), non autorizzasse la consegna del campione B o, in subordine, autorizzasse il prelievo di un'aliquota così esigua da rendere non percorribile e, pertanto, vanificare l'accertamento peritale. Infatti, gli articoli scientifici esistenti a quel momento e richiamati dalla stessa X indicavano in 10 ml d'urina la quantità minima per l'effettuazione dell'accertamento del DNA!

In forza di tali dati della letteratura scientifica i 18 ml realmente presenti nel campione B erano senz'altro sufficienti, ma dichiarandone solo 6 ml era evidente che essi non sarebbero bastati. La dichiarazione sulla quantità (6 ml) era dunque funzionale a far rigettare la richiesta di consegnare il campione B o, in subordine, a consegnare l'altra provetta che conteneva proprio (questa sì) 6 ml d'urina (in altre parole si indicavano 6 ml per l'originale campione B proprio per poi rifilare in luogo di questo l'altra provetta, da esso assolutamente proveniente, contente 6 ml).

Già questo dato dimostra, da solo, come la ricostruzione dei fatti presupposta dalla richiesta di archiviazione sia lacunosa.

Vero è che, se gli elementi evidenziati nei precedenti punti da 1 a 12 di per sé non provano la manipolazione, perché dell'esplicito riferimento ad un complotto ai danni di Alex Schwazer nelle predette mail può darsi una lettura ambivalente (confessione vs. riferimento alla tesi difensiva cui occorreva resistere), essi forniscono tuttavia un quadro a tinte fosche: A5 ha, infatti, esercitato evidenti pressioni sul direttore del laboratorio di Colonia e sul legale dell'Istituto di Biochimica da cui detto laboratorio dipende affinché, abbandonando l'iniziale posizione prudente assunta nella bozza predisposta dall'avv. A11 , si schierassero al fianco di X , resistendo alla consegna dei campioni.

Nell'opposizione avverso la rogatoria internazionale per il rilascio dei campioni sequestrati l'Istituto di Biochimica eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di assistenza giudiziaria e ne evidenziava la lesività verso i diritti della X , sottolineando in particolar modo come il trasferimento in Italia dei campioni biologici

avrebbe potuto comportare una interruzione della catena di custodia (pag. 9), chiedendo che l'analisi genetica e chimica si svolgessero in Germania presso un partner accreditato dell'Istituto di Biochimica (pag. 10) e richiamando in proposito il paragrafo 10, comma 1, capoverso della legge antidoping tedesca che prescrive che l'effettuazione delle analisi debba avvenire tramite laboratori accreditati Y.

Esso rimarcava, altresì, come 10 ml del solo campione A fossero sufficienti per l'effettuazione dell'analisi nel contemperamento degli interessi delle parti (pag. 14). A supporto di tale richiesta si rappresentava il fatto che nel laboratorio di Colonia vi fossero circa 22 ml dell'aliquota A e (solo) 12 ml dell'aliquota B, di cui 6 nella provetta originale ancora sigillata (cfr. pag. 14: „In der im Institut verwahrten A-Probe befinden sich derzeit ca. 22 ml. Urin. Von der B-Probe existieren noch insgesamt 12 ml., wovon 6 ml. in der Originalflasche versiegelt sind. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit wäre daher insbesondere ein "Splitten" der A-Probe ein geeignetes und milderes Mittel, um sämtliche Interessenlagen - einschließlich der Interessen des Athleten - zu wahren“).

Come si vede, quindi, dall'originaria neutralità di cui parlava A5 nella prima mail a A4, A11 è passato totalmente dalla parte di X, arrivando persino a confermare il dato falso circa la presenza di appena 6 ml di urina nell'originario campione B (come constatato personalmente dal perito ve ne erano almeno 18 ml, cioè il triplo).

È evidente come un tale radicale mutamento di posizione fosse il frutto delle pressioni esercitate dal A5, sul A10
e sullo stesso A11.

Questo tipo di pressioni, esercitate nei confronti di un organo che istituzionalmente dovrebbe essere terzo e neutrale qual è il laboratorio di Colonia / Istituto di Biochimica, primo laboratorio al mondo per gli accertamenti sul doping, configura senza dubbio un comportamento gravemente illecito da parte del A5

e anche sotto questo profilo le mail in questione non solo possono, ma debbono essere prese in considerazione, in quanto costituiscono corpo di reato.

A più forte ragione, commettere un falso nell'ambito di un procedimento penale, per giunta nell'ambito di una rogatoria internazionale, non è una cosa da poco che possa essere fatta passare sotto traccia e qui le dichiarazioni false sono ben tre: quella per cui i campioni dovessero rimanere a Colonia in vista di future eventuali cause civili, quella per cui nell'originario campione B vi erano solo 6 ml d'urina e quella per cui questa indicazione sarebbe stata frutto di un mero errore nella stima, dovuto al fatto che il campione era congelato. Trattasi di dichiarazioni rese dalla persona offesa, non dall'indagato (che nel nostro ordinamento non è obbligato a dire la verità e quindi può mentire).

L'esperienza giudiziaria insegna, inoltre, come un falso sia solitamente commesso in vista di uno scopo. Nella specie lo scopo è espressamente dichiarato: basta leggere le opposizioni alla rogatoria per rendersi conto del fatto che si voleva impedire la consegna del campione B o limitarla ad un'aliquota irrigoria e insufficiente per la perizia.

Viene, però, da chiedersi se non vi fosse anche uno scopo ulteriore: perché non si voleva consegnare il campione B, quello che secondo la stessa X (cfr. ultima memoria depositata) è conservato proprio a garanzia dell'atleta, cioè a tutela dei suoi diritti?

Quali erano i retroscena (“A10 probabilmente ha bisogno di più informazioni sui retroscena”) di cui, secondo A4, occorreva informare urgentemente A10?

La circostanza va letta anche in correlazione con il tentativo di consegnare al perito, in luogo dei 6 ml del campione B, come stabilito dalla Corte d'Appello di Colonia, la ormai famosa “provetta fantasma”, cioè una provetta non sigillata e del tutto al di fuori della catena di custodia, contenente urina già scongelata: perché A10, il 7.02.2018, ha tentato di non consegnare al perito nominato dall'autorità giudiziaria italiana i 6 ml (che poi si è appreso essere circa il triplo) del campione B, in violazione di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Colonia?

Solo il deciso rifiuto di ricevere la predetta provetta opposto dal perito e la telefonata dello stesso allo scrivente giudice, che ha personalmente ammonito, in lingua tedesca,

A10 del fatto che la consegna di una provetta diversa da quella indicata costituiva una violazione gravissima di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Colonia e che questa sarebbe stata prontamente informata del fatto, hanno consentito di convincere

A10 a consegnare quanto era stato stabilito e anche queste non sono circostanze di poco conto.

Beninteso, è possibile che questa provetta fosse un residuo delle controanalisi eseguite sull'urina del campione B, ma ciò nulla toglie alla gravità del fatto, perché quella provetta che conteneva guarda caso 6 ml di urina, era, come detto, fuori dalla catena di custodia in quanto non sigillata e già scongelata prima dell'arrivo del perito.

Il fatto che contenesse proprio 6 ml di urina fa però sospettare che l'intenzione di consegnare questa, in luogo del campione B, non fosse stata un'iniziativa estemporanea assunta dal A10 la mattina del 7.02.2018, ma fosse, per così dire, premeditata: un modo per aggirare quanto disposto dalla Corte di Colonia (sulla base delle precedenti dichiarazioni false sulla quantità) e per non consegnare il campione B.

Questo sospetto trova esplicita conferma scritta proprio nel già richiamato passaggio a pag. 14 dell'opposizione predisposta dall'avv. A11 per l'istituto di Biochimica ove appunto si affermava (falsamente) che del campione B sarebbero residuati solo 12 ml di cui 6 nel contenitore originario: gli altri 6, dunque, sembrerebbero proprio quelli della provetta che A10 voleva consegnare al perito A7. Il punto però è questo: se il laboratorio aveva due provette del campione B, entrambe ovviamente congelate ed entrambe assolutamente contenenti 6 ml di urina, come può poi affermare di aver sbagliato nella quantificazione di quella contenuta nel flacone originario?

Il perito ha illustrato chiaramente, e sul punto non sono emerse obiezioni di sorta nel contraddittorio tra le parti, come un tecnico possa errare nella quantificazione di 1, 2 ml al massimo e come un errore di 12 ml, pari ai due terzi dell'effettivo contenuto della provetta (circa 18 ml), sia del tutto inverosimile.

Con una dichiarazione scritta del laboratorio di Colonia si è (assurdamente) cercato di sostenere che la stima era errata perché il campione era congelato. Ma questa è una caratteristica di tutti i campioni d'urina che vengono congelati per conservarli nel tempo. Anche la seconda provetta, assolutamente proveniente dal campione B era stata necessariamente congelata e conteneva effettivamente 6 ml, come lo era parimenti il campione A che conteneva effettivamente 22 ml: **com'è possibile che il campione A ed il contenuto della seconda provetta, pur anch'essi congelati, fossero stati stimati con assoluta precisione, mentre quello dell'originario campione B con un errore del 300 %?**

È perciò sin troppo evidente che l'errore era voluto e finalizzato a dire che essendovi due provette di identico contenuto (6 ml del campione B) poteva essere consegnata la seconda, in spregio a tutte le garanzie, *in primis* quella per cui proprio il campione B – e si intende ovviamente quello originario e risigillato – serve a garanzia dell'atleta.

Errore voluto significa dichiarazione ideologicamente falsa, come ideologicamente falsa è la dichiarazione resa per cercare di giustificare l'errore.

D'altronde questa dichiarazione sul contenuto delle due provette non faceva che ribadire quanto già in precedenza (falsamente) dichiarato dalla stessa X prima allo scrivente giudice e poi alla Corte d'Appello di Colonia: il laboratorio di Colonia, dopo le pressioni ricevute dall'avv. A5, si allineava in tutto e per tutto a X, incurante della falsità della dichiarazione resa.

Infatti, già con istanza del 27.01.2017 l'avv. A12, allora legale di X, permetteva che “*il campione che si trova presso il laboratorio di Colonia – suddiviso in due provette, la provetta “A” contenente 22 ml di urine e la provetta “B” contenente 6 ml di urina*” (pag. 2, ribadito poi a pag. 9: “*presso il laboratorio di Colonia sono conservati 28 ml di urine (22 ml nella provetta A, 6 ml nella provetta B)*”) ed evidenziava di aver ricevuto, in data 26.01.2017, comunicazione dal laboratorio di Colonia in relazione al fatto che “*la provetta “A” non è munita di sigillo idoneo al trasporto a Parma*” e che “*solo dalla provetta “A” è possibile estrarre il volume di urina sufficiente per estrarre il DNA che secondo la conforme letteratura scientifica è pari a 10 ml*”, citando in proposito uno studio tedesco ed uno svedese.

Sulla scorta di tali considerazioni chiedeva che le operazioni peritali iniziassero presso il laboratorio di Colonia e che il campione d'urina da consegnare al perito venisse limitato appunto a 10 ml, laddove era sottinteso che detti 10 ml dovessero essere prelevati dal solo campione A (che è poi quanto X chiederà anche alla Corte d'Appello di Colonia, opponendosi alla rogatoria dello scrivente Gip).

Alla richiesta veniva allegato un parere *pro veritate* del proprio consulente di parte, A13, nel quale oltre a riportare i medesimi dati sul numero delle aliquote conservate a Colonia e sulle quantità di urina in esse contenute (“*Il campione biologico avente il codice identificativo 3959325 riferito al marciatore Alex Schwazer consta di due provette di urina, conservate presso il laboratorio di Colonia secondo procedure* Y : 1) Una provetta denominata “A” di circa 22 ml regolarmente chiusa; Una provetta denominata “B” di circa 6 ml dotata di sigillo”) sottolineava la necessità di trava-

sare la provetta non sigillata in una idonea al trasporto e di iniziare perciò le operazioni peritali a Colonia in contraddittorio fra le parti, pena l'interruzione della catena di custodia. Nessun accenno vi era, invece, nel parere del consulente di parte, alla limitazione del prelievo a 10 ml del solo campione A, segno evidente del fatto che l'*input* di detta richiesta del legale proveniva direttamente dalla mandante X.

Evidentemente sia A12 che A13 avevano ricevuto una comunicazione di X che indicava quel contenuto.

Il dato interessante, però, è che il campione A, a differenza del campione B, fosse stato stimato con esattezza assoluta (22 ml), senza margini d'incertezza, e che della seconda provetta proveniente dal campione B non si facesse ancora alcuna menzione: la pesante sottostima del campione B era finalizzata a convincere lo scrivente a limitare la richiesta ad un'aliquota del solo campione A.

Fallito il tentativo, dopo l'ordinanza d.d. 30.01.2017 X ha rinnovato il tentativo presso la Corte d'Appello di Colonia, destinataria della rogatoria internazionale.

L'altra provetta, d'altronde, proprio in quanto non sigillata e pre-scongelata, non poteva, come detto, fornire alcuna garanzia: essa violava le regole della catena di custodia!

Lo stesso consulente di X, prof. A13, ha apertamente riconosciuto in udienza, e di questa correttezza va dato doverosamente atto, che la provetta che A10 voleva consegnare era irricevibile e che lui stesso, in quella situazione, avrebbe rifiutato di riceverla.

Sorprendente, dunque, che la vicenda della provetta neppure compaia tra gli elementi di "opacità" indicati nella richiesta di archiviazione.

Come detto, il rifiuto opposto dal perito e la telefonata tra lo scrivente ed A10 hanno consentito di sbloccare la situazione e la sensibilità della strumentazione in dotazione al laboratorio del RIS di Parma ha poi consentito il positivo svolgimento della perizia nonostante la ridottissima quantità concessa, vanificando così lo sforzo profuso dall'avv. A5, per conto di X, e dall'avv. A11 (dopo le pressioni subite dal primo), per conto dell'Istituto di Biochimica (laboratorio di Colonia) per impedire che ciò avvenisse.

Il fatto che X ed il laboratorio di Colonia non abbiano esitato a commettere dei reati dapprima per non consegnare il campione B e poi per cercare di giustificare la propria dichiarazione mendace, coprendo con un altro falso il primo falso, la dice lunga su quanto alta dovesse essere la posta in gioco.

*

2. L'ABNORME CONCENTRAZIONE DI DNA RISCONTRATA NELLE ALIQUOTE CONSEGNATE AL PERITO DAL LABORATORIO DI COLONIA.

Il dato centrale di questo processo è un dato emerso incidentalmente in corso di perizia: l'urina prelevata l'1.01.2016 ad Alex Schwazer ed oggetto di sequestro (*rectius* quella parte di essa che è stata consegnata al perito) presentava una concentrazione che,

nelle diverse aliquote, era dalle venti alle cinquanta volte superiore a quella normalmente riscontrata negli altri prelievi effettuati sullo stesso Schwazer e a quella riscontrata in media su oltre cento persone, dato questo statisticamente molto significativo.

Il fatto apparve subito ancor più singolare perché si trattava di urina congelata da due anni e due mesi ed era quindi naturale attendersi che il DNA ivi presente avesse subito un progressivo e notevole decadimento sicché tutto faceva presumere che l'1.01.2016 la concentrazione del DNA potesse essere stata elevatissima.

Semmai quindi vi fosse stata deviazione rispetto alla media era ragionevole attendersela in difetto per le urine più "vecchie". Al contrario la deviazione che si è rilevata, era quantitativamente molto importante e riguardava, per eccesso, proprio le urine più "vecchie".

Ciò evidenziava una potenziale anomalia perché tra le cause ipotizzabili di una tale concentrazione vi era, in prima fila, proprio il riscaldamento dei campioni finalizzato a concentrare (per evaporazione di parte del liquido) il testosterone ed i suoi metaboliti, cioè proprio l'ipotesi della manipolazione sostenuta sin dal principio dall'indagato Schwazer.

Si è, quindi, svolto un supplemento di perizia finalizzato, fra l'altro, a stimare, attraverso un accertamento rigorosamente statistico, quale potesse essere la concentrazione di DNA in detti campioni al momento in cui furono prelevati, cioè all'1.01.2016 ed a verificare se il congelamento dei campioni ed il decorso del tempo comportassero effettivamente un decadimento della concentrazione di DNA e in che proporzioni.

*



2.1 Decadimento del DNA nell'urina congelata per effetto del decorso del tempo.

In effetti, la sperimentazione condotta dal perito, A7 ha mostrato come già a 6 mesi di distanza i campioni mostrino mediamente (media pesata) un decadimento dell'ordine del 70 % del DNA in essi presente, decadimento che diviene più cospicuo, dell'ordine dell'87 %, a 12 mesi (cfr. supplemento di perizia depositato il 3.09.2019, pag. 43).

Il successivo supplemento di perizia, depositato il 5.09.2020 ha dimostrato l'andamento asintotico di questo progressivo decadimento, laddove la curva che esprime graficamente la diminuzione, molto pronunciata nei primi 6 mesi, continua nel tempo divenendo via via più lieve più ci si avvicina a zero (pag. 30).

Questo decadimento è, nel complesso, talmente significativo che gli stessi consulenti postumi di Y , A8 e A9 , hanno dichiarato che "*la diminuzione della concentrazione di DNA al passare del tempo è una legge immanente e non ammette eccezioni (nemmeno una; è qualcosa come un principio di entropia)*".

Naturalmente lo scopo di questa dichiarazione, così lapidaria, non era quello di elogiare la perizia ma, all'opposto, quella di evidenziarne un'asserita debolezza, perché le nuove analisi di alcuni dei campioni d'urina forniti dai volontari sottopostisi alla sperimentazione avevano rilevato una concentrazione leggermente maggiore delle preceden-

ti.

Questo si spiega agevolmente perché in tutti i casi in cui si è riscontrato l'apparente aumento si trattava di campioni in cui il processo di degradazione del DNA era quasi integralmente compiuto, sicché la strumentazione che regista e quantifica il DNA residuo è spinta al massimo della sensibilità ed è giocoforza che, nella scala dell'infinitamente piccolo, possa commettere piccoli errori, come un'immagine che man mano che viene ingrandita tende a sgranarsi sempre di più.

Lo scrivente giudice aveva, peraltro, già avuto modo di confutare queste osservazioni, formulate in origine dal consulente di X , A13 , nella propria ordinanza del 16.10.2019 che qui si riporta *in parte qua*:

"Il degrado del DNA dovuto al tempo trascorso ed allo stress termico segue una linea che tende in maniera asintotica allo zero: più ci si approssima allo zero e più ci si avvicina al limite di sensibilità dello strumento.

L'unità di misura di riferimento è, già di per sé, estremamente piccola: 1 picogrammo (pg) = 0,00000000001 g, cioè 10⁻¹² grammi, cioè un milionesimo di milionesimo di grammo.

È chiaro, quindi, che, in termini di rilevabilità/misurabilità da parte della strumentazione, rilevare 1.000 picogrammi è assai più agevole che rilevarne, per esempio, 5 ed in quest'ultimo caso l'oscillazione percentuale dovuta alla tecnologia di misurazione potrà essere anche sensibilmente più elevata.

Più si scende verso lo zero lungo la curva asintotica e più ci si spinge al limite di capacità dello strumento e quindi è agevole capire che se, ad esempio, in una misurazione emerge il valore 45 pg/ul e in quella successiva quello di 51 pg/ul non è, com'è ovvio, perché il DNA presente sia realmente aumentato ma perché è come se stessimo guardando con una lente d'ingrandimento estrema ove l'immagine si sfoca via via sempre di più, mano a mano che tentiamo di ingrandire ulteriormente.

Sul piano metodologico poi il perito ha provveduto ad illustrare i dati ed il metodo di interpretazione degli stessi attraverso la definizione di un modello di regressione. Il consulente di parte, diversamente, si è limitato ad evidenziare alcuni dati effettivamente non sovrapposti alla linea di regressione, fatto di palese evidenza se non ovvio, concludendo, per riprendere la discussione avvenuta in udienza, che lui (il CT di parte Y) avrebbe interpretato i dati in modo diverso. Una posizione certo legittima ma apodittica ed in quanto tale, a priori, scientificamente inconsistente. In altri termini il metodo non è stato criticato con argomenti ma "semplicemente" soggettivamente giudicato inadeguato tout court. Sul punto non è irrilevante osservare, altresì, che le parti, inclusa

Y , non hanno prodotto alcun documento tecnico né dati di sperimentazione differenti e neppure alcun modello di interpretazione dei dati in perizia o qualsivoglia altro atto.

Nel merito, al di là della riserva metodologica sopra evidenziata, le osservazioni ed obiezioni da parte della difesa Y alla interpretazione statistica illustrata dal perito sono, dunque, da ritenere pertinenti ma inconsistenti le prime e infondate le seconde.

Il dato certo è che, applicando il modello di regressione elaborato su base statisti-

ca per stabilire quanto possa essersi deteriorato il DNA contenuto nell'urina prelevata l'1.01.2016, si arriva alla chiara conclusione che il valore di concentrazione del DNA in tale data doveva porsi necessariamente fuori dalla gaussiana e, dunque, non è riconducibile ad una spiegazione fisiologica e deve considerarsi anomalo”.

Concludendo sul punto, è fuori discussione il fatto che il decorso del tempo produca un progressivo notevole decadimento del DNA contenuto nell'urina congelata e le presunte eccezioni riscontrate non siano in realtà tali, ma siano legate unicamente al limite estremo di sensibilità dello strumento di misurazione.

Tutto ciò è di palmare evidenza e lo è, a più forte ragione, per gli esperti della materia: è perciò del tutto gratuita e scientificamente inconsistente l'affermazione dei due neo-consulenti di Y , A8 e A9 , giusta la quale “*questo risultato paradossale inficia, da solo, l'esperimento*”.

Il fatto stesso che i legali di Y , abbiano inteso incaricare due consulenti ad incidente probatorio ormai concluso (la nomina del Prof. A8 è avvenuta, fra l'altro, in violazione dell'art. 225, co. 1, c.p.p., quando lo scrivente si accingeva a dichiarare chiuso l'incidente probatorio e quella del Prof. A9 ad incidente probatorio concluso), violando ancora una volta il fondamentale principio del contraddittorio, proprio per impedire che il perito e la controparte potessero esprimersi sulle loro affermazioni, la dice lunga sulla fragilità degli argomenti addotti che, come l'osservazione appena evidenziata dimostra eloquentemente, di scientifico hanno ben poco. I requisiti basilari di uno studio scientifico - metodo, trasparenza, confronto, documentazione di quanto si afferma - mancano del tutto in questa consulenza postuma e sono sostituiti unicamente dal richiamo al proprio rango accademico.

Il ricorso ad argomenti manifestamente infondati (e nella specie anche già confutati) per attaccare, a posteriori e fuori dal contraddittorio, i risultati della perizia, finisce in realtà per rafforzarli perché è l'indice più evidente dell'assoluta assenza di argomenti più seri.

L'effetto è anche involontariamente comico, un po' come il bambino che, non contento del risultato della partita, vuole andarsene con la palla.

D'altronde, se si sceglie un consulente solo perché nutre personali motivi di risentimento nei confronti del perito incaricato dal giudice, ed è il caso, come si illustrerà, del prof. A8 , non può attendersi nulla di diverso.

Tornando all'argomento di cui sopra, il fatto che misurazioni eseguite al limite di operatività dell'apparecchiatura, allorché occorre pesare quantità minimali di DNA, nell'ordine di pochi picogrammi (si opera, come detto, ad una scala di 10^{-12} grammi), abbiano presentato, in alcuni casi, stime che si sono dimostrate erronee per difetto (perché una misurazione successiva ha fornito una quantificazione leggermente maggiore), non implica, evidentemente, che le misurazioni eseguite ad una scala molto superiore siano anch'esse passibili del medesimo errore e ciò proprio perché pesare una quantità di migliaia di picogrammi, come quelli presenti nel campione dell'1.01.2016, è cosa ben diversa che pesarne una di poche unità o di poche decine.

Il fatto poi che questi microerrori siano tutti per difetto, perché più si scende di sca-

la e più è possibile che quantità minimali possano sfuggire, vanifica ulteriormente la forza dell'eccezione: non solo su scala maggiore non vi è alcuna evidenza di errori, ma se anche vi fossero sarebbero comunque per difetto sicché la concentrazione sarebbe ancora più elevata.

L'osservazione, dunque, non solo non toglie alcuna forza al dato dell'anomalia della concentrazione di DNA riscontrato nel campione prelevato l'1.01.2016 ma semmai lo rafforza.

*

2.2 La stima della concentrazione di DNA nell'urina dell'1.01.2016.

Tutti i campioni di riferimento, come previsto, hanno mostrato, a due anni di distanza, un decadimento di oltre il 90 % e, dunque, una quantità minimale di DNA, ad eccezione dell'urina prelevata ad Alex Schwazer l'1.01.2016 che a distanza di due anni e due mesi, a seconda delle aliquote, variava ancora tra i 1000 e i 2500 pg/ μ l ed era perciò tra le 20 e le 50 volte superiore a quella normalmente presente nell'urina appena prelevata ed è centinaia di volte superiore a quella congelata da due anni.

Una cosa che ci si deve attendere diminuita del 90% e quindi ampiamente sotto la media si rivela essere tra le 20 e le 50 volte superiore alla media!

Il dato è ancor più eclatante se si considera che questi campioni dell'1.01.2016 in quanto già più volte scongelati e ricongelati presso il laboratorio di Colonia (in sede di analisi, controanalisi e consegna al perito) hanno subito un maggiore *stress* termico, rispetto a tutti gli altri campioni acquisiti in corso di perizia (scongelati e ricongelati un numero minore di volte) ed è evidente che lo *stress* termico costituisca per tutti i campioni un ulteriore causa di decadimento del DNA presente.

Inoltre il supplemento di perizia depositato il 5.09.2020 ha dimostrato come la concentrazione di DNA sia mediamente maggiore nei soggetti più maturi, laddove, invece, la quantità di DNA presente in tutti i campioni d'urina prelevati ad Alex Schwazer in corso di perizia (a differenza di quello dell'1.01.2016) si allinea con quella mediamente riscontrata nei soggetti più giovani.

Il campione prelevato l'1.01.2016 , presenta, rispetto a tutti gli altri campioni, nessuno escluso, una concentrazione del tutto fuori scala, che è tanto più singolare se si considerano il maggiore *stress* termico cui è stato sottoposto, il maggior tempo di congelamento (2 anni e 2 mesi vs. 2 anni), la differenza di età (il 26.12.2015, cioè appena 5 giorni prima, Schwazer aveva compiuto 31 anni, laddove gli ulteriori prelievi in corso di perizia sono avvenuti oltre due anni dopo), l'attività sportiva praticata (che come la perizia ha dimostrato non incide negativamente sulla concentrazione di DNA ma semmai il contrario).

Già il primo supplemento di perizia aveva dimostrato:

- a) che la concentrazione di DNA riscontrato nell'urina si distribuisce lungo una curva simile alla c.d. gaussiana, cioè con quello schema "a campana" che deve il suo nome al famoso matematico tedesco Friedrich Gauss;
- b) che la concentrazione riscontrata in tutte le aliquote provenienti dal campione

prelevato ad Alex Schwazer l'1.01.2016 si poneva al di fuori di detta curva e, dunque, non poteva essere fisiologica;

Questi dati, è bene ricordarlo, oltre che dal perito (

A7

), sono stati anche autonomamente elaborati e validati da un docente di statistica e dalla sua allieva e precisamente dal Prof.

A14

A15

e dalla sua allieva,
(cfr. nota 41 a

pag. 43 della prima perizia suppletiva).

Quando si parla di dati biometrici relativi ad un campione statisticamente significativo della popolazione (e un gruppo di oltre 100 persone indubbiamente lo è) i dati statistici che da esso possiamo ricavare possono essere estesi, secondo le regole che la Scienza delle Probabilità impone, all'intera popolazione: se, a titolo meramente esemplificativo, si riscontra che l'altezza degli esseri umani adulti di sesso maschile si attesta in media intorno ai 170 cm con estremi che vanno da 65 cm (nanismo estremo) a 251 cm (gigantismo estremo), può senz'altro dedursi, come fisiologicamente impossibile, con assoluta sicurezza scientifica, un'altezza di 300 cm.

Infatti, nell'esempio appena fatto, l'intera popolazione andrà a distribuirsi interamente all'interno dei due estremi che rappresentano peraltro anche i casi più rari e, per ciò stesso improbabili: nell'ipotetica gaussiana sull'altezza delle persone adulte la maggiore distribuzione si riscontrerà intorno al valore mediano (c'è da attendersi che la grandissima parte dell'intera popolazione adulta rientri in un *range* di +/- 30 % dal valore medio) che costituisce il picco della gaussiana ed andrà a ridursi sempre più sensibilmente mano a mano che ci si avvicina agli estremi.

Analogo ragionamento statistico può condursi sul peso, sulla frequenza cardiaca, sulle dimensioni dei piedi o su qualsiasi altro dato biometrico.

Anche il dato della concentrazione del DNA delle urine, provocato dal decadimento cellulare, non fa eccezione a questa logica: se riscontro un dato che si colloca del tutto al di fuori degli estremi della gaussiana, quel dato è indiscutibilmente anomalo.

Le ragioni e quindi le spiegazioni di tale anomalia possono essere, in astratto, le più svariate ma questo non rileva sul dato di fatto della sussistenza dell'anomalia stessa.

Se gli estremi della gaussiana rappresentano, di per sé, l'ipotesi più rara ed improbabile, dati che si discostino dalla gaussiana rappresentano indiscutibilmente un'anomalia.

Nella specie già i dati di concentrazione riscontrati nel campione dell'1.01.2016 si ponevano verso il limite estremo della gaussiana, cioè nell'ipotesi più rara ed improbabile, ma si trattava di dati tra loro non omogenei proprio perché quel campione era congelato da oltre due anni e doveva avere nel frattempo necessariamente subito un notevole decadimento della concentrazione.

In effetti se la concentrazione di DNA presente in quell'urina vecchia di due anni e due mesi variava tra i 1000 e i 2500 pg/μl, negli oltre 100 campioni analizzati solo in tre casi si sono riscontrati valori superiori (progressivi #172, #72 e #75), con 5190, 5147 e,

rispettivamente 8762 pg/ μ l mentre in alcuni altri casi si sono riscontrati valori rientranti nel medesimo *range* di variazione.

Gran parte dei campioni presentavano, invece, valori sensibilmente inferiori e in alcuni casi enormemente inferiori. Analoghe considerazioni valgono per i campioni prelevati a Schwazer in corso di perizia che si collocano pienamente nella media e dunque tra le 20 e le 50 volte inferiori a quelli dell'urina 1.01.2016.

La cosa colpisce perché:

1. il dato non è omogeneo, trattandosi di urina congelata da 2 anni e 2 mesi confrontata con urina appena prelevata e quindi ancora integra;
2. i tre casi che presentano valori superiori sono relativi a soggetti sensibilmente più anziani, rispettivamente di 56, 51 e 41 anni a fronte dei 31 di Alex Schwazer all'1.01.2016. Parliamo, quindi, di soggetti di venticinque, venti e, rispettivamente, 10 anni più anziani – e non è differenza da poco – e tutti accomunati anche dal fatto di non praticare (il primo) o di praticare poca attività sportiva.
3. La media della popolazione e gli stessi prelievi effettuati su Alex Schwazer (pur nel frattempo invecchiato di oltre due anni) hanno riscontrato valori di concentrazione del DNA tra i 20 e le 50 volte inferiori a quelli riscontrati nelle aliquote relative all'urina dell'1.01.2016, nonostante il lunghissimo periodo di congelamento di questa.

Proprio per chiarire questi aspetti si è svolto un ulteriore supplemento di perizia (che il legale di Y, bontà sua, ritiene del tutto inutile) che ha consentito di stimare quale fosse il decadimento della concentrazione del DNA nell'urina a due anni dal suo congelamento e stabilire così quale dovesse essere la concentrazione originaria dell'urina dell'1.01.2016.

Come detto tutti i campioni congelati dal perito e più volte rianalizzati nel tempo hanno presentato un massiccio decadimento nei primi 6 mesi (mediamente del 70 %) che diviene dell'87 % a 12 mesi (cfr. supplemento di perizia depositato il 3.09.2019, pag. 43) e che supera il 90 % a due anni. Questi sono dati reali, concretamente riscontrati.

L'analisi dei dati reali sul decadimento effettivamente riscontrato nei campioni per effetto del progressivo decorso del tempo ha consentito di elaborare un modello predittivo, di indubbio rigore nel metodo scientifico adottato e ben illustrato in perizia sia in senso metodologico (oggettivamente complesso per non statisticci) che in senso pragmatico (esempi di applicazione di facile verificabilità ed altrettanto semplice comprensione). "Dettaglio" quest'ultimo che pur diffusamente illustrato nell'elaborato peritale ed in grado di fornire in modo immediato anche ad un non tecnico il senso pratico dell'evidenza fornita dall'algoritmo, pare essere sfuggito in particolare ai consulenti delle parti offese.

Prima di arrivare ad applicare il modello predittivo all'urina prelevata l'1.01.2016, infatti, lo stesso è stato testato e validato sul campo, confrontando per tutti i campioni il dato realmente accertato, supponendolo ignoto, con quello previ-

sto dal modello.

A maggior ragione trattandosi in molte occasioni di quantità molto piccole, il perito ha, inoltre, proceduto a ripetere tre volte ogni misurazione e a fare la media il che riduce moltissimo il rischio di errori di misurazione.

Si è così potuto confrontare una previsione su base statistica con il dato reale e verificare in concreto se ogni singola previsione fosse esatta o presentasse margini di errore.

Ciò che si è potuto accettare, con tale rigorosa metodica, è che i valori previsti dal modello statistico coincidevano con quelli reali nel 90 % dei casi mentre erano errati per difetto, cioè sottostimavano il dato reale, nel restante 10 %.

Ciò significa che il valore previsto per il campione prelevato l'1.01.2016 è esatto con 9 probabilità su 10 o è, tutt'al più, stimato per difetto (1 probabilità su 10).

Il valore stimato è quindi, in ogni caso, \leq (minore o uguale) rispetto al dato reale.

L'indagine statistico predittiva contenuta nel secondo supplemento di perizia, depositato il 5.09.2020, dimostra quindi, con rigore scientifico, che la concentrazione di DNA nell'urina prelevata l'1.01.2016 (*rectius* in quella parte che è stata consegnata all'autorità giudiziaria italiana) il giorno del prelievo **dovesse essere compresa fra i 3.245 e i 18.969 pg/ μ l** ed essere perciò tra le 65 e le 380 volte superiore alla media.

Tre aliquote su quattro presentano valori superiori ai 10.000 pg/ μ l (precisamente le aliquote 2, 3 e 4 con, rispettivamente, una stima al tempo 0, cioè all'1.01.2016 di 10.290, 11.164 e 18.969 picogrammi per microlitro di DNA), laddove, come detto, nel gruppo di tutti gli altri (oltre 100) soggetti di riferimento su cui si è svolta la sperimentazione, gruppo che include lo stesso Schwazer, solo due individui presentavano valori oltre i 5.000 picogrammi e solo 1 oltre gli 8.000, e trattavasi di tre soggetti non sportivi e significativamente più anziani di Schwazer.

La media dei valori di concentrazione stimati nelle quattro aliquote di Schwazer relative al prelievo dell'1.01.2016 si pone, dunque, ben al di sopra di qualsiasi altro dato rilevato, attestandosi a quasi 11.000 picogrammi per microlitro (10.917 per la precisione), oltre 2.000 picogrammi in più della misura più alta riscontrata nelle analisi (diverse centinaia) effettuate nel corso del triennio.

Come detto si tratta di una stima che presenta un margine di errore per difetto del 10 %, ciò significa che la concentrazione effettiva del DNA all'1.01.2016 poteva essere uguale o superiore a questi valori, ma mai inferiore.

Ciò significa, indiscutibilmente, che il valore di concentrazione del DNA risultato presente nell'urina prelevata ad Alex Schwazer l'1.01.2016 era sensibilmente al di sopra (di almeno 2.155 picogrammi per microlitro) al valore estremo riscontrato, dunque ben al di fuori della curva di distribuzione tracciata.

Come detto tale curva ci fornisce una distribuzione probabilistica della popolazione e più ci si avvicina agli estremi più si riduce la probabilità di trovare rilevazioni che si

collocano in quell'area.

Come esemplificato dal dato relativo all'altezza degli individui di persone alte 2,51 m ce n'è una sola al mondo: è l'estremo superiore della gaussiana.

In relazione alla concentrazione del DNA l'estremo superiore della gaussiana si colloca ad 8762 pg/ μ l, laddove la concentrazione media delle 4 aliquote di Schwazer dell'1.01.2016 si attesta a 10.917 pg/ μ l: quindi un valore ben superiore (quasi il 25 % in più) rispetto al dato più elevato.

Ecco perché è scientificamente rigoroso parlare di anomalia ed è inaccettabile che il Pubblico Ministero, evidentemente accondiscendendo alle obiezioni (come si vedrà del tutto infondate) dei consulenti di Y e X, nessuno dei quali, a quanto risulta, è laureato in statistica, ponga questo termine fra virgolette, ma ciò, come si vedrà, ben si spiega per gli artifici posti in essere da Y e dai suoi consulenti nel tentare di screditare quei dati.

Prima di esaminare nel dettaglio queste obiezioni e di saggiare quindi la resistenza di questo dato, occorre fare un'ultima osservazione: il dato estremo riscontrato (8762 pg/ μ l) si discosta notevolmente da tutti gli altri, incluse le due rilevazioni sopra i 5.000 picogrammi per microlitro, che rappresentano anch'esse un valore più che doppio (cioè oltre il 100 % in più) rispetto alla più alta delle altre rilevazioni.

La più alta di queste due misurazioni raggiungeva i 5.190 pg/ μ l rispetto ai quali 8762 pg/ μ l rappresenta un incremento del 69 % circa.

È probabile quindi che già i due valori sopra i 5.000 rappresentino una concentrazione non più fisiologica ma patologica, cioè frutto, con buona probabilità, di uno stato infiammatorio che ha comportato un forte decadimento cellulare all'interno delle vie urinarie e questo vale, a più forte ragione, per il valore più alto.

In termini diversi potremmo dire che probabilmente i valori rilevati più alti e devianti rispetto alla media rappresentano essi stessi anomalie che trovano spiegazione in stati patologici.

Non diversamente gli estremi della curva di distribuzione relativa alle altezze degli individui, che abbiamo utilizzato come mero esempio di riferimento, non rappresentano situazioni fisiologiche, ma peculiarità genetiche (nanismo e gigantismo) che hanno comportato una crescita ridottissima o, all'opposto, abnorme.

Pretendere, perciò, di riferirsi ai valori estremi della gaussiana, come fa il consulente di X, come se si trattasse di valori medi è, perciò, metodologicamente scorretto.

*

3. LA MANCATA Sperimentazione sugli effetti del DOPING

Nella memoria Y del 14.02.2020 (pag. 21 e ss.), come già nella nota di A16 del 10.12.2019, si affermava l'impossibilità di Y di consegnare al perito provette (anonime) relative ad atleti risultati positivi al testosterone perché Y non sarebbe titolare di campioni, di proprietà di enti terzi (i laboratori accreditati Y), perché i campioni positivi vengono distrutti in tempi rapidi a differenza di quelli negati-

vi e perché consegnandoli essa violerebbe la *privacy* degli atleti che hanno prestato il loro consenso al trattamento dei campioni solo per finalità antidoping e non di ricerca.

Di segno analogo le considerazioni di **X**.

La questione ha una rilevanza piuttosto marginale, visto che vi è una serie di circostanze concrete, precise e concordanti che fanno ritenere improbabile il fatto che Schwaizer avesse fatto ricorso ad una singola dose di testosterone o a più microdosi per un brevissimo lasso temporale e ancor più improbabile il fatto che una tale ipotetica, così limitata assunzione, potesse aver provocato come effetto collaterale la notevole concentrazione di DNA riscontrata nei campioni dell'1.01.2016.

Si è visto come lo stesso "consulente" di **Y**, prof. A8, non creda affatto a questa ipotesi ed anzi approfitti dell'assenza di qualsiasi evidenza logica in tal senso per definire del tutto illogica la sperimentazione affidata al perito (cfr. pag. 9 della prima "consulenza").

L'assenza di qualsivoglia prova scientifica a sostegno di questa ipotesi, che dunque è puramente astratta e le conclusioni sul punto dello stesso consulente di **Y** (cfr. pag. 9 della consulenza prodotta all'udienza del 14.09.2020: "*L'iniziativa inoltre non ha un sufficiente razionale scientifico (non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule)*") fanno dunque pensare che il reale motivo del rifiuto di **Y** e **X** di collaborare fornendo, in forma del tutto anonima (come richiesto), le provette in questione, fosse in realtà motivata dalla piena consapevolezza che l'esito della sperimentazione sarebbe stato negativo ed avrebbe, con ogni probabilità, indotto a scartare in modo definitivo tale ipotesi.

A prescindere da questo, qui preme unicamente mettere in luce che i tre motivi addotti per non consegnare le provette sono solo apparenti e finalizzati a poter tenere in piedi quest'ipotesi, ancorché puramente astratta in quanto non basata su alcun elemento concreto (ed anzi smentita per quanto si è testé indicato sul brevissimo periodo – 11.12.2015 – 23.01.2016, in cui l'indagato avrebbe potuto teoricamente assumere le microdosi), come alternativa alla manipolazione.

Si rimanda in proposito alle considerazioni già ampiamente esposte nel corso di questa ordinanza.

Escluso in concreto che l'ipotetica assunzione di testosterone possa spiegare l'elevatissima concentrazione del DNA presente nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016 pur a due anni e due mesi dal suo congelamento, la residua rilevanza dell'argomento è unicamente in relazione al fatto che **Y** e **X**, pur perfettamente consapevoli del fatto di aver esse stesse impedito di provare la non incidenza del testosterone sulla concentrazione del DNA avendo rifiutato di fornire aliquote anonime con una quantità anche minimale di urina di soggetti dopati, hanno invocato, proprio sulla base della mancata sperimentazione sul punto, il rinvio a giudizio dell'indagato.

Esaminiamo, quindi, brevemente la questione.

Il primo argomento di **Y** è che la proprietà dei campioni sarebbe dei singoli laboratori accreditati **Y**: la tesi è singolare visto che ai laboratori i tamponi vengono inviati unicamente per l'effettuazione delle analisi antidoping e per la conservazione

degli stessi e non certo per una questione di proprietà. La tesi è peraltro in contrasto con quanto affermato da X, che in sede di opposizione innanzi alla Corte d'Appello di Colonia aveva sostenuto di esserne la proprietaria e che essi dovessero rimanere presso il laboratorio in vista di eventuali future cause civili, il che appare anche in netto contrasto con l'asserita celere distruzione dei campioni positivi.

Lo scrivente aveva chiesto la consegna ad entrambe, sicché se la proprietà è di X come da essa stessa affermato nel corso del presente giudizio, nulla ostava alla consegna degli stessi se non la volontà di non consegnarli.

D'altronde proprio la presente vicenda ha eloquentemente dimostrato come Y e X disponessero liberamente dei campioni prelevati all'imputato, positivi o negativi che fossero, inviandoli da un laboratorio ad un altro (senza che nessuno facesse questione sulla proprietà degli stessi) anche per analisi diverse da quelle strettamente tossicologiche *antipoding*, come i campioni (negativi) di Schwazer inviati per ordine di Y dal laboratorio di Roma a quello di Losanna per analisi genetiche, per giunta infischiansene totalmente della tanto sbandierata *privacy* di cui ora (apparentemente) si fa paladina, visto che l'indicazione della provenienza, "Racines", rendeva il campione immediatamente e inequivocabilmente riferibile ad Alex Schwazer e infischiansene persino del fatto che vi fosse un incidente probatorio già in corso, salvo poi pretendere che i dati emersi in quell'analisi, pur mai adeguatamente documentati, venissero acquisiti nel presente giudizio per cercare di smentire l'anomalia del valore della concentrazione del DNA emersa dalla perizia.

Anche la circostanza di non poter più disporre dei campioni perché distrutti a breve termine fa un po' sorridere: basti ricordare le pressioni dell'avv. A5 di X sul laboratorio di Colonia, il primo di riferimento di Y anche per le controanalisi di campioni risultati positivi al doping in altri continenti, affinché i campioni di Schwazer ed in particolare il campione B non venissero consegnati al perito (al punto di indicare falsamente che conteneva appena 6 ml e di tentare poi, fino all'ultimo, di consegnare una provetta diversa benché si trattasse proprio del campione che, per espressa ammissione della stessa X è posto a garanzia dell'atleta);

Messaggio inviato alle 15:40 del 20.02.2017

DA: A5

A: A4

" A4

Sembra che il laboratorio sia abbastanza restio nel sostenere l'importanza che i campioni restino nei laboratori Y, ecc.

A questo proposito, hanno affermato che il campione non era stato nemmeno messo da parte per la conservazione a lungo termine. È giusto?
Sarebbe facile richiedere la conservazione a lungo termine".

Messaggio inviato alle 15:49 del 20.02.2017

DA: A4

A: A5

"Ciao A5

si rendono conto di essere parte del complotto contro A.S. e delle potenziali conseguenze per loro? A10 probabilmente ha bisogno di più informazioni sui retroscena.

No, non abbiamo chiesto espressamente che questo campione fosse conservato in un impianto di conservazione a lungo termine, ma possiamo chiederlo se necessario".

Quindi A4 (senza alcuno scrupolo morale) ha confermato al legale A5 che all'occorrenza bastava chiedere e il laboratorio avrebbe fatto quanto ordinato.

In effetti, poi, è bastata poi una semplice telefonata a A10 per ottenere subito la conservazione a lungo termine:

Messaggio inviato il 20.02.2017 alle ore 16:26

DA: A5

A: A4

"Penso di essere riuscito a convincerli. Ho detto che dovrebbero considerare che il campione dovrebbe essere conservato a lungo termine.

Sono contenti di istruzioni verbali in tal senso.

A5

Queste mail, la cui utilizzabilità e la cui piena autenticità è stata sopra dimostrata, comprovano inequivocabilmente come X disponesse a piacimento dei campioni di cui oggi vorrebbe farci credere di non poter disporre: bastava una semplice telefonata del legale A5 !

Ancor più risibile l'argomento della tutela della *privacy*. Si è già visto innanzitutto che in relazione ad entrambi i campioni dell'indagato di cui si è discusso nel presente procedimento (quello positivo dell'1.01.2016 e quello negativo del 27.06.2016), cioè nel 100 % dei casi che si sono potuti verificare nel presente procedimento, il trasporto al laboratorio o da un laboratorio ad un altro è avvenuta in patente violazione della *privacy* perché la riferibilità dei campioni a Schwazer era resa immediata dall'indicazione della provenienza, mentre il diretto interessato era lasciato all'oscuro di tutto.

Inoltre la stessa Y dichiara che l'atleta sottoscrive una liberatoria in cui autorizza il trattamento dei campioni di urina per finalità *antidoping*.

Se così è non si vede davvero perché una piccola aliquota di questi campioni non possa essere utilizzata in un processo penale che ha esattamente lo scopo di accertare se Alex Schwazer si fosse dopato oppure o se la sua urina, come da lui sostenuto, fosse stata manipolata.

Oltre tutto le aliquote sono state richieste in forma del tutto anonima, munite unicamente di un codice, sicché parlare di *privacy* è talmente incoerente con il comportamento che in concreto si è potuto constatare da apparire semplicemente ridicolo.

La cosa più paradossale di questa asserzione è però il fatto che *Y* e *X* si ergano a tutori della *privacy* altrui: il diritto a dolersi di una del tutto ipotetica lesione della propria *privacy*, come detto esclusa a priori dall'anonimato dei campioni, spetta eventualmente agli atleti ed esclusivamente ad essi non certo ad enti terzi.

Si tratta, quindi, di un argomento palesemente pretestuoso che disvela ulteriormente e definitivamente la realtà dei fatti: la precisa volontà di *X* e *Y* di non collaborare nell'indagine che contraddice un non meno preciso impegno scritto assunto per conto di *Y* dal suo A16

Esso configura quindi, al tempo stesso, anche un venire *contra factum proprium*.

Anche se fosse vero che i campioni d'urina di soggetti positivi al testorone non ancora distrutti sono pochissimi, cosa che appare smentita dalle liste ufficiali fornite dalla difesa Schwazer, aver fornito anche quei pochi campioni, peraltro in forma anonima e in quantità esigua, sarebbe stato un indubbio segnale di collaborazione.

Se non si è inteso consegnare neppure i 6 campioni, che asseritamente sarebbero gli unici non ancora distrutti (in questo caso non vi è stata telefonata di A5 o di

A4 per una custodia a lungo termine perché l'etica e il rispetto della *privacy* glielo impedivano) è il segno più evidente del fatto che sapendo bene che, parafrasando il consulente di *Y*, i dopati non urinano più cellule, si voleva impedire l'espletamento di questa prova perché l'ipotesi potesse rimanere in campo ed essere sbandierata come spiegazione alternativa alla manomissione.

Si è già visto che le circostanze concrete impediscono comunque una tale deduzione.

Come già osservato, la mancata collaborazione di *Y* e *X* e la violazione dell'impegno espressamente assunto da *Y* non sono giuridicamente irrilevanti.

Per il principio di vicinanza della prova la mancata assunzione di questa prova deve rimanere a loro carico nel senso che esse non possono giovarsene: è cioè fatto divieto a chi ha impedito l'acquisizione di una prova invocare *contra reum* la mancata acquisizione della prova stessa.

In altre parole se sotto il profilo della verità sostanziale è estremamente improbabile che l'ipotetica assunzione di una o di pochissime microdosi abbiano determinato un così drastico aumento della concentrazione del DNA, sul piano della verità processuale questa ipotesi, per il principio di vicinanza della prova, non può neppure essere considerata in danno dell'indagato cui le controparti, con il proprio comportamento ostruzionistico, hanno impedito di fornire quella prova.

*

4. LE OBIEZIONI MOSSE DAI CONSULENTI DI PARTE

4.1 I TENTATIVI DI NEGARE L'ANOMALIA DELLA CONCENTRAZIONE

Il dato della notevole concentrazione del DNA presente nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016, come detto emerso incidentalmente in corso di perizia, è stato subito colto come punto focale, vero e proprio centro di gravità dell'intero procedimento dagli stessi legali e dai consulenti delle persone offese non meno che da quelli dell'indagato.

La ragione di ciò è evidente e la si è già illustrata: una così elevata concentrazione può spiegarsi agevolmente come la conseguenza di una manipolazione della provetta, finalizzata a far concentrare il testosterone e a far risultare la positività dell'atleta.

È proprio la portata deduttiva che deriva da questo dato che spinge le parti ad enfatizzarlo (la Difesa) o a cercare di demolirlo (legali e consulenti di X e Y).

È quindi necessario esaminare partitamente le singole osservazioni pretesamente "demolitorie".

L'unico che ha portato argomenti degni di nota e nel rispetto del contraddittorio è il Prof. A13, consulente di X sin dal principio, che (a differenza dei consulenti nominati a posteriori da Y per sparare a zero fuori dal contraddittorio), pur riconoscendo il rigore scientifico della perizia, ha cercato di ridimensionare questo dato, da lui ritenuto più elevato degli altri riscontrati durante la sperimentazione ma non anomalo: *"La sperimentazione del A7 che ribadisco è stata condotta con rigore scientifico e professionalità dimostra che la quantità di DNA rilevata nell'urina di Alex Schwazer poteva essere superiore al momento del prelievo ma che debba ritenersi un valore riscontrabile nella popolazione umana (di fatto riscontrato dallo stesso perito) e documentata dalla letteratura scientifica"*.

Diverso invece il giudizio dei consulenti "postumi" A8 A9 che definiscono "solido" e "affidabile", nonché di "straordinaria importanza" solo quella parte della perizia che torna favorevole alla tesi di Y, cioè quella afferente al rinvenimento del solo DNA dell'indagato, mentre denigrano (con valutazioni che, come si vedrà, nulla hanno di scientifico) tutte le altre parti della perizia in quanto sfavorevoli a detta tesi.

Il ragionamento del Prof. A13 si incentra sul fatto che all'estremo superiore della famosa curva di distribuzione simile ad una gaussiana troviamo un valore di 8762 pg/ μ l che egli postula essere comparabile con quello medio dei campioni di Schwazer dell'1.01.2016.

Si è già osservato però come, statisticamente, le posizioni all'estremo della gaussiana siano quelle in assoluto più rare ed improbabili, proprio come più rari sono i nani ed i giganti nell'esempio relativo all'altezza della popolazione.

Già questo dato, quindi, evidenzia di per sé la debolezza dell'osservazione del Prof. A13, visto che in tutte le altre rilevazioni effettuate dal perito, l'urina di Alex Schwazer presentava valori di poche decine di picogrammi per microlitro perfettamente in

linea con la media della popolazione.

Se i suoi valori, relativi a più prelievi ripetuti nel tempo, sono tutti sul picco della gaussiana, perché quello relativo al prelievo dell'1.01.2016 presentava una concentrazione che, facendo la media delle 4 aliquote, doveva necessariamente essere \geq (maggiore o uguale) a 10.917 pg/ μ l?

Se il valore fisiologico di Schwazer, pur a distanza di oltre due anni da quel prelievo, è perfettamente nella media della popolazione, come mai quello registrato in quel singolo prelievo si collocava, e non di poco, oltre il margine estremo della gaussiana?

Si è detto, infatti, come il valore di 10.917 pg/ μ l sia solo apparentemente non lontano da quello di 8762 pg/ μ l: in realtà rappresenta una quantità in aumento di ben 2.155 pg/ μ l, pari al 29 % rispetto ad un valore che non solo è già da solo estremamente altro e lontanissimo (centinaia di volte) dal picco della gaussiana e perciò stesso raro, ma che si discosta esso stesso notevolmente da tutti gli altri.

Un incremento del 29 % rispetto all'estremo della gaussiana non è cosa da poco e appare, statisticamente, estremamente improbabile.

Ciò vale a più forte ragione se si considera che lo stesso valore di 8762 pg/ μ l appara lontanissimo da tutti gli altri riscontrati con un incremento del 69 % rispetto alle due rilevazioni più vicine, le quali a loro volta si discostavano dai valori ad esse più vicini di oltre il 100 %!

Inoltre il valore in questione si riferiva ad un soggetto che è di ben 10 anni più vecchio rispetto ad Alex Schwazer (e non è cosa da poco) il quale pratica poca attività sportiva, mentre la sperimentazione ha dimostrato come gli atleti, *in primis* quelli giovani, nella cui categoria l'allora neo trentunenne Alex Schwazer indubbiamente si collocava, si situino nella media o al di sotto della media della popolazione.

Questo rende il dato ancora più strano.

Si è detto che, con ogni probabilità, il quarantunenne che presentava la concentrazione di 8762 pg/ μ l, vista la distanza da tutte le altre rilevazioni, presentava una qualche patologia, forse un'infiammazione delle vie urinarie, atta a spiegare un decadimento cellulare molto maggiore rispetto a quello riscontrato in tutti gli altri. In altri termini: quel valore così lontano dalla media è esso stesso una anomalia da spiegare probabilmente con uno stato patologico.

A tutto concedere, quindi, rispetto all'osservazione formulata dal prof. A13, dovrebbe ipotizzarsi anche per Schwazer una qualche patologia e per giunta in misura ancor più severa rispetto a quella che doveva affliggere il quarantunenne con 8.762 pg/ μ l.

In effetti, in astratto, non può escludersi in via assoluta l'ipotesi che, analizzando un campione molto più grande di popolazione o restringendo il campo a soggetti che presentano patologie delle vie urinarie, possano trovarsi valori anche più elevati rispetto a quello che presentava il quarantunenne in questione e forse anche maggiori rispetto a quello che, secondo la stima predittiva, doveva avere Schwazer l'1.01.2016.

Occorre però osservare, e non è cosa da poco, che innanzitutto quest'ultima è una

mera ipotesi priva di riscontro concreto (e il riscontro concreto non può essere ovviamente rappresentato proprio dal prelievo relativo a Schwazer e men che meno da quello successivo del 27.06.2016, prodotto a sorpresa da Y e non adeguatamente documentato, come accertato dal perito) ma soprattutto e prima ancora che l'ipotesi della patologia, per quanto astrattamente possibile, pare da escludere in concreto.

Agli atti vi è, infatti, copiosissima documentazione medica relativa ai controlli cui Alex Schwazer si sottoponeva settimanalmente presso un ospedale di Roma.

È inoltre rimasto incontestato e dunque pacifico il fatto che l'1.01.2016, dopo il prelievo d'urina per cui è causa, Schwazer abbia fatto quaranta chilometri di marcia, segno evidente del fatto che si sentiva benissimo e non aveva sintomi di sorta.

Ipotizzare una patologia asintomatica sfuggita a tutti i severi e frequentissimi controlli medici cui l'atleta volontariamente si sottoponeva appare, in concreto, assai improbabile, per non dire inverosimile, tant'è che è dato per pacifico dalla stessa X il fatto che egli non avesse patologie: così testualmente a pag. 9 della memoria depositata il 26.10.2020 "... il dato ormai pacifico dell'assenza di patologie note all'atleta non è mai stato contestato dalla difesa dell'indagato che, al contrario, l'ha più volte confermato".

Ecco perché l'obiezione sollevata dal Prof. A13, ad un esame rigoroso, non è in grado di inficiare minimamente il carattere del tutto anomalo di quella concentrazione.

Innanzitutto non è corretto minimizzare la stima ottenuta tramite il modello predittivo elaborato dal perito, affermando che "La sperimentazione condotta dimostra che è plausibile ammettere che la concentrazione dell'urina al momento del prelievo fosse maggiore".

Ciò in primo luogo per la dimostrata notevolissima incidenza del decorso del tempo, laddove la sperimentazione ha dimostrato, a due anni dal prelievo, un decadimento di oltre il 90 % del DNA presente in tutti i campioni: dire che doveva essere maggiore è per ciò stesso estremamente riduttivo per non dire eufemistico.

Inoltre la possibilità di verificare l'esattezza del modello avendo i dati relativi al momento del prelievo per tutti gli altri prelievi ad eccezione del solo prelievo 1.01.2016, ha consentito di dimostrare come la previsione del modello fosse esatta nel 90 % dei casi ed errata *per difetto* nel restante 10 %, il che di per sé dimostra che la concentrazione realmente presente nel campione d'urina prelevato ad Alex Schwazer l'1.01.2016 doveva essere necessariamente *uguale o maggiore* a quella stimata.

Non è scientificamente corretto, quindi, affermare vagamente "che la concentrazione dell'urina al momento del prelievo fosse maggiore", laddove sappiamo, invece, con certezza che doveva necessariamente essere \geq (maggiore o uguale) a 10.917 pg/ μ l.

Men che meno è corretto prendere a riferimento quella delle 4 aliquote che presentava il valore più basso (l'aliquota A con un valore di 3.245 pg/ μ l, ignorando le altre tre tutte superiori ai 10.000 pg/ μ l: tutte le aliquote, infatti, provengono da un'unica minzione e le differenze si spiegano per il fatto che nel formare le singole aliquote una quantità maggiore o minore di DNA è finita nell'una o nell'altra.

Non si può prescindere, quindi, da un valore medio della concentrazione presente nelle singole aliquote e questo è, come detto, ampiamente superiore rispetto a quello emerso in tutti gli altri prelievi, inclusi quelli relativi allo stesso Schwazer: lo è di centinaia di volte rispetto alla media della popolazione e comunque del 29 % rispetto al valore più alto riscontrato (che a sua volta si discostava del 69 % rispetto ai dati più "vicini").

L'osservazione del Prof. A13, giusta la quale "*I dati assoluti e certi, non quelli stimati (che hanno peraltro notevoli intervalli di confidenza) bensì quelli osservati, dimostrano che è possibile rilevare valori simili o anche superiori di concentrazione di DNA nell'urina umana rispetto a quanto osservato per il sig. Alex Schwazer (campioni n: 109, 107, 133, 117, 130, 108)*", è, quindi, palesemente erronea e metodologicamente non corretta.

Come detto, oltretutto, l'intera analisi statistica è stata autonomamente elaborata e validata da un docente di statistica e dalla sua assistente e precisamente dal Prof.

A14

e dalla sua assistente,

A15

Non è corretto, inoltre, invocare il fatto che "*Non è stato inoltre possibile verificare se l'assunzione di sostanze dopanti possa aumentare la concentrazione di DNA nelle urine*".

Come si è già detto questa verifica è stata impedita da Y e X con argomenti tanto pretestuosi quanto infondati e contravvenendo all'impegno espressamente assunto da Y di collaborare.

Da un lato esse, proprio perché hanno impedito la sperimentazione, non sono legittime ad invocare la mancata sperimentazione come pretesto per chiedere il rinvio a giudizio di Schwazer e dall'altro non vi è alcun elemento di riscontro a sostegno di questa ipotesi che è ritenuta erronea dallo stesso consulente "postumo" di Y, A8

, il quale espressamente afferma che "*L'iniziativa inoltre non ha trovato un sufficiente rationale scientifico (non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule)*", cfr. pag. 9 della consulenza d.d. 14.09.2020.

Questa ipotesi era stata formulata in astratto solo per una questione di completezza, prevenendo una possibile eccezione in tal senso di Y e X e non già perché si fosse realmente convinti che il doping potesse avere una qualche reale incidenza sulla concentrazione del DNA ma semmai con lo scopo di verificare in concreto la sbandierata disponibilità dei predetti enti a collaborare.

A tagliare la testa al toro sta però il fatto, assolutamente indiscutibile, che l'unica positività accertata è quella dell'1.01.2016, laddove i prelievi del 10.12.2015 e 24.01.2016 erano perfettamente nella norma. Si sarebbe trattato quindi di un'unica microdose rilevata unicamente in sede di controanalisi tre mesi più tardi.

Anche congetturando, in via del tutto ipotetica, che Schwazer in tutto il periodo intermedio (11.12.2015 – 23.01.2016) abbia assunto microdosì di testosterone, è palesemente inverosimile che un'assunzione così contenuta (il sistema delle microdosì preve-



de appunto l'assunzione di un dosaggio bassissimo e costante di testosterone) e così limitata nel tempo possa avere comportato un così intenso decadimento cellulare e, dunque, un aumento della concentrazione del DNA quale quello stimato.

L'ipotesi è, quindi, da scartare in quanto inconsistente e manifestamente illogica, tanto più che la stessa X , citando fonti autorevolissime, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità, ha evidenziato l'assoluta inefficacia di un'assunzione di microdosì per un così breve lasso temporale: *"Gli androgeni anabolizzanti, come il testosterone, per essere efficaci devono essere assunti per periodi prolungati insieme ad un rigido regime di allenamento. Gli atleti sfruttano la persistenza dell'effetto della sostanza sulla prestazione agonistica, che perdura anche per settimane dopo l'interruzione dell'assunzione, assumendo cicli di testosterone in fase di allenamento"* (cfr. pag. 11 della memoria depositata il 26.10.2020).

Tanto ciò vero che per sostenere la richiesta di un rinvio a giudizio, il legale di X è costretto a ipotizzare che l'atleta, spaventato dal controllo a sorpresa dell'1.01.2016, avesse smesso di assumere le microdosì: se già l'ipotesi che nel periodo 11.12.2015 – 31.12.2015 l'atleta avesse assunto microdosì è meramente congetturale, visto che l'unica positività accertata è quella dell'1.01.2016, siamo qui alla "congettura sulla congettura", peraltro palesemente smentita dal fatto che Schwazer veniva controllato anche più volte al mese ed aveva saputo della positività, emersa unicamente in sede di controanalisi, solo quasi 6 mesi più tardi, sicché non è dato davvero comprendere di cosa avrebbe dovuto, nel frattempo, spaventarsi, come anche il Pubblico Ministero ha giustamente rilevato.

Concludendo sul punto, l'ipotesi che valori di concentrazione del DNA quali quelli riscontrati nell'urina di Schwazer siano potenzialmente riscontrabili in altri individui, come afferma il Prof. A13 , è senz'altro possibile, ma ciò solo a condizione di ipotizzare una qualche patologia che, invece, nel caso concreto pare da escludere. Ciò a più forte ragione visto che tutte le analisi condotte sull'urina prelevata dall'indagato si sono attestate perfettamente nella media, dunque su valori centinaia di volte inferiori: solo una patologia in essere all'1.01.2016 o la manipolazione del campione avrebbero potuto comportare un così cospicuo innalzamento della concentrazione del DNA.

In concreto, tuttavia, l'ipotesi di una patologia asintomatica e tale da provocare una così elevata concentrazione appare estremamente improbabile.

*

4.2 LA CONCENTRAZIONE RELATIVA AL CAMPIONE PRELEVATO IL 27.06.2016 E FATTO ANALIZZARE IN SEGRETO DA Y A LOSANNA E LA TABELLA DEI ELABORATA DAI CONSULENTI Y .

Quando, nell'ambito delle analisi sul DNA, è emerso il dato relativo alla concentrazione, Y , che evidentemente ne aveva ben compreso la pericolosità, ha cercato da subito di correre ai ripari e lo ha fatto con la strategia che ha caratterizzato la sua difesa durante tutto l'incidente probatorio, cioè violando il contraddittorio.

Il suo legale, infatti, ha atteso l'udienza del 12.09.2019 in cui avrebbe dovuto chiudersi l'incidente probatorio, per produrre un'analisi che Y aveva fatto effettuare dal laboratorio di Losanna nell'ottobre 2017 (cioè due anni prima), su un campione d'urina prelevato ad Alex Schwazer il 27.06.2016 e risultato negativo.

La violazione del contraddittorio è stata quindi triplice:

- a) Perché l'analisi è stata effettuata su richiesta di Y ad incidente probatorio in corso (era stato aperto con l'udienza del 17.01.2017),
- b) Dell'iniziativa né lo scrivente giudice, né il perito e neppure il diretto interessato erano stati informati;
- c) Per produrre tale analisi si è a bella posta attesa l'udienza del 12.09.2019, benché la questione dell'elevatissima concentrazione del DNA fosse divenuta centrale da alcuni mesi e benché l'analisi risalisse all'ottobre 2017, cioè fosse nella disponibilità di Y da quasi due anni;

La ragione di questa tempistica è, evidentemente, di ordine strategico: si voleva smentire l'anomalia del dato con un colpo a sorpresa, sferrato subito prima della chiusura dell'incidente probatorio, onde impedire alla controparte, cioè alla difesa dell'indagato, e allo stesso perito di poter prendere compiutamente posizione.

La manovra risultava però sin da subito molto maldestra, perché da un lato la documentazione presentata in relazione a questa analisi era estremamente lacunosa e priva persino dell'indicazione della scala di riferimento (lacuna questa davvero clamorosa, tanto più per analisi di quel livello) e dall'altro perché appariva davvero singolare il fatto che un'analisi sulla concentrazione del DNA fosse stata disposta già nell'ottobre 2017, cioè mesi prima che si scoprisse l'elevatissima concentrazione di DNA che connotava l'urina prelevata l'1.01.2016 e che il dato della concentrazione divenisse d'interesse.

I dubbi emersi ed i chiarimenti che Y avrebbe dovuto fornire venivano così riassunti dallo scrivente nell'ordinanza del 16.10.2019:

"Vale la pena riassumere di seguito quali siano i dubbi e le questioni che tale documentazione postula:

- *L'analisi è stata condotta a perizia in corso, in maniera del tutto autoreferenziale e fuori del contraddittorio;*
- *Il campione non era anonimo ma reso immediatamente riconoscibile dall'indicazione della località ("Ratschings");*
- *Dell'analisi non vi è alcuna documentazione tecnica né vi sono riferimenti che a tale documentazione possono far risalire. Il dato viene riferito in forma narrativa in una breve nota tecnica;*
- *Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento, e dunque, anche solo per questo, tecnicamente inaccettabile;*
- *Il risultato numerico, ove dovesse essere relativo alla stessa scala di riferimento, adottata in perizia, cioè la concentrazione di DNA per 1 ml, sarebbe estremamente*

anomalo, pari se non superiore a quello che ci si aspetterebbe di trovare nel sangue, stando ad una prima valutazione del perito all'udienza del 12.09.2019, e necessiterebbe, comunque, di una valida spiegazione scientifica;

- *Il dato più sorprendente, tuttavia è rappresentato dal fatto che Y si ponesse il problema della concentrazione del DNA di Schwazer già ai primi di ottobre del 2017 (o addirittura prima quando ha disposto l'effettuazione dell'analisi presso il laboratorio di Losanna), allorché i campioni di urina non erano stati neppure consegnati al A7 (la consegna avverrà il 7.02.2018) ed un tale problema non si era mai proposto. La questione dell'eccessiva concentrazione del DNA emergerà, del tutto inaspettatamente (l'indagine era focalizzata, infatti, sull'accertamento dell'eventuale presenza di DNA altrui) solo molti mesi più tardi e solo il supplemento di perizia depositato il 3.09.2019 ha dimostrato che tale concentrazione è anomala.*

Naturalmente è possibile che il dato emergesse nell'ambito di analisi ad altro finalizzate, ma un tanto richiede, evidentemente, di essere documentato.

La possibilità di acquisire tale documentazione, tanto più perché trattasi di analisi condotte in corso di perizia ed in violazione del contraddittorio, presuppone necessariamente che la richiedente Y fornisca tutti i chiarimenti necessari in relazione ai dubbi sopra evidenziati e soprattutto alleghi l'intera documentazione riguardante l'analisi svolta e le sue finalità.

Occorre, inoltre, che Y chiarisca se questa analisi è stata effettuata anche in altri casi, fornendo all'uopo idonea documentazione, o rappresenti un unicum, illustrandone in ogni caso le ragioni tecniche.

L'acquisizione dei documenti in questione rimarrà, quindi, riservata fino a che lo scrivente non avrà ricevuto, oltre alla documentazione afferente all'analisi in questione (che come detto manca in toto) ed alle sue finalità, anche la documentazione di seguito indicata:

- *protocollo utilizzato per l'analisi;*
- *report dei risultati della strumentazione utilizzata per la quantificazione;*
- *foglio di lavoro del sistema gestionale relativo all'accertamento in parola (è presumibile, infatti, che Y richieda ai laboratori da essa accreditati rigorosi standard, afferenti al sistema di qualità, all'accreditamento, ecc.);*
- *documentazione relativa alla validazione interna dell'accertamento di quantificazione del DNA;*
- *documentazione relativa alla certificazione del laboratorio di Losanna e al suo accreditamento in merito alla quantificazione del DNA (anche in questo caso è difficile anche solo pensare che Y, adusa, come si è visto, a standard estremamente elevati, si possa affidare ad un laboratorio non certificato/accreditato);*
- *documentazione della catena di custodia "in ingresso" dell'urina oggetto dell'analisi (l'incombenza di produrre e trattenere tale documentazione dovrebbe es-*

- sere, infatti, cogente per tutti i laboratori accreditati Y);*
- *documentazione della catena di custodia "in uscita" dell'urina residuale ovvero documentazione della restituzione o distruzione della stessa (anche qui è, infatti, impensabile che Y possa consentire l'esportazione in un'altra nazione e/o la distruzione di campioni in modo arbitrario e non documentato)".*

Nel quarto punto della sopra riportata elencazione si adduceva appunto la mancanza del dato essenziale della scala di riferimento (*"Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento ..."*) e vi si faceva espresso riferimento pure nel punto seguente (*"Il risultato numerico, ove dovesse essere relativo alla stessa scala di riferimento, adottata in perizia, cioè la concentrazione di DNA per 1 ml ..."*).

È quindi semplicemente incomprensibile il fatto che oggi Y si dolga, nella propria memoria prodotta *dopo* la chiusura dell'incidente probatorio, di non essere stata richiesta di fornire prima tale dato, che essa ha voluto indicare per la prima volta solo in allegato a detta memoria del 30.10.2020, come essa stessa testualmente ammette.

A pag. 22 della predetta memoria Y, sottoscritta dall'avv. A1, si accusa infatti il perito di non aver voluto approfondire l'affidabilità dell'analisi di laboratorio e, precisamente, di non aver chiesto informazioni al laboratorio di Losanna: *"Se lo avesse fatto – bastava una semplice richiesta via email al laboratorio di Losanna – avrebbe immediatamente ricevuto la risposta allegata alla consulenza qui unita, risposta con la quale il dottor A17 fornisce esattamente quei dati sulla cui mancanza il A7 ha fondato il proprio affrettato e imprudente giudizio di inattendibilità della prova".*

Trattasi dell'ennesima **mistificazione della realtà**, visto che lo scrivente, dopo aver espressamente evidenziato, nei passaggi sopra riportati, questa lacuna fondamentale (cfr. testualmente *"Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento ..."*) aveva anche espressamente e più volte precisato, ove mai ve ne fosse stato bisogno, che era Y a dover fornire la documentazione necessaria e non certo il perito a doversela andare a cercare.

Infatti, una tale espressa richiesta emerge testualmente una prima volta nella premessa al quesito n. 4 (pag. 32 dell'ordinanza del 16.10.2019): *"Una volta che Y abbia prodotto la necessaria documentazione integrativa, richiesta dallo scrivente, per poter sciogliere la riserva circa la formale acquisizione dei documenti che il legale di Y ha chiesto di produrre agli atti all'udienza del 12.09.2019, voglia il perito esprimersi sui seguenti aspetti ...".*

Visto l'atteggiamento già in precedenza manifestato da quella difesa (pienamente confermato dallo sopra riportata affermazione), tuttavia, lo scrivente aveva ritenuto opportuno precisarlo un'altra volta (*repetita juvant*) al punto 3 delle richieste conclusive: *"Chiede ... 3. Che Y voglia fornire tutta la documentazione relativa all'analisi effettuata a Losanna ai primi di ottobre del 2017 sul campione d'urina prelevato ad Alex Schwazer il 27.06.2016 e alle sue finalità, corredata da ..."* (e seguiva una puntuale elencazione di documenti che dovevano appunto *corredare* quelli fondamentali inerenti l'analisi effettuata e la sua scala di riferimento, nonché la finalità perseguita dall'analisi).

Che così fosse era d'altronde ovvio, visto che era stata proprio Y a chiedere *in extremis*, all'udienza in cui il suo legale pensava si sarebbe chiuso l'incidente probatorio precludendo così di fatto ogni contraddittorio sul punto, l'acquisizione di quell'analisi e che lo scrivente si era riservato la decisione, riserva che poteva essere sciolta solo sulla base di quella documentazione, come del pari emerge testualmente dal primo dei due riportati passaggi dell'ordinanza.

Alla luce di questi dati testuali ed incontrovertibili delle due l'una; o l'avvocato A1 non ha letto l'ordinanza del 16.10.2019 e quindi non si è accorto di dover produrre *in primis* questo documento (oltre a quello sulla finalità dell'analisi), oppure il fatto che questo sia stato prodotto ancora una volta fuori del contraddittorio, dopo la chiusura dell'incidente probatorio, era proprio finalizzato ad impedire che il perito potesse prendere posizione sul punto, cioè frutto di una precisa, quanto deontologicamente discutibile scelta strategica.

Lo scrivente propende evidentemente per questa seconda interpretazione, peraltro confermata dallo sconcertante, quanto fragile tentativo di ribaltare la realtà, attribuendo al perito la mancata richiesta al laboratorio di Losanna.

A conferma di questa interpretazione vi sono due elementi non di poco momento.

Il primo è che per quanto incredibile possa sembrare, il documento che dovrebbe attestare quale fosse la scala di riferimento, cioè la quantità di urina, da cui era stato extrapolato il dato relativo alla concentrazione nell'analisi dell'ottobre 2017, reca la data del 29.10.2020.

Si tratta, infatti, di un nota inviata via *e-mail* al collega di A1, avv. A18, il 29.10.2020, in cui il dott. A17 attesta, ora per allora, quale fosse la quantità di urina da cui era partito (4 ml).

Il fatto stesso che non sia stato trasmesso e prodotto un documento originale dell'ottobre 2017 riportante la quantità, dimostra come un tale documento non esista e il A17 sia costretto ad offrire, sempre al di fuori di qualsiasi contraddittorio, la sua testimonianza ora per allora.

Se un tale documento vi fosse Y si sarebbe, ovviamente, precipitata a produrlo perché aveva tutto l'interesse a farlo. Il suo legale ha volutamente atteso la conclusione dell'incidente probatorio per produrre una memoria, indirizzata al Pubblico Ministero, in cui allegava un elaborato dei propri consulenti dell'ultim'ora, anch'esso fuori del contraddittorio, al quale era a propria volta allegata la nota in questione.

Il documento è stato quindi trasmesso come allegato dell'allegato il 30.10.2020 nella speranza che nessuno avrebbe controllato.

Ciò offre, quindi, la definitiva conferma di come il dato di riferimento essenziale per esaminare il valore della concentrazione del DNA, qual è appunto la quantità di urina da cui esso era stato estratto, mancava del tutto e si è cercato di sopperirvi, ora per allora, con una dichiarazione resa dal dott. A17 a tre anni di distanza.

Già l'enormità di questa lacuna, davvero incredibile per un laboratorio internazionale quale quello di Losanna, dimostra l'assoluta inattendibilità del dato, con buona pa-

ce dei neo-consulenti di Y che sulla base di quel dato (gli altri argomenti sono ancor più evanescenti, come si vedrà analiticamente) pretendono di inficiare la perizia del A7

Un dato mancante non può essere sopperito da una testimonianza del tecnico resa fuori dal contraddittorio ed a tre anni di distanza: nessun Tribunale al mondo accetterebbe una cosa del genere.

Il dato sulla concentrazione del DNA (14.013 pg/μl in un'urina congelata da un anno e mezzo) era peraltro manifestamente inverosimile, visto che (per effetto del decadimento dovuto al congelamento, al decorso del tempo e allo stress termico subito) presupporrebbe una concentrazione al tempo del prelievo superiore a 100.000 pg/μl, comparabile con quella del sangue o della saliva, come ha più volte ribadito il perito che sul punto non è stato contestato.

Potremmo fermarci qui, ma vi è un secondo elemento che balza agli occhi: la quantità di urina da cui il dato sarebbe stato ricavato, a voler credere alla dichiarazione postuma del dott. A17, sarebbe stata di 4 ml, dunque il quadruplo delle aliquote da 1 ml oggetto della perizia.

Anche dividendo il predetto valore per quattro, onde riportarlo alla stessa scala di riferimento della perizia (1 ml), tuttavia, si otterrebbe una concentrazione superiore ai 25.000 pg/μl che è talmente distante da tutti i valori riscontrati, inclusi quelli stimati per l'urina prelevata l'1.01.2016 (che già di per sé non paiono spiegabili se non in forza di una manipolazione del campione e concentrazione di tutto quanto vi era contenuto) da apparire, comunque, del tutto inverosimile.

Anzi se consideriamo che il campione del 27.06.2016, al momento dell'analisi (ottobre 2017) era congelato da un anno e quattro mesi e ipotizziamo, con stima prudentiale, che per il lungo tempo trascorso avesse subito un decadimento dell'80 % (la perizia ha dimostrato un decadimento mediano a 12 mesi dell'87 %), possiamo stimare la concentrazione originaria in 112.104 pg/μl su 4 ml di urina cioè 28.026 pg/μl su 1 ml, una concentrazione notevolmente superiore (+ 9 % circa) rispetto a quella (già di per sé inverosimile) di 25.780 pg/μl che A16 ha assunto essere quella massima rilevata presso il laboratorio di Losanna (cfr. pag. 2 della nota del 10.12.2019), senza peraltro in alcun modo documentare questa affermazione.

Anziché allegare la documentazione del laboratorio di Losanna da cui questo dato assolutamente emergerebbe, A16 nella nota testé citata, fa unicamente riferimento ad altra nota che sarebbe stata inviata al A7 dal consulente di Y A19 il 28 giugno 2018 e che si afferma essere prodotta anche nella sua traduzione come allegato 1.

Peccato che in allegato alla nota di A16 (che termina al foglio 1099) vi siano, in luogo del documento indicato, una nota del 18 maggio 2018 inviata allo stesso A16 con i commenti del dott. A17 sui possibili fattori di variazione della concentrazione del DNA, e la sua traduzione (fogli 1100 e 1101), cui seguono altre note del settembre e del dicembre 2019. Della nota assolutamente inviata al perito non vi è alcuna traccia!

Non solo nel suddetto allegato non vi è alcun accenno al dato di cui sopra (pretesa variabilità fino a 25.780 pg/ μ l) e alla sua asserita comunicazione al perito ma, curiosamente, manca anche la pagina 2 di detta nota (laddove il documento è privo della firma e delle conclusioni e reca in calce la chiara indicazione "Page 1/2"), ove probabilmente il dott. A17 entrava nel dettaglio e forniva i suoi dati. **È una dimenticanza casuale o questa pagina è stata omessa a bella posta perché conteneva dati che smentivano quanto affermato da A16 ?**

Che la dimenticanza non sia casuale sembra confermato dal fatto che, guarda caso, anche la traduzione (foglio 1101) reca solo la pagina 1.

Nella memoria di Y del 14.02.2020 si afferma, invece, che questo stesso dato (variabilità fino a 25.780 pg/ μ l) proveniente da un non meglio precisato "laboratorio di analisi" sarebbe stato comunicato direttamente all'attenzione dello scrivente giudice "e dunque del A7" già in data 26.09.2018 e non più, quindi, direttamente al perito il 18.06.2018 (pag. 25 della citata memoria).

Peccato che anche in tal caso non venga allegato questo documento e che dall'indice generale degli atti di causa non risulti alcuna produzione documentale nella data indicata, né in prossimità di essa.

Singolare è, inoltre, il fatto che vi si affermi che "*Lo studio rilevava che la variabilità della concentrazione di DNA in campioni prelevati anche al medesimo soggetto, è legata anche a numerosi fattori esogeni quali il livello di idratazione, l'ora del prelievo, le attività svolte dal soggetto, la quantità di urina espulsa ...*".

Infatti, questa notazione coincide, guarda caso, con quella che ritroviamo nella citata nota inviata a A16 il 18.05.2018 dal Laboratorio di Colonia, di cui ci è stata accuratamente omessa la pag. 2, che riportiamo dalla traduzione: "*esistono altre fonti di variazione (...) come (...) l'ora del giorno in cui è stata effettuata la raccolta dei campioni, la quantità di liquido bevuto dal soggetto, il numero di minzioni, l'attività della persona, lo status clinico, ecc.*" (cfr. foglio 1100). 

Appare quindi evidente che non solo questo famigerato dato (asserita variabilità fino a 25.780 pg/ μ l) non è mai stato in alcun modo documentato ma che vi sono evidenti discordanze fra quando e a chi sarebbe stato trasmesso e le risultanze documentali (indice generale), laddove è invece evidente che si faccia in entrambi i casi riferimento alla suddetta comunicazione a A16 del 18.05.2018, di cui però, per qualche ragione, non è mai stata fornita la pagina 2.

D'altronde se il laboratorio di Losanna era in possesso di questi dati che dimostrerebbero questa straordinaria variabilità fino a 25.780 pg/ μ l, come mai non se ne fa menzione alcuna né nella citata nota proprio del Laboratorio di Losanna del 18.05.2018 (di cui però non è mai stata prodotta la pag. 2), né nella nota inviata dallo stesso A16 all'avv. A18 1'11.09.2019 (cioè un anno e quattro mesi più tardi) che è allegata subito dopo al foglio 1103 (ove pure, per smentire l'anomalia della concentrazione, si citava invece l'analisi solo l'analisi di Losanna dell'ottobre 2017)?

Considerato che si era alla vigilia dell'udienza che avrebbe dovuto chiudere l'incidente probatorio e che A16 si rapportava proprio per questo con l'avv. A18

, come mai, se quel dato sulla variabilità davvero esisteva, non se ne faceva alcuna menzione? Eppure esso costituiva (asseritamente) il frutto di una serie di analisi (com'è del resto ovvio per l'accertamento di una variabilità) condotte a Losanna in data anteriore al 18.06.2018, cioè almeno oltre un anno prima, e quindi aveva una potenziale efficacia dimostrativa ben maggiore di quello di un singolo dato, per giunta manifestamente inverosimile, quale quello dell'analisi dell'ottobre 2017.

Come mai un documento *asseritamente* trasmesso al perito il 18.06.2018 (secondo A16) o direttamente alla cancelleria del giudice il 26.09.2018 (secondo il legale di Y) e non risultante agli atti non è menzionato né dallo stesso laboratorio di Losanna che quell'analisi sulla variabilità avrebbe condotto né dallo stesso A16 , che ne fa menzione la prima volta solo nella nota del 10.12.2019?

Tornando al dato dell'analisi dell'ottobre 2017 (14.013 pg/μl), è possibile, inoltre, che il laboratorio di Losanna, chiamato ad estrarre il DNA e non ad effettuare un test *antidoping*, abbia in realtà analizzato un precipitato, cioè un concentrato, e che questa circostanza sia stata sottaciuta proprio perché si voleva far credere che quel dato fosse omogeneo a quello emerso dalla perizia onde dimostrarne la normalità. La documentazione che è stata fornita in relazione a questa analisi è del tutto insufficiente per giungere a delle conclusioni certe e nella lettera di A16 si fa riferimento a circostanze che non sono state affatto documentate.

Tra l'altro, vi si afferma che l'analisi sarebbe stata originata dall'accusa di uno scambio di provette ipoteticamente avvenuta nel maggio 2010 ed emersa nel maggio 2017, si forniscono indicazioni sui tempi di conservazione dei campioni risultati positivi (che, peraltro, contrastano con quanto dichiarato innanzi alla Corte d'Appello di Colonia) e di quelli risultati negativi, e si afferma, come testé rilevato, che "*le concentrazioni di DNA sono estremamente variabili; infatti il Laboratorio di Losanna ha riportato concentrazioni fino a 25.780 pg/μl*", senza tuttavia documentare adeguatamente queste affermazioni che rimangono perciò totalmente autoreferenziali.

Valuterà il Pubblico Ministero, previa acquisizione, ove esistente, della documentazione a supporto, se esse sono veridiche o anch'esse false.

Se prendiamo il valore medio delle quattro aliquote relative all'1.01.2016 (10.917 pg/μl) un valore anche solo di 25.000 pg/μl è superiore rispetto a questo di ben il 230 %, ma anche rispetto al valore massimo stimato per una delle aliquote (18.969 pg/μl) è superiore di circa il 40 %, senza contare che non è corretto confrontare questi dati proprio perché vi è la fortissima possibilità, per non dire la certezza, che i valori di concentrazione riscontrati nell'urina prelevata l'1.01.2016, siano frutto di manipolazione dei campioni.

Il confronto va semmai fatto con quello più alto della curva di distribuzione, pari a 8.762 pg/μl, che come si è visto, discostandosi notevolmente da tutti gli altri (+ 69 % rispetto ai dati più vicini), era verosimilmente causato da una patologia del soggetto.

Rispetto a questo dato, un valore di oltre 25.000 pg/μl appare del tutto fuori scala (+ 300 % circa) e, dunque, statisticamente del tutto inverosimile, anzi impossibile!

Ipotizzare un valore del genere è come ipotizzare che possano esservi persone alte 3

metri.

Ciò senza contare il fatto che il perito aveva evidenziato una serie di lacune, alcuna delle quali davvero marchiane, della documentazione e della catena di custodia, non ultima l'ennesima violazione dell'anonimato visto che vi era, anche questa volta, l'indicazione del paese in cui vive l'atleta (Racines) che equivaleva a scrivere direttamente Alex Schwazer sulla provetta.

Y ha, peraltro, fornito alcune interessanti informazioni su questa singolare iniziativa con un atto in lingua inglese del 10.12.2019 a firma del A16 , di cui il legale di Y ha prodotto anche la traduzione in italiano.

In questa nota A16 , lo stesso che aveva formalmente impegnato Y a collaborare nell'indagine, dichiarava, in nome e per conto di Y :

- che Y non disponeva dei 50 campioni di urina relativi ad atleti che avessero assunto testosterone, adducendo una serie di fantasiose spiegazioni (di cui ci siamo già occupati);
- che i campioni positivi vengono distrutti “*in un tempo molto breve*” dopo l’analisi e la controanalisi una volta concluse le procedure *antidoping*;
- che invece i campioni negativi vengono conservati a lungo termine ove mai venissero scoperte nuove pratiche di *doping* che possano giustificare la rianalisi;
- che dalle analisi effettuate presso il laboratorio di Losanna emergerebbero concentrazioni fino a 25.780 pg/μl;
- che l’analisi effettuata nell’ottobre 2017 sarebbe stata originata da una segnalazione pervenuta a metà maggio 2017 circa un possibile scambio di provette in occasione di una gara dell’1.05.2010 cui aveva partecipato Alex Schwazer;
- l’analisi del DNA condotta a Losanna aveva consentito di escludere lo scambio;

È interessante notare come nessuna, ma proprio nessuna, di queste informazioni sia stata in alcun modo documentata. Il messaggio è dunque forte e chiaro: noi siamo Y , siamo al di sopra di qualsiasi possibilità di verifica o controllo e dovete fidarvi di noi.

- L'affermazione che i campioni positivi vengono distrutti “*in un tempo molto breve*” una volta concluse le procedure antidoping, contraddice espressamente quanto X e Y avevano dichiarato alla Corte d'Appello di Colonia, circa la necessità di conservare i campioni a lungo termine in vista di eventuali cause civili;
- Nessun documento riguardante le concentrazioni di DNA fino a 25.780 pg/μl risulta essere stato allegato, né prodotto successivamente e neppure è indicato quando dette analisi siano state compiute e sulla base di quali quantità di urina: oltre all'assoluta autoreferenzialità del dato, manca anche qui la scala di riferimento!
- Nessun documento è stato allegato in merito alla gara dell’1.05.2010 né alla presunta segnalazione dello scambio che sarebbe avvenuta ben 7 anni più tardi (“*a metà maggio 2017*”), né agli altri soggetti coinvolti;

Stante l'assoluta autoreferenzialità delle affermazioni è di fatto impossibile verificare se quanto affermato, per quanto singolare (un controllo ad oltre 7 anni dai fatti!), corrisponda a verità.

Quello che però appare evidente è che, se secondo i loro fantomatici dati sulle concentrazioni di DNA nelle urine, mai forniti a questo Tribunale, né risulta in altre sedi, la concentrazione potrebbe asseritamente arrivare sino ad un massimo di 25.780 pg/ μ l, cifra che rappresenterebbe l'estremo superiore della gaussiana, l'urina di Schwazer prelevata il 27.06.2016 ed analizzata un anno e quattro mesi più tardi, avrebbe dovuto collocarsi, come si è già evidenziato, sopra o (immaginando un poco verosimile decadimento minore rispetto a quello prima indicato) proprio sul margine superiore di questa gaussiana, il che come si è visto è di per sé estremamente improbabile (un po' come trovare un uomo alto 2,40 m), soprattutto se si considera che in tutte le analisi condotte presso il laboratorio del RIS la concentrazione di Schwazer era del tutto in linea con la media della popolazione, cioè centinaia di volte più bassa.

Tutto lascia pensare, dunque, che l'affermazione in questione sia falsa.

L'analisi statistica elaborata dal Prof. A14

, in ordine al campione della popolazione esaminato in perizia dimostra, fuor d'ogni dubbio, come un valore di concentrazione di 25.780 pg/ μ l, quale quello dichiarato dal A16
sia assolutamente inverosimile.

Il fatto che detta indagine condotta in proprio (e dunque fuori dal contraddiritorio) da Y in corso di incidente probatorio non sia in alcun modo documentata dimostra eloquentemente che o l'affermazione è falsa o si riferisce ad un'altra scala di riferimento (un quantitativo maggiore di urina). Non fornire la scala di riferimento implica in ogni caso voler falsare i dati, forzando un confronto tra dati fra loro disomogenei.

Constatare, come fa lo stesso A16 , che “*la concentrazione di DNA 14.013 pg/ μ l, riscontrata in un campione appartenente ad Alex Schwazer (raccolto il 27.06.2016 e analizzato nell'ottobre 2017) ... è molte volte superiore alla concentrazione del campione del 1° gennaio 2016*” e ciò, come lui stesso ammette, proprio “*per dimostrare ulteriormente che il livello di DNA rientrasse nei limiti previsti*”, significa perciò compiere un duplice salto logico.

La validità di questa conclusione presupporrebbe, infatti, che il valore di concentrazione relativo al campione del 27.06.2016, che si pretende di invocare come valore di riferimento, fosse da considerarsi normale o quanto meno plausibile.

Si è visto però che questo valore appare del tutto inverosimile anche se prendessimo a riferimento la variabilità indicata dalla stessa Y , che asserisce, senza documentare, un limite massimo di 25.780 pg/ μ l.

Le misurazioni effettuate dal perito, ripetute tre volte in relazione ad ogni misurazione (al tempo 1, 2, ecc.) e ad ogni campione per ridurre al massimo i margini d'errore, hanno dimostrato che già dopo sei mesi di congelamento nessuno dei campioni (ad eccezione di quelli incriminati, cioè quelli relativi al prelievo 1.01.2016), presentava un valore che superava i 1.000 pg/ μ l.

L'urina del 27.06.2016, analizzata a Losanna per conto di Y, avrebbe invece avuto una concentrazione di ben 14.013 pg/ml ad un anno e quattro mesi dal prelievo, dunque migliaia di volte superiore.

Il fatto stesso che per provare la scala di riferimento (asseritamente 4 ml di urina) si debba ricorrere ad una dichiarazione scritta resa dal dott. A17 a tre anni di distanza dall'analisi e che dell'analisi in questione non si conosca neppure la data esatta (cfr. te-
stualmente la nota di A16 "analizzato nell'ottobre 2017") la dicono lunga sulla totale inattendibilità di questo dato che, per espressa ammissione dello stesso A16, veniva fornito "*per dimostrare ulteriormente che il livello di DNA rientrasse nei limiti previsti*".

Di fronte a tale vuoto documentale la conclusione di A16, giusta la quale "*I livelli di DNA nel campione di Alex Schwazer del 1° gennaio 2016 non sono anormali e non sono certamente indicativi di manipolazione*" si commenta da sé.

Si cerca, così, di dimostrare un assunto attraverso dati palesemente inverosimili e non documentati al dichiarato scopo di volere inficiare quanto emerso dalla perizia, cioè l'anomalia della concentrazione di DNA presente nell'urina di Schwazer dell'1.01.2016.

Siamo, quindi, in presenza di un palese tentativo di alterare artificiosamente i dati al fine di inficiare l'esito della perizia, cioè di una vera e propria **frode processuale** (art. 374 c.p.)!

Come si è già osservato una tale carenza documentale, non può in alcun modo essere sostituita da dichiarazioni autoreferenziali del dott. A17 resse a tre anni di distanza e prodotte a bella posta fuori del contraddittorio (quale allegato dell'allegato!) sperando che nessuno controllasse.

È quindi davvero stupefacente che i consulenti (postumi) di Y, professori A8 A9, pretendano di fondare l'attendibilità di tale dato (14.013 pg/ml) sulla base di una sua valenza *a priori*: "*La credibilità del documento è nel valore del dato stesso e nella credibilità di chi lo ha prodotto e non nel rispetto di altra formalità peritale*" (cfr. pag. 16 della "consulenza" fuori contraddittorio d.d. 29.10.2020).

Leggendo quest'affermazione, così perentoria, sembra davvero di tornare all'epoca di Galileo Galilei, con la sola differenza che il dato fornito dalla Y non ha certo l'autorità consolidata dei testi aristotelici!

Il fatto che i predetti consulenti postumi cerchino poi affannosamente di corroborare il dato sulla base di non meglio precisati "*dati della letteratura*" (come si vedrà gli unici dati sono quelli contenuti in una tabella allegata elaborata dagli stessi consulenti), è davvero emblematico delle modalità con cui Y ha agito nell'arco di tutto il procedimento: "*Infine (last, not least), il dato quantitativo espresso nel documento – inutile dirlo – non si discosta affatto dai dati della letteratura che abbiamo appena ricordato*".

Al netto dell'alterigia baronale dell'affermazione inutile dire che - all'opposto di quanto affermato dai due professori - anche quest'affermazione è falsa.

Dei pochissimi articoli scientifici citati (nella tabella allegata) dai due neo-

consulenti, infatti, due sono quelli citati anche dal perito e dai consulenti di parte che, diversamente dai succitati professori, hanno partecipato al contradditorio (A13 e A20), i cui dati non contrastano con quanto emerso dalla perizia, e gli altri semplicemente non si occupano della quantificazione della concentrazione del DNA nell'urina.

Altro tentativo, dunque, depositando a incidente probatorio chiuso e fuori quindi da qualsiasi contradditorio, di trarre in inganno il giudicante, sperando che nessuno controllasse.

D'altronde i consulenti di parte non sono assoggettati a giuramento, sicché basta trovarne qualcuno privo di scrupoli deontologici che può sostenersi qualsiasi cosa. Vero è però che le (presunte) persone offese, quale è Y, entrano nell'incidente probatorio (e solo in quello durante la fase delle indagini preliminari) in vista della futura azione civile, sicché vale anche per loro il dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c..

Affermare che la letteratura scientifica fornisca dati a conferma di quanto si asserisce e indicare poi, del tutto genericamente, articoli che parlano di tutt'altro è un evidente artificio logico inteso a ingannare chi legge, confidando nel fatto che, ad incidente probatorio chiuso, e, provenendo l'affermazione da due professori universitari, non si vada a controllare.

A riprova del fatto che sia proprio questo il metodo ed il fine perseguito dai due professori basta leggere a pag. 13 della loro "consulenza": *"Occorre credere al dottor A7 o alla letteratura scientifica corrente? Noi suggeriamo che sia il confronto con i dati della letteratura a guidare il giudizio su 3959325 e ad ispirare la decisione del Giudice"*

e ancora "Alla luce delle prevalenti nozioni della migliore letteratura scientifica, il contenuto in DNA di 3959325 B (e di N. 3959325 in generale) non è più motivo di sospetto".

Non a caso nella consulenza si evita accuratamente di citare dati e nessun articolo scientifico viene ad essa allegato, ma ci si limita a rinviare ad una tabella, predisposta dagli stessi consulenti.

In questa tabella si citano 10 autori ma senza allegare l'articolo scientifico e neppure indicarne il titolo e la rivista su cui sarebbero stati pubblicati: l'unico riferimento è la (presunta) data di pubblicazione.

Per alcuni di tali studi, si cita il dato sulla concentrazione *"tratto direttamente dall'articolo o ricavato moltiplicando pg/μl 25 oppure 50 (il valore in microlitri dichiarato nell'articolo)"*.

Già il fatto che la (presunta) concentrazione debba essere in molti casi ricavata con un calcolo dei consulenti dimostra come questi articoli, a differenza dello studio condotto specificamente su questo aspetto nella perizia, non fossero mirati a studiare questo dato (e men che meno i consulenti ci indicano l'età o le eventuali patologie dei soggetti studiati: d'altronde manca persino l'indicazione della pagina e della rivista di riferimento, in modo da scoraggiare a priori ogni controllo).

Da notare, inoltre, che nella predetta "consulenza" si accusa (erroneamente) il perito di incredibili errori di calcolo, indicando (falsamente) in 25 ml il volume di sospensione

dell'estratto del DNA, laddove dalla perizia emerge chiaramente (e il perito lo ha anche ribadito in più occasioni) che detto volume è di 50 ml, sicché i calcoli sbagliati sono proprio quelli dei due consulenti!

Se lo stesso pressapochismo e gli stessi errori sono stati commessi nel calcolare la concentrazione sulla base di dati (asseritamente, visto che nulla è stato allegato) ricavati da altri articoli, allora comprendiamo bene l'affidabilità di questi dati.

In effetti basta esaminare questi dati per comprendere come i conti non tornino e come gli stessi siano radicalmente inattendibili.

Si indicano, infatti, concentrazioni medie che arrivano a 58.020 pg/μl e concentrazioni massime che giungono addirittura a 254.000 pg/μl (in entrambi i casi il riferimento è unicamente a "White et al 2018" senza alcun'altra indicazione), cioè a valori riscontrabili unicamente nel sangue o nella saliva.

È quindi evidente che si tratti di dati del tutto inattendibili e, guarda caso, ancora una volta non viene indicata la scala di riferimento (né se si tratti di urina intera o di un precipitato). Infatti, se la scala di grandezza di riferimento è differente rispetto a quella oggetto di perizia (1 ml), tutti i valori vengono falsati: se ad esempio, in ipotesi, partissimo da 100 ml anziché da 1 ml, il valore 254.000 pg/μl, ammesso e non concesso che il dato sia vero, diventerebbe 2.540,00 pg/μl, cambiando radicalmente la prospettiva.

Il fatto stesso di non indicare l'ordine di grandezza di riferimento costituisce la prova più evidente del dolo: si cerca di far passare per omogenei fra loro dati che non lo sono affatto e ci si guarda bene dal porre questi dati direttamente nella consulenza ma li si trascrive in piccolo in una tabella allegata, sperando che, visto che l'incidente probatorio ed il contraddittorio fra le parti sono conclusi, nessuno vada più a controllare, omettendo ogni ulteriore indicazione (pagina, rivista, ecc.) onde rendere ancor più difficile un controllo: questo non è metodo scientifico, che si basa sulla ripetibilità di un esperimento, ma la strategia di chi, all'opposto, non vuole che qualcuno controlli.

È dunque fortissimo il sospetto che i dati di cui alla tabella in questione (allegato 2 della "consulenza" A8 A9) siano falsi o comunque indicati senza la scala di riferimento e senza allegazioni di sorta proprio allo scopo di ingannare il Pubblico Ministero (cui si chiedeva il rinvio a giudizio dell'indagato) ed il giudice: ulteriore artificio valutabile ex art. 374 c.p. (frode processuale).

L'idoneità decettiva di tale comportamento è provata proprio dal fatto che lo stesso Pubblico Ministero dopo aver letto le memorie e la consulenza depositate dopo la chiusura dell'incidente probatorio, ha revocato in dubbio l'anomalia della concentrazione riscontrata dal perito nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016 come attestano le virgolette usate per l'aggettivo *anomalo* (cfr. testualmente le conclusioni della richiesta di archiviazione ove si menziona "*il dato "anomalo" della concentrazione di DNA*") e il riferimento a mere "opacità".

Questo dubbio non avrebbe altrimenti ragion d'essere se non proprio per le indicazioni false contenute nella consulenza che il legale di Y ha presentato, a bella posta, fuori dal contraddittorio.

Proprio per evitare comportamenti come questo, il principio del contraddittorio co-

stituisce il cardine del processo penale italiano.

Il prof. A8, d'altronde, è già stato condannato (con sentenza Tribunale di Salerno del 7.02.2017) ad un anno e mesi 6 di reclusione (con pena sospesa) per falsa perizia (art. 373 c.p.) ed all'interdizione dai pubblici uffici, anche se nel frattempo la condanna è caduta in prescrizione.

Il fatto era salito alla ribalta delle cronache perché si trattava del processo per l'omicidio di A21. In quella vertenza il prof. A8 era stato nominato perito nel e poi sostituito in corso d'opera. Al suo posto era stato nominato il A7, odierno perito.

In grande misura grazie agli esiti di tale perizia, che il A8 non solo non era stato in grado di produrre ma aveva apoditticamente e aprioristicamente definito impossibili, il caso è stato risolto ed il processo italiano si è concluso con la condanna definitiva all'ergastolo del responsabile. Tale perizia è stata altresì acquisita da una Corte inglese ed ha contribuito ad un secondo giudizio di colpevolezza per il medesimo imputato per un secondo omicidio avvenuto con modalità non dissimili nel Regno Unito.

Da ciò, evidentemente, nasce la profonda acredine del prof. A8 nei confronti del A7, che trasuda da ogni pagina delle due "consulenze" e che costituisce, è più che ragionevole supporre, la ragione per cui è stato selezionato da Y come proprio consulente.

Non sorprenderebbe, quindi, se i dati di cui alla citata tabella fossero stati da lui artefatti proprio allo scopo di screditare i dati emersi dalla perizia ed il perito personalmente, tanto più che il consulente di parte, a differenza del perito, non è neppure tenuto a prestare giuramento.

Riportiamo alcuni passaggi da cui emerge questa acredine, cominciando dalla consulenza a firma del solo A8, prodotta contestualmente alla sua nomina in chiusura dell'incidente probatorio (quindi in palese violazione del contradditorio ed in violazione dell'art. 225, co. 1, c.p.p. che vieta alle parti di nominare più consulenti rispetto ai periti nominati dal giudice e Y aveva già due consulenti, uno per la perizia chimica ed uno per quella genetica, anche se rimasti inattivi):

- Innanzitutto, dopo critiche che attengono al "*complicato stile di scrittura*", alla "*disluizione di concetti in centinaia di pagine*", alla prolissità (questioni lessicali, dunque, che mai un consulente evidenzierebbe se non per il rancore che porta verso il perito), egli accusa apertamente il perito di aver svolto accertamenti inutili, dimenticando del tutto il fatto che egli ha risposto ai quesiti formulati dal giudice: "*il sedimento cellulare urinario aumenta con l'invecchiamento come un qualsiasi buon urologo avrebbe potuto comunicare al tribunale senza fare esperimenti*" (pag. 4 della consulenza A8);
- Quindi lo accusa ingiustamente di un grave errore di metodo per aver formato, nella propria sperimentazione, due gruppi suddivisi per fascia d'età (sotto i 33 anni e, rispettivamente, sopra i 33 anni) ove, si afferma, "*Schwazer è in età anagrafica al confine tra i due gruppi e non si saprebbe dunque a quale gruppo ascriverlo*" (pag. 4). Lo stesso consulente afferma infatti che "*il 1 gennaio 2016 Alex Schwazer, nato il 26*

dicembre 1984, aveva 32 anni e 21 giorni di età". L'affermazione del consulente è, ancora una volta, completamente erronea oltre che tendenziosa, visto che, come chiunque potrà riscontrare, l'1.01.2016, contrariamente a quanto indicato dal predetto "consulente", Schwazer aveva 31 anni e 6 giorni e quindi non era affatto al limite della prima fascia (sino a 33 anni);

- Poi il consulente si profonde in giudizi di merito sulla sperimentazione condotta che "*non ha un sufficiente razionale scientifico*" e sui suoi risultati ("*non hanno prodotto risultati o ne hanno prodotti di troppo ovvi*");
- Dopo aver riconosciuto che la valutazione dell'analisi statistica condotta in perizia, poteva essere vagliata solo "*da un esperto statistico*" (pag. 8), e che essa è di enorme complessità ("*esegue la regressione con un procedimento molto sofisticato basato su sistemi esperti probabilistici e catene di Markov*") e pur riconoscendo l'assoluta attendibilità della stessa ("*Non ho alcuna ragione oggettiva o soggettiva per proiettare dubbi sull'attendibilità della sua analisi*"), contraddirittoriamente afferma che "*L'analisi statistica di questo genere si esegue normalmente usando pacchetti statistici non molto sofisticati oppure anche con un foglio elettronico*" e che "*Oltretutto i risultati dell'analisi sono così ovvi che revocarli in dubbio sarebbe inutile*" (pag. 12); in altri termini: siccome lo strumento statistico adottato è di complessità tale per cui il consulente di parte non è in condizione di interloquire, egli dichiara espressamente che sarebbe stato preferibile utilizzare pacchetti statistici non molto sofisticati oppure anche con un foglio elettronico; non quindi lo strumento migliore per una più sofisticata e corretta interpretazione dei dati ma uno, ben più basilare e inadeguato all'obiettivo posto dal quesito peritale, con il merito però di essere comprensibile allo stesso consulente di parte che ha dispensato a piene mani, nel medesimo documento in cui dichiara questo, lezioni di scientificità;
- La parte della consulenza che più trasuda questo rancore è, però, quella relativa al paragrafo, significativamente intitolato "*Che cosa pensare degli "esperimenti giudiziari" del A7*", e alle "*Conclusioni*" ove si critica apertamente il perito perché "*A7 riempie la sua perizia di esperimenti*" e perché "*il contesto giudiziario in cui il A7 - si noti l'insistenza ossessiva sul nome del perito, peraltro senza mai indicarne i titoli a parte quello, riduttivo, di dottore - inserisce i suoi esperimenti è stato finora privo di autentica critica fra pari*", così dimenticando del tutto che si tratta di una perizia giudiziaria;
- Egli arriva addirittura a chiedere "*di eliminare dalla perizia A7 tutti i riferimenti ad esperimenti non verificati perché mai ancora pubblicati*" (pag. 13) e taccia il perito di aver commesso un grave errore perché "*avrebbe dovuto contare le cellule*";

Siamo davvero alla farsa: un consulente nominato alla conclusione dell'incidente probatorio e in spregio di tutte le regole procedurali proprio perché potesse sparare a zero, sottraendosi al contraddittorio, accusa falsamente il perito di essersi sottratto al confronto fra pari quando all'opposto vi è stato un amplissimo contraddittorio su ogni singolo aspetto della perizia di cui il consulente X, di ben diversa caratura deontologica, ha dato, come si è visto, ampiamente atto. Inoltre nell'ambito di una perizia giudiziaria ed in spregio alla riservatezza dell'incarico il perito avrebbe dovuto prima pubblicare

i dati. Davvero non c'è limite alla sfrontatezza.

Sarebbe interessante conoscere quante volte nella propria carriera il professore oggi consulente di parte nel ricoprire l'incarico di perito in quali e quante occasioni avrebbe preventivamente pubblicato i dati in spregio alle regole processuali. La domanda è evidentemente retorica perché la risposta è scontata.

Il paradosso è poi che ci si dolga del fatto che non siano state contate le cellule, quando si sa benissimo che il perito (per le false dichiarazioni sulla quantità di urina presente nel campione B) ha dovuto eseguire tutti gli accertamenti su una quantità molto ridotta: appena 6 ml, laddove gli articoli scientifici esistenti a quel momento ritenevano necessaria e sufficiente una quantità di almeno 10 ml per l'effettuazione di un'indagine genetica, come X e Y, del resto, sanno benissimo visto che avevano sostenuto davanti allo scrivente prima ed alla Corte d'Appello di Colonia poi che anche per questo era del tutto inutile fornire il campione B (cfr. l'istanza allo scrivente del legale di X del 27.01.2017, pagg. 4 e 5, ove testualmente si affermava che "solo dal campione "A" è possibile estrarre la quantità minima di liquido biologico necessaria per svolgere il test del DNA, ovvero 10 ml" e si citava poi letteratura scientifica).

Non serve essere genetisti per sapere che il tema della conta delle cellule si pone nelle questioni inerenti la clinica (prelievi freschi e abbondanti) e non la genetica forensi (quantità minime e tessuti biologici degradati).

Nella seconda "consulenza", effettuata col prof. A9, il perito, che secondo il prof. A8 si era sottratto ad una "autentica critica fra pari", viene ulteriormente degradato a ricercatore improvvisato che produce in proprio dati fasulli - evidentemente nella ingenua dabbenaggine degli altri consulenti di parte che hanno partecipato al contraddirittorio avallando la produzione di tali dati - in quanto assolutamente smentiti dalla letteratura scientifica corrente:

- "*Il Dottor A7 non è un ricercatore di professione*" (pag. 4);
- "*Probabilmente il Dottor A7 affronta le proprie ricerche senza saperne abbastanza. Poiché non ha quel che si chiama "il polso" della letteratura corrente, alla fine dei suoi studi il dottor A7 non è in grado di confrontare i dati da lui prodotti con quelli della letteratura esistente*" (pag. 5);
- "*Le sperimentazioni del Dottor A7 partono da una incompleta informazione sul tema della ricerca; i dati che egli produce ed i metodi con cui egli li produce mancano di peer review (la discussione peritale non può minimamente paragonarsi a questo importante metodo di oggettivizzazione scientifica)*" (pag. 5);
- "*Il dottor A7 non confronta i propri dati con quelli che si possono trarre dalla migliore letteratura sull'argomento; egli usa invece i propri dati per produrre prove processuali*" (pag. 5);
- "*il confronto fra dati probatori e dati di riferimento 'fatti in casa' non ha fondamento scientifico nel significato che l'aggettivo correntemente ha*" (pag. 5);
- "*il perito A7 fa uso per così dire uso di 'privata scienza' (o scienza personale) in una perizia penale*" (pag. 6);

- “I processi non abbondano di esperti ricercatori, l'incongruità della situazione appena descritta non è stata percepita nel processo di Bolzano e purtroppo la nozione di sospetta ‘anomalia’ di un reperto probatorio-chiave è oggi introdotta negli atti di quel processo senza le adeguata verifiche e credenziali scientifiche. Con alcune conseguenze” (pag. 6).

In altre parole, secondo i due “consulenti” il perito è un ciarlatano, i consulenti di parte che avevano partecipato al contraddirittorio degli incompetenti, e il giudice un ingenuo che si è lasciato ingannare da dati “*fatti in casa*” e privi di validità scientifica in quanto in contrasto con l’opinione di una (fantomatica) letteratura corrente.

Al di là del carattere palesemente diffamatorio di queste affermazioni (per giunta commesso da due persone che non avevano titolo ad essere nominate come consulenti per il divieto di cui all’art. 225, co. 1, c.p.p. e di qui la ragione delle virgolette), nonché della spregiudicatezza di chi le ha proposte e di chi le ha fatte entrare nel processo con quelle modalità (il legale di Y), quello che preme qui rilevarne è **l'assoluta falsità ideologica e la strumentalità al tentativo di frode processuale** che anche per il tramite di esse è stato perpetrato.

Innanzitutto è falso e diffamatorio parlare di dati “*fatti in casa*”: **tutti gli accertamenti peritali sono avvenuti grazie alle attrezzature all'avanguardia in dotazione al laboratorio del Ris di Parma**, che in questa materia non è secondo a nessuno e costituisce un orgoglio italiano nel mondo.

In tale laboratorio avvengono da tempo gli accertamenti peritali più complessi che hanno consentito di risolvere molti dei maggiori casi giudiziari non solo italiani degli ultimi anni, come anche, fra le altre, la vicenda di A21 ha dimostrato, ove le prove che hanno consentito di condurre alla condanna in Inghilterra del suo assassino sono state trovate proprio dal A7 , laddove il primo perito, il prof. A8 non solo aveva fallito ma aveva pure prodotto una perizia che una sentenza ha dichiarato parzialmente falsa.

Sarebbe bastato ai consulenti verificare le pubblicazioni effettuate dal dott. A7 su riviste scientifiche internazionali per rendersi conto (ove mai ve ne fosse stato bisogno) della falsità di queste affermazioni.

Sul *curriculum*, i titoli di studio, l’esperienza forense, la qualità delle pubblicazioni scientifiche e la reputazione professionale riconosciuta al perito A7

francamente non c’è molto da commentare. I fatti, i processi affrontati, i casi risolti, i contraddittori sostenuti, gli articoli pubblicati e la professionalità riconosciuta parlano da sé. L’attacco personale ed i toni con cui viene condotto non fanno altro che squalificare chi ha bisogno di ricorrere a questi mezzucci, evidentemente non avendone di migliori.

È ideologicamente falso e diffamatorio parlare di “*scienza privata*” del perito: tutte le attività si sono svolte nel pieno contraddirittorio con i consulenti (quelli nominati nel rispetto dell’art. 225 c.p.p. e che non si sono, o più esattamente non sono stati, sottratti al contraddirittorio).

Basta confrontarle con quelle diametralmente opposte del consulente di X , Prof.

A13 (che a differenza dei consulenti di Y , inclusi quelli nominati in precedenza, non si è mai sottratto al contraddittorio), giusto il quale “*La sperimentazione del A7 che ribadisco è stata condotta con rigore scientifico e professionalità ...*”, per rendersi conto del fatto che le affermazioni dei professori A8 A9 sono ideologicamente false e diffamatorie.

Ricavare dati attraverso una rigorosa sperimentazione e nel contraddittorio tra le parti è, d'altronde, contrariamente a quanto farneticamente affermato dai due predetti “consulenti”, proprio la funzione tipica della perizia giudiziaria.

Se le ragioni che hanno spinto il prof. A8 ad agire così sono state sopra esaminate, meno si comprende però perché il prof. A9 si sia lasciato trascinare in questa operazione.

Quel che è certo, però, è che i due consulenti, oltre a profondersi in una serie di affermazioni che si è dimostrato essere false e diffamatorie, hanno anche prodotto una tabella (allegato 2 della loro consulenza) i cui dati sono, con ogni probabilità, falsi o falsamente prospettati: un dato può infatti essere ideologicamente falso sia se inventato di sana pianta sia se prospettato in maniera tale da farlo apparire omogeneo agli altri con cui si pretende di confrontarlo.

Si è già detto che alcuni dei valori indicati in questa tabella sono statisticamente impossibili a meno che non si riferiscano ad un'altra scala di grandezza (o ad altro liquido fisiologico, quale il sangue o la saliva), scala che i “consulenti” omettono a bella posta di indicare proprio per far credere che si tratti di dati omogenei, cioè per ingannare il giudicante.

Spetterà ovviamente al pubblico ministero, cui gli atti verranno a questo fine restituiti, accertare detta falsità, come pure lo scopo fraudolento per cui è stata posta in essere.

D'altronde la produzione di un atto ideologicamente falso di solito ha proprio lo scopo di ingannare per procurare a chi lo produce un ingiusto vantaggio: nella specie il vantaggio che i “consulenti”, il legale di Y e Y stessa si ripromettevano era quello, apertamente sbandierato nella memoria e nella consulenza di parte prodotte fuori dal contraddittorio, di inficiare i risultati della perizia e, in particolare, di cercare di minare il dato relativo all'anomala concentrazione di DNA riscontrata nell'urina prelevata ad Alex Schwazer l'1.01.2016.

Qui, però, oltre alla mera falsità ideologica di questi dati (che come detto dovrà essere accertata in separata sede) **vi è qualcosa di più: questa tabella di dati**, che come detto i “consulenti” si sono ben guardati dall'inserire direttamente nel testo della consulenza (la cosa non è affatto casuale a parere di chi scrive), **è stata allegata a corredo degli artifici logici** che sopra sono stati in parte riportati e **che mirano sostanzialmente a contrapporre quanto accertato dal perito con quanto emergerebbe da una, in realtà inesistente, opinione corrente della comunità scientifica.**

Come si è visto i due “consulenti” hanno espressamente affermato, senza remore di sorta, che il perito “*non ha quel che si chiama “il polso” della letteratura corrente, al-*

la fine dei suoi studi il dottor A7 non è in grado di confrontare i dati da lui prodotti con quelli della letteratura esistente" (pag. 5) e che "*Il dottor A7 non confronta i propri dati con quelli che si possono trarre dalla migliore letteratura sull'argomento*".

Queste affermazioni sono gravissime non solo in quanto ideologicamente false ma anche e prima ancora in quanto contrappongono i dati della perizia (*in primis* quello sulla concentrazione del DNA di Alex Schwazer nell'urina dell'1.01.2016) a dati che i due consulenti hanno, essi sì, creato in casa e che vengono poi spacciati come "*letteratura corrente*".

Esse cioè non vanno considerate solo isolatamente ma anche nel loro insieme come complesso di artifici logici e dati falsi finalizzati a realizzare una frode processuale.

Basti considerare il fatto che in realtà nella letteratura scientifica non vi è alcuno studio, se non quello condotto per la prima volta proprio dal perito in questo procedimento, sulla concentrazione del DNA nelle urine: **la sbandierata opinione corrente in letteratura che si pretende di contrapporre all'anomala concentrazione emersa dalla perizia semplicemente non esiste!**

Anzi, proprio perché in letteratura non esisteva alcuna opinione in merito alla concentrazione del DNA nell'urina è stato necessario condurre una sperimentazione in proposito e questo i due "consulenti" lo sanno benissimo, ma l'artificio logico era loro necessario, in mancanza di argomenti veri, per cercare di inficiare il risultato della perizia.

Essi estrapolano i dati – non si sa come e fuori, essi sì, da qualsivoglia confronto (*peer review*) oltre che dal contraddittorio processuale – da una serie di articoli che citano, volutamente, in maniera del tutto incompleta e che, come essi sanno bene, concernevano tutt'altri ambiti di ricerca.

Siamo quindi in presenza di una vera e propria frode processuale che ha già sortito l'effetto di sollevare dubbi al Pubblico Ministero che ha parlato genericamente di "*opacità*" e ha virgolettato l'aggettivo "*anomala*", laddove dalla perizia è, invece, incontrovertibilmente emerso che la concentrazione del DNA presente nell'urina di Alex Schwazer dell'1.01.2016 era palesemente anomala non solo perché centinaia di volte superiore a quella riscontrata negli altri campioni prelevati al medesimo dal perito e a quelli della media della popolazione, ma anche notevolmente superiore a tutti gli altri valori riscontrati inclusi quelli estremi, cioè del tutto al di fuori della curva di distribuzione in cui, graficamente, si distribuiscono questi valori.

Ove questo sospetto, che come detto è fondato su una serie di elementi gravi precisi e concordanti, dovesse trovare conferma, del falso, della diffamazione e della frode processuale, oltre ai due "consulenti", dovrà essere chiamato a rispondere anche il legale di

Y, che detti atti ha introdotto nel processo e lo ha fatto, guarda caso, a contraddittorio ormai concluso, quando si sperava che più nessuno avrebbe controllato.

Non esistendo alcuna opinione corrente da contrapporre a quanto emerso dalla perizia i "consulenti" di Y ne hanno creato una ad arte creando o taroccando i dati.

In realtà l'unico dato che hanno da contrapporre è quello che emerge dalla citata analisi di Losanna, cui, non a caso, dedicano ampio spazio e proprio nella parte conclu-



siva della perizia.

L'inconsistenza e l'inattendibilità di questo dato sono state dimostrate dal perito e ampiamente illustrate in precedenza, ma la prova definitiva della sua assoluta inconsistenza ci viene proprio dalla consulenza di A8 A9, laddove per fondare la credibilità di tale dato devono ricorrere ad argomenti che nulla hanno di scientifico o, peggio, ricorrere ai propri dati costruiti ad arte e ad un documento (la citata nota / autocertificazione del prof A17 del 29.10.2020) trasmesso al legale di Y ad incidente probatorio concluso.

Ecco un campionario degli argomenti ed artifizi logici utilizzati a tal fine:

- “Y fa produrre il documento in incidente probatorio proprio perché ritiene che esso dica qualcosa di importante”: in realtà, come si è visto, il documento è stato prodotto appena all'udienza del 12.09.2019 in cui si pensava che l'incidente probatorio sarebbe stato chiuso, onde non dar modo al perito di prendere compiutamente posizione su di esso;
- “La parte più importante di quel documento è il dato 14.013 pg/μl”: quindi come si è arrivati a quel dato non conta nulla e nemmeno la scala di riferimento!
- “La credibilità del documento è nel valore del dato stesso e nella credibilità di chi lo ha prodotto e non nel rispetto di altra formalità peritale”!
- “Y ha affidato l'esame di quantizzazione ad un ottimo laboratorio di genetica (il centro universitario di medicina legale di Losanna) ed il documento è firmato da un ricercatore di prim'ordine ...”: si cerca cioè di validare il dato non secondo il metodo scientifico, che i due “consulenti” hanno decantato per pagine e pagine per affermare che il perito non lo avrebbe seguito (sin dal titolo della prima consulenza A8, recante “sulla fondatezza scientifica delle tre relazioni peritali redatte dal dott. A7 ...”), ma unicamente sulla base della reputazione di cui godono il laboratorio di Losanna e quel ricercatore (non diversamente dal Tribunale della Santa Inquisizione che contrapponeva alle tesi di Galileo la reputazione dei testi sacri e quella di Aristotele: ma eravamo nel 1633 e il metodo scientifico, portato dallo stesso Galileo, non si era ancora affermato e per giunta Galilei non aveva offerto prove definitive);
- “il dato quantitativo espresso nel documento – inutile dirlo – non si discosta affatto dai dati della letteratura che abbiamo appena ricordato”: è la famosa opinione corrente in letteratura di cui i “consulenti” Y avevano sì apoditticamente affermato l'esistenza, ma senza alcuna indicazione di dati, se non poi, nella tabella elaborata dagli stessi ed inserita come allegato 2, ma senza alcun documento a supporto. Si pretende così di corroborare il dato monco con dati costruiti *ad hoc*, resi per giunta di difficile verifica proprio per l'assenza di riferimenti (non solo non si allegano gli articoli, ma non viene neppure indicata la rivista sulla quale sarebbero stati pubblicati e la pagina ove il dato emergerebbe);
- Le lacune evidenziate dal perito, che inficiano alla radice l'analisi di Losanna, vengono *tout court* sminuite dai due “consulenti” non già sulla base di precise e puntuali controdeduzioni scientifiche, ma unicamente come “*rilevi privi di significato*” e

"argomenti che sono quasi tutti irrilevanti" (pag. 17):

- L'argomento, da solo dirimente, della mancanza della scala di grandezza di riferimento viene bollato come "errato" (pag. 17), salvo poi precisare (solo a fondo pagina) che il dato di 4 ml, indicato dai "consulenti" Y, emergeva solo allora da un documento da essi stessi prodotto in giudizio per la prima volta (e mai trasmesso al perito): *"Il laboratorio Y ha controllato quei dati e ne possiede una buona registrazione, come dimostrano i seguenti excerpta di un documento che abbiamo consultato e che è integralmente allegato (allegato 4) a questo scritto"*. Naturalmente i consulenti si sono ben guardati dal dire che questo documento non era la "buona registrazione" di cui affermano, ma non documentano, l'esistenza, ma solo la già menzionata nota datata 29 ottobre 2020, a firma del dott. A17 , trasmessa via e-mail all'avvocato A18 , legale di Y , in cui il tecnico affermava, ora per allora, a tre anni di distanza dall'analisi, quale fosse il volume di riferimento.

*

4.3 RIASSUMENDO.

Riepilogando quanto sin qui osservato nel presente procedimento abbiamo assistito ad una serie impressionante di artifici e dichiarazioni false finalizzati dapprima a non consegnare il campione B o a limitare a 6 ml la quantità di urina da consegnare al perito, adducendone l'inutilità perché secondo la letteratura scientifica corrente sarebbero occorsi almeno 10 ml, poi a consegnare una provetta diversa, contenente guarda caso 6 ml, quindi a coprire il precedente falso, infine ad inficiare i dati emersi dalla perizia.

Già nelle memorie inviate a questo Tribunale nel gennaio 2017, per indurre lo scrivente a modificare la propria ordinanza che disponeva l'acquisizione di entrambi i campioni d'urina contenitori inclusi, il legale di X ed il suo consulente avevano affermato (deve presumersi in assoluta buona fede perché altri avevano fornito loro quel dato) che nel campione B vi erano appena 6 ml di urina, circostanza rivelatasi falsa all'atto della consegna dei campioni al perito (7.02.2018), ove si accertava che, invece, ve n'erano ben 18, in quanto versando i 6 ml autorizzati dalla Corte d'Appello di Colonia in una nuova aliquota ne rimaneva una quantità pari a circa il doppio nel campione originale.

Si è dimostrato che non può essersi trattato di una svista e che la quantità indicata non era affatto casuale ma esattamente quella contenuta nella seconda provetta, non sigillata e già scongelata, che il dott. A10 , responsabile del laboratorio, aveva cercato di consegnare al perito, una provetta la cui esistenza era emersa solo nelle opposizioni alla rogatoria internazionale presentata alla Corte d'Appello di Colonia (e non nelle istanze in precedenza inviate allo scrivente).

La consegna di un *aliud pro alio* non era un'iniziativa estemporanea ma programmata e ciò benché il campione B sia proprio quello normativamente posto a tutela dell'atleta.

Per non consegnare questo campione e per ingannare ulteriormente la Corte



d'Appello di Colonia si era affermato che i campioni dovessero essere conservati *in loco* in vista di futuri eventuali cause civili e si era ottenuto, attraverso pressioni sul laboratorio di Colonia, che hanno coinvolto il legale di X A5 e il A4

, come eloquentemente dimostra il carteggio prodotto dalla difesa (mail *hackerate* dai russi), ad ottenere da questo dapprima lo stoccaggio a lungo termine dei campioni e poi il deposito di una memoria difensiva in cui il medesimo (Istituto di Biochimica di Colonia) si allineava *in toto* alla posizione di X .

La falsa dichiarazione sulla quantità, che la perizia aveva incontrovertibilmente dimostrato, veniva poi coperta da un'altra in cui si adduceva un errore, del tutto inverosimile, legato al fatto che il campione era scongelato: il perito ha chiarito (senza che ciò sia mai stato smentito) che per un tecnico di laboratorio un errore del genere (sottostima di 2/3) è semplicemente impossibile, sicché l'errore colposo nella stima è del tutto inverosimile.

Allorché, nonostante il piccolo quantitativo di urina consegnato al perito attraverso le frodi di cui sopra, questi è riuscito ad effettuare l'analisi genetica ed incidentalmente è emerso il dato dell'enorme concentrazione del DNA nei predetti campioni, Y si è incaricata di cercare di smontare detto dato attraverso ulteriori artifici.

Il primo è consistito nel presentare, guarda caso aspettando sino all'udienza in cui si doveva chiudere l'incidente probatorio in modo da non dare al perito la possibilità di prendere posizione e alla difesa di replicare, l'analisi effettuata a Losanna nell'ottobre 2017 da cui emergeva, o perlomeno così veniva dichiarato, un valore varie volte superiore a quello emerso in perizia, per usare le parole del A16



Questo dato, riferito dal dott. A17 , non era in alcun modo documentato neppure nella quantità da cui si era partiti per determinarlo.

Per spiegare le ragioni di quest'analisi genetica e corroborarne il risultato, all'udienza dell'11.12.2019 si produceva una nota redatta il giorno precedente dal predetto A16 in cui si adduceva che l'analisi era stata condotta per accertare la notizia, asseritamente emersa nel maggio 2017, su un presunto scambio di provette in occasione di una gara di marcia svoltasi sette anni prima, l'1.05.2010. L'analisi genetica sarebbe perciò servita a comparare il DNA degli atleti potenzialmente coinvolti.

A prescindere dalla veridicità di questa ricostruzione, contestata dalla difesa dell'indagato che ha prodotto documenti relativi ad un marciatore norvegese che paiono smentirla, è interessante notare come A16 anziché fornire tutti i dati chiesti dallo scrivente nell'ordinanza del 16.10.2019 e in primo luogo la scala di riferimento (cioè la quantità di urina da cui si era partiti), adducesse altri dati, a propria volta non documentati, che, a suo dire, dovevano far apparire del tutto normale il valore di 14.013 pg/ μ l.

Si affermava, infatti, che il laboratorio di Losanna avrebbe riscontrato una variabilità della concentrazione del DNA tra 0 e 25.780 pg/ μ l, senza però in alcun modo documentare questo dato e limitandosi ad affermare che esso sarebbe stato comunicato al perito con una nota del 18.06.2018. In luogo di detta nota si allegava, però, una comunica-

zione del laboratorio di Losanna allo stesso A16 del 18.05.2018 munita di traduzione in italiano, ma guarda caso priva, sia nell'originale che nella traduzione, della seconda pagina.

Lo stesso legale di Y smentiva questa asserita comunicazione al perito nella memoria d.d. 14.02.2020, adducendo di aver prodotto lui il documento all'attenzione del Tribunale "e dunque del A7" (che quindi mai aveva avuto comunicazione diretta) in data 26.09.2018, nota di cui però non si rinviene traccia agli atti (e non risulta dall'indice generale), sicché questo dato sbandierato da Y non risulta essere stato mai documentato.

Peraltro, come si è visto in precedenza, le uniche indicazioni a supporto di questo dato, a pag. 25 della predetta memoria ("Lo studio rilevava che la variabilità della concentrazione di DNA in campioni prelevati anche al medesimo soggetto, è legata anche a numerosi fattori esogeni quali il livello di idratazione, l'ora del prelievo, le attività svolte dal soggetto, la quantità di urina espulsa ...") rimandano allo stesso documento allegato alla nota di A16 (in luogo dell'asserita comunicazione al perito) e cioè alla nota inviata allo stesso A16 il 18.05.2018 dal Laboratorio di Colonia (cfr. foglio 1100: "esistono altre fonti di variazione (...) come (...) l'ora del giorno in cui è stata effettuata la raccolta dei campioni, la quantità di liquido bevuto dal soggetto, il numero di misurazioni, l'attività della persona, lo status clinico, ecc."), di cui, per ragioni rimaste ignote, è stata intenzionalmente omessa, sia nell'originale che nella traduzione, la pagina 2.

Si tratta quindi di dati ed informazioni che sono rimasti totalmente autoreferenziali e non documentati, laddove una variabilità della concentrazione del DNA nell'urina fino a 25.780 pg/µl, pare smentita in radice dall'analisi statistica autonomamente elaborata dal perito e dal prof. A14

Ciò rende questo dato di per sé sospetto e l'autoreferenzialità, cioè l'impossibilità di verificare e vagliare scientificamente queste informazioni, ovviamente non fuga neppure quello che era stato lo sconcerto iniziale di fronte ad un valore sulla concentrazione del DNA (o addirittura ad una serie di dati ove un tale studio davvero esista, cosa di cui, a questo punto, appare lecito dubitare) emerso mesi prima che la questione dell'anomala concentrazione di DNA presente nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016 venisse alla luce (ottobre 2017, laddove le provette sono state consegnate al perito appena il 7.02.2018).

Che Y abbia svolto un'analisi genetica comparativa è possibile, anche se strano che ciò avvenisse nell'ottobre 2017 a distanza di ben 7 anni e mezzo dalla competizione sportiva (1 maggio 2010) su cui si stava, asseritamente indagando, ma se così fosse perché non documentare quanto si affermava?

Se c'è un'analisi che attesta una concentrazione inverosimile su cui lo scrivente ha chiesto precise e dettagliate informazioni, a cominciare dalla scala di riferimento, perché non fornire queste informazioni?

Se c'è uno studio del laboratorio di Losanna che attesta una variabilità da 0 a 25.780 pg/µl perché non citarlo in tutti i dettagli nella stessa memoria in cui se ne af-

ferma l'esistenza o non allegarlo alla stessa?

Come detto nella memoria in questione si asserisce che lo studio in questione sarebbe stato rassegnato all'attenzione dello scrivente il 26.09.2018 ma nessun deposito risulta avvenuto in quella data o in quel torno temporale e pur avendolo cercato tra le migliaia di pagine degli atti processuali non se ne rinviene traccia.

Non sarà che questo fantomatico studio è del tutto fasullo ed è stato indicato unicamente nel tentativo di far apparire veritiero il dato, del tutto inverosimile tanto più ad un anno e 4 mesi dal congelamento, di 14.013 pg/μl che emergerebbe dall'analisi di Losanna sul campione del 27.06.2016?

Sul punto indagherà il pubblico ministero.

Se forte è il sospetto che si sia cercato di coprire un dato fasullo con altri dati fasulli questo sospetto diviene ancora più forte se analizziamo la "consulenza" dei professori

A8 e A9 , guarda caso incaricati il primo (in violazione dell'art. 225, co. 1, c.p.p.) al termine dell'udienza del 14.09.2020 quando lo scrivente stava per accingersi a dichiarare chiuso l'incidente probatorio ed il secondo ancora più tardi (senza il deposito di alcun atto formale di nomina) in modo da eludere ogni contraddittorio.

Detta "consulenza", come si è dimostrato, e la memoria cui è allegata, contrappongono falsamente una inesistente letteratura corrente ai dati della perizia, senza però riportare alcun dato oltre a quelli già indicati.

Per corroborare la contrapposizione artificiosamente istituita tra una inesistente letteratura corrente sulla concentrazione del DNA nell'urina e il dato sulla concentrazione dell'urina di Schwazer dell'1.01.2016, emerso come oggettivamente anomalo dalla perizia del A7 e dall'analisi statistica del prof. A14 , essi allegavano unicamente una tabella da loro stessi elaborata (allegato 2).

Questa tabella fa generico riferimento a studi scientifici di cui si indica unicamente il presunto autore e l'anno ma non l'oggetto dello studio e la rivista su cui è stato pubblicato e la pagina ove il dato sarebbe indicato. Men che meno vengono allegati i singoli articoli richiamati, sicché trattasi di dati, ancora una volta, del tutto autorefenziali.

Per giunta alcuni dei valori di concentrazione riportati, che gli autori ci dicono essere stati tratti direttamente dagli articoli o da essi calcolati senza neppure precisare quando ricorra l'una o l'altra ipotesi, sono talmente elevati da apparire palesemente inverosimili: concentrazioni medie di oltre 58.000 pg/μl con punte di oltre 254.000 pg/μl sono quelle che, stando a quanto rilevato dal perito, ci si attende di trovare nel sangue o nella saliva, ma non certo nell'urina.

L'assurdità di questi dati, alla luce dell'analisi statistica elaborata dal prof. A14 , la mancata allegazione degli articoli scientifici da cui questi dati sarebbero stati tratti e il modo con cui sono stati prodotti, senza indicare la scala di riferimento e senza riportarli nel corpo della consulenza ma come mero allegato (che diviene allegato dell'allegato, visto che la consulenza è allegata alla memoria), rende assai verosimile che si tratti di dati falsi o artatamente prospettati (ad esempio dati che non si riferiscono a orina intera ma ad un precipitato o che si riferiscono ad una diversa scala di grandezza).

Il sospetto è ulteriormente corroborato dal fatto che questi presunti dati sono stati prodotti unicamente con una memoria inviata al pubblico ministero a contraddittorio ormai concluso, quando si sperava che nessuno avrebbe più controllato, ove l'assenza di riferimenti precisi rende ogni controllo ancor più arduo.

Come se ciò non bastasse, si cercava *in extremis* di rafforzare il dato di Losanna (14.013 pg/μ), già giudicato inattendibile dal perito per le gravi lacune evidenziate a cominciare da quella primaria della scala di riferimento, adducendo che il perito si era sbagliato e che questo dato era stato in realtà fornito, quando invece il dato veniva allegato per la prima volta proprio alla "consulenza" dei professori A8 e A9 e non era mai stato visionato dal perito.

Il dato in questione non emergeva però dal documento originale dell'ottobre 2017 ma da una dichiarazione scritta del dott. A17 che ha la stessa data della "consulenza" (29.10.2020): si tratta quindi di una testimonianza prodotta fuori contraddittorio ed a distanza di oltre tre anni dall'analisi in questione, avvenuta a Losanna nella prima decade di ottobre del 2017.

Curioso sarebbe conoscere come, visto che dalla documentazione prodotta in giudizio questo dato non emerge, il dott. A17, e per giunta a distanza di tre anni, lo ricavi senza dubbio alcuno. Da qualche documento che questo giudice, il perito e le parti non hanno avuto il piacere di ottenere o da un ricordo che avrebbe del prodigioso (tanto più se si considera che, in quell'occasione, sarebbero stati analizzati i campioni d'urina di tanti altri atleti che avevano preso parte alla marcia dell'1.05.2010)?

Si è quindi palesemente cercato di cancellare l'anomalia emersa in perizia, non già attraverso studi statistici che ne dimostrassero la non correttezza, ma attraverso una serie di dati falsi o artatamente prospettati, emersi da presunti studi che non sono stati mai documentati da Y e dai suoi consulenti.

Alla luce di tutto questo appare più che evidente che siamo in presenza di un castello di carte costruito ad arte per ingannare.

Prima si è cercato di impedire la perizia sul campione B, poi si è cercato di conseguire una provetta diversa, quindi di inficiare i risultati della perizia e non si è esitato a ricorrere a dichiarazioni false, a dati falsi o artatamente presentati, e ad artifizi per trarre in inganno il giudicante, cioè a vere e proprie frodi processuali.

Le ipotesi alternative alla manipolazione per spiegare l'anomala concentrazione del DNA riscontrato nell'urina dell'indagato prelevata l'1.01.2016 si sono rivelate del tutto inverosimili mentre la manipolazione offre, come si è visto, una spiegazione assolutamente convincente di quanto riscontrato: addizionando all'urina di Schwazer altra urina dopata, eventualmente depurata del DNA, ove proveniente da altro soggetto, mediante semplice esposizione ai raggi UVA, e poi, riequilibrando la diluizione così creata mediante concentrazione dell'urina, per esempio tramite riscaldamento ed evaporazione dell'acqua onde ri-concentrare il testosterone ed i suoi metaboliti, si sarebbe ottenuta la positività del campione, ma finendo però per concentrare anche tutto il resto incluso il DNA, che è proprio quanto riscontrato dal perito.

La manipolazione oltre a costituire l'unica spiegazione verosimile della concentra-

zione riscontrata, risultava inoltre notevolmente agevolata dalla non anonimità dei campioni (scrivere Racines sulla provetta era come scrivere Alex Schwazer) e dal sostanziale aggiramento della catena di custodia, come si evidenzierà (*in primis* per la presenza, accertata dal perito, di provette non sigillate all'interno del laboratorio di Colonia, quale quella che il dott. A10 cercò di consegnare al perito in luogo dell'urina contenuta nell'originale campione B).

Venendo meno la catena di custodia, solo documentalmente garantita (cioè solo nella forma ma non nella sostanza), viene meno l'insieme, nutrito, di presupposti di garanzia che la stessa catena dovrebbe assicurare.

L'impressionante serie di fatti sopra esaminati ed i reati che si sono evidenziati costituiscono altrettanti indizi, gravi, precisi e concordanti, a sostegno di quest'ipotesi per la quale sussiste, come si dirà più oltre, anche un preciso e fortissimo movente.

Solo una posta così alta, quale la necessità di celare la manipolazione commessa e di coprire quanti vi furono invischietti, può spiegare come enti che dovrebbero combattere il *doping* e garantire il mondo dello sport, atleti compresi, siano ricorsi alle nefandezze sopra esaminate.

*

4.4 ULTERIORI OSSERVAZIONI DEI CONSULENTI DI PARTE

4.4.1 Aserita integrità della catena di custodia del campione B e susseguente asserita impossibilità / irragionevolezza della manipolazione.

Nella sua consulenza il prof. A13, per conto di X, ha formulato alcune osservazioni volte a smentire l'ipotesi della manipolazione della provetta.

Egli afferma, giustamente, (e lo ha fatto già in udienza, nel rispetto del contraddittorio, a differenza dei "consulenti" Y) che l'elemento probatorio dirimente per aprire la strada ad una tale possibilità è l'integrità della catena di custodia.

Se la catena di custodia del campione B è integra – questo è il succo del suo ragionamento – come può affermarsi che esso sia stato manipolato?

La tesi prova troppo perché vi sono diversi e precisi indizi del fatto che anche la catena di custodia del campione B non fosse affatto integra.

Già il fatto stesso di distinguere tra catena di custodia del campione A e catena di custodia del campione B è logicamente erroneo: A e B sono due aliquote dello stesso prelievo di urina affidato al medesimo laboratorio (e già questo la dice lunga sull'autoreferenzialità di Y e X e sull'inadeguatezza del sistema che non da reali garanzie agli atleti) e non vi è alcuna ragione logica per distinguere due diverse catene di custodia.

Il campione A non era stato risigillato e anche quell'urina presentava una concentrazione molto elevata, anche se pari a circa 1/3 di quella del campione B.

Lo stesso campione B presentava evidenti e assai gravi irregolarità.

Lo stesso prof. A13 aveva infatti comunicato, non certo perché intendesse di-

chiarare il falso ma perché così gli aveva indicato la sua committente X , che esso conteneva appena 6 ml di urina.

Il perito ha constatato direttamente e documentato che versati 6 ml da detto campione, come aveva disposto la Corte d'Appello di Colonia in risposta alla rogatoria dello scrivente GIP, ne rimanevano circa il doppio nel contenitore originale, che dunque ne conteneva 18 ml e non 6 ml come, invece, dichiarato.

Una tale, così significativa, discrepanza tra dato dichiarato e dato reale costituisce di per sé un evidentissima anomalia, anomalia che ben si spiega nel tentativo di X di ingannare lo scrivente GIP prima e la Corte d'Appello di Colonia poi, affinché non autorizzasse la consegna del campione B.

Non meno anomala, d'altronde, è la spiegazione (palesemente priva di qualsiasi credibilità, come rimarcato dal perito) fornita per tentare di accreditare la tesi di un mero errore di stima del laboratorio di Colonia.

Il tentativo di bloccare la consegna del campione B, ulteriormente confermato anche dalle famose *mail* captate da sedicenti *hackers* russi, è anch'esso un'evidente e significativa anomalia visto che la stessa X afferma, nella memoria da ultimo depositata, che proprio il campione B è posto a garanzia dell'atleta e ciò dovrebbe valere, a più forte ragione, laddove, come nel caso in oggetto, si stia cercando di verificare se vi sia stata manipolazione del campione, come da sempre dichiarato dall'atleta.

Ma la più grave ed evidente anomalia della catena di custodia in generale e di quella del campione B in particolare è rappresentata dalla misteriosa provetta *non sigillata* che

A10 ha tentato di consegnare al perito il 7.02.2018, asserendo che provenisse dal campione B, e che lo stesso consulente di X , prof. A13
, ha, nella sua onestà intellettuale, riconosciuto in udienza essere del tutto irricevibile.

L'esistenza di una tale provetta contenente, questa sì (guarda caso) 6 ml, era emersa dall'atto di opposizione presentato da X alla Corte d'Appello di Colonia per bloccare la richiesta di consegna dei campioni d'urina, inviata dallo scrivente a mezzo di rogatoria internazionale.

È possibile, lo si ribadisce qui per onestà intellettuale, che detto campione d'urina provenisse effettivamente dalla controanalisi del campione B effettuata nel luglio 2016, ma il fatto che non se ne fosse parlato prima e soprattutto il fatto che essa - che si asserrisce far parte del campione posto a garanzia dell'atleta - non fosse stata risigillata, fosse stata pre-scongelata e presentata poi al perito *in luogo* del campione originale costituisce una violazione gravissima della catena di custodia.

Il fatto stesso che non fosse stato garantito l'anonymato dell'atleta, reso riconoscibilissimo dall'indicazione del paese di provenienza (Ratschings – Racines), ove basta indicare in *google* "atleta Racines" e compare la foto di Alex Schwazer, e che una parte del campione conservato a sua garanzia fosse "libero", in quanto non sigillato, rendeva possibile e tecnicamente non complessa la manipolazione.

Ciò a più forte ragione se si considera un dato offerto dalla stessa difesa dell'indagato e mai smentito né da Y né da X : le provette allora in uso, pro-



dotte dalla ditta svizzera A22 , erano agevolmente manipolabili ancorché sigilate.

La Difesa ha articolato la dimostrazione di questa tesi in 4 punti (pag. 3 della memoria depositata il 10.11.2020) che riportiamo:

1. Il rapporto Mc Laren “*dimostra in dettaglio la manomissibilità dei flaconi*” e “*l’effrazione di un flacone (...) comporta, tuttavia, microscopiche scalfitture visibili solo a un occhio esperto e con la lente d’ingrandimento*” (pag. 4);
2. La stessa ditta costruttrice A22 aveva dovuto ammettere la manomissibilità in un comunicato stampa;
3. Persino il laboratorio di Colonia con una nota che “*ha inoltrato alla Y pochi giorni prima della consegna dell’urina al A7 (...) ha segnalato che anche i nuovi flaconi della A22 erano manomissibili*”;
4. Y aveva poi effettuato un comunicato stampa in cui riportava la segnalazione della ditta A22 e si scusava con gli atleti.

Nessuna di queste quattro affermazioni risulta essere stata smentita dalle controparti e del resto esse poggiano su documenti ufficiali, che hanno avuto anche risonanza mediatica², difficilmente smentibili.

Nella specie lo scrivente aveva chiesto la consegna del contenitore ma la strenua opposizione di X , Y e (dopo le indebite pressioni operate dall'avv. A5) anche il laboratorio di Colonia / Istituto di Biochimica ha impedito l'accoglimento di questa richiesta, sicché non è stato possibile periziere se il contenitore fosse integro.

Vale anche in relazione a questo aspetto il **principio di vicinanza della prova**, principio di diritto fondamentale, immanente al nostro ordinamento e più volte riconosciuto dalla Suprema Corte anche nel suo più alto consesso (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Un. 13533/2001 del 6.04.2001), che consente di porre la mancata prova di un fatto a carico di chi di quel mezzo di prova disponeva e non lo ha presentato.

Questo principio vale a più forte ragione in ambito penale ove il diritto di difesa è addirittura presidiato da norme di rango costituzionale che lo configurano come “*diritto inviolabile*” e perciò incomprimibile: “**La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento**” (art. 24, co. 2, della Costituzione).

In questo procedimento abbiamo assistito ad un'impressionante serie di artifici, laddove nell'opporsi alla rogatoria internazionale, si sbandierava innanzi alla Corte d'Appello di Colonia la necessità di conservare a Colonia i campioni, in vista di fantomatiche future cause civili (poi smentite dalla dichiarazione giusta la quale i campioni

² Cfr. a mero titolo esemplificativo un articolo comparso su La Gazzetta dello Sport il 30.01.2018 dal titolo “*Le nuove provette sono manipolabili. C’è un’inchiesta*”, in cui si citavano fra l’altro l’ex presidente del laboratorio di Mosca, accreditato Y , A23 e l’inchiesta televisiva del primo canale tedesco (ARD) del giornalista investigativo Hajo Seppelt. Vi si afferma apertamente che “*le provette dei nuovi kit per i controlli antidoping ... fornite sin da Sidney 2000 dall’azienda produttrice svizzera A22 , una volta congelate, siano con estrema facilità manualmente apribili*”.

positivi vengono distrutti a breve dopo le controanalisi), si dichiarava il falso sul quantitativo di urina contenuto nel flacone B per indurre la Corte a non consegnarlo, si giustificava poi il falso con una dichiarazione falsa e si tentava, nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Colonia di consegnare al perito un *aliud pro alio*: la famosa provetta non sigillata asseritamente proveniente dal campione B.

Si è scoperto, poi, attraverso le *mail* intercorse fra A4
e A5 , e tra questi e
A10 aventi come oggetto "Italian criminal
proceedings- Alex Schwazer", che vi erano state fortissime pressioni sul laboratorio di Colonia (che aveva ricevuto persino istruzioni sullo stoccaggio a lungo termine delle provette, peraltro vincolate da sequestro) e sul suo legale (avv. A11) perché si schierasse dalla parte di X , cosa puntualmente avvenuta.

A fronte di questa evidente frode processuale è stato di per sé un enorme successo ottenere, dopo circa un anno di interlocuzioni e resistenze, la consegna di 6 ml del campione B, quel campione che, per usare le parole del legale di X "funge da garanzia per l'atleta" (pag. 3 della memoria depositata il 26.10.2020). Non è stato invece possibile periziarre il contenitore perché a fronte delle opposizioni proposte da X , Y e (su pressione di X) anche dall'Istituto di Biochimica, la Corte d'Appello di Colonia ha rigettato la richiesta.

Per il principio di vicinanza della prova, quindi, non è consentito a X e Y , che, come provato documentalmente, hanno impedito di accertare se il contenitore presentasse segni di effrazione, invocarne l'integrità e con essa l'integrità della catena di custodia. Neppure il consulente di parte, dott. A24 , poté verificarlo in sede di controanalisi (a dimostrazione del fatto di come *non* funzioni la pseudo garanzia per l'atleta).

Men che meno è corretto invocare la perizia per affermare l'integrità della catena di custodia: sin dal primo elaborato peritale il perito ha rilevato che la catena di custodia è in ordine solo sulla carta ma non nella realtà. Vi è cioè solo una parvenza di regolarità del tutto smentita dalla situazione fattuale riscontrata (il caso della provetta scongelata e non sigillata che si pretendeva di consegnare al perito è d'altronde più che emblematico di tale situazione).

Egli ha, poi, più volte ribadito questo concetto in tutte le udienze in cui si è discusso degli elaborati peritali, inclusa quella del 14.09.2020.

D'altronde che catena di custodia è quella in cui a) l'atleta al quale il campione d'urina si riferisce è immediatamente riconoscibile, b) vi sono aliquote d'urina non sigillate e perciò stesso liberamente utilizzabili da quanti vi abbiano accesso, c) anche i campioni sigillati possono essere agevolmente manomessi lasciando tracce che solo una perizia potrebbe accertare (che sul punto è stata preclusa dall'ostruzionismo di Y e X), e d) non vi è alcuna reale garanzia per l'atleta, visto che tutte le aliquote sono custodite nel medesimo laboratorio e nessuna è preservata in luogo terzo?

Come se questo non bastasse la Difesa ha documentato che:

- (Handwritten signature)*
1. Il verbale della consegna del campione di urina di Alex Schwazer prelevata l'1.01.2016 al laboratorio di Colonia era ideologicamente falso in quanto attestava falsamente che l'ispettore A25 della GQS avesse personalmente consegnato a mano detto campione la mattina del 2.01.2016, laddove lo stesso A25 ha reso dichiarazione scritta del 4.08.2016 prodotta innanzi al TAS di Losanna in cui dichiarava che aveva lasciato il campione nel frigo della GQS a Stoccarda alle 15:00 dell'1.01.2016. La consegna a Colonia era stata poi effettuata dal padre del titolare della GQS, impiegato come corriere della stessa società. Fino al mattino successivo, quindi, il campione in questione, ben identificabile dall'indicazione della sua provenienza è rimasto per molte ore negli uffici della GQS a Stoccarda, cui, stando alla stessa dichiarazione di A25, avevano accesso tutti gli impiegati della ditta ("Only the employees of GQS have the key to open the GQS office"). Non è cosa da poco. Quanti erano questi dipendenti? Persino gli addetti alle pulizie avevano le chiavi?).
 2. Anche il documento redatto dal laboratorio di Colonia in relazione alla catena di custodia interna al laboratorio del suddetto campione ("Sample bottle laboratory internal chain of custody Sample A 3959325") è ideologicamente falso nella parte in cui dichiara che la provenienza del campione è ignota ("Verantwortungsort: Not indicated"), laddove risultava all'opposto l'indicazione "Racines".

Inoltre gli accertamenti compiuti dal perito sulla documentazione afferente alle analisi effettuate a Losanna sul campione prelevato il 27.06.2016 hanno evidenziato l'esistenza di lacune persino peggiori (oltre all'ennesima violazione dell'anonymato perpetrata attraverso la del tutto irrituale indicazione "Racines") e questo dimostra che le lacune evidenziate in relazione al campione dell'1.01.2016 non fossero affatto un caso isolato: entrambi i campioni di Alex Schwazer, benché analizzati da due diversi laboratori accreditati Y (Colonia e Losanna) e per diverse finalità (antidoping e accertamento del DNA), evidenziano gravissime lacune della catena di custodia a cominciare dalla regola basilare dell'anonymato.

La realtà accertata da questo processo è che la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente.

La cosa davvero paradossale è che, tra le obiezioni mosse da Y e X per impedire il trasporto delle aliquote in Italia, vi fosse quella per cui solo presso i laboratori da essa accreditati avrebbe potuto essere garantita la catena di custodia! Oggi, alla luce di quanto emerso, quelle affermazioni e le lunghe discussioni che ne sono seguite hanno davvero il sapore amaro della beffa.

La realtà è che gli atleti non hanno reali garanzie e il sistema è totalmente autoreferenziale.

Il fatto di effettuare le controanalisi in presenza dell'atleta, infatti, non tutela da eventuali manipolazioni commesse a monte. Solo la consegna del secondo campione ad un laboratorio terzo, del tutto indipendente da quelli del circuito Y e possibilmente ubicato nello Stato di appartenenza dell'atleta (onde evitare di dover battagliare per anni per ottenere solo parte di ciò che si era chiesto per l'effettuazione della

perizia) potrà effettivamente impedire, in futuro, che fatti simili tornino a verificarsi.

Nell'odierno sistema Y e X operano in maniera totalmente autoreferenziale ed il presente procedimento ha eloquentemente dimostrato come esse non tollerino affatto controlli dall'esterno ed anzi siano pronte a tutto per impedirlo, al punto da produrre dichiarazioni false e porre in essere frodi processuali.

Il controllante e il controllato finiscono per coincidere, anzi per invertirsi, come le *mail* di cui sopra si è diffusamente esposto, da cui emergono le pressioni subite dal laboratorio di Colonia, eloquentemente dimostrano.

La cosa è davvero singolare se si considera che di norma, per qualsiasi altra tipologia di accertamento / analisi, chi subisce il controllo riceve per legge un campione del materiale prelevato per l'analisi in modo tale che la possibilità di manipolazioni sia esclusa in radice: così è previsto, a titolo meramente esemplificativo, per le analisi veterinarie o per gli accertamenti sui prodotti petroliferi trasportati.

Gli atleti, invece, non ricevono alcuna reale garanzia, perché entrambi i campioni hanno la stessa destinazione e sono dunque nelle mani delle medesime persone e ciò sul presupposto, che gli enti in questione e il personale di cui si avvalgono siano al di sopra di ogni sospetto.

Questo meccanismo ha finito per conferire a questi enti un potere assoluto e per favorire i peggiori intrallazzi, come la vicenda del *doping* di stato (fra tutti quello della federazione russa), troppo a lungo impunemente tollerato, ha ampiamente dimostrato (cfr. rapporto McLaren).

Un'ultima notazione: i due "consulenti" di Y, professori A8 e A9 hanno dichiarato che il campione prelevato ad Alex Schwazer l'1.01.2016 conteneva ben 110 ml d'urina.

Questo dato, a quanto consta allo scrivente, non risulta da altri atti del procedimento.

A questo punto è lecito domandarsi: se (anche) questo dato non è falso, visto che i campioni di cui abbiamo conoscenza constavano di 22 ml (campione A) e di circa 18 ml (campione B) oltre ai famosi 6 ml della terza provetta asseritamente proveniente dal campione B, per un totale di 46 ml, che fine hanno fatto i restanti 64 ml? Tutti utilizzati per le analisi? O vi sono altre provette fantasma da utilizzare alla bisogna? Funziona così per tutti gli atleti?

*

4.4.2 Assenza di DNA estraneo e sue inferenze sulla "teoria del complotto".

Il dato apparentemente più forte indicato dai consulenti e dai legali di X e Y per smentire quella che loro stessi hanno bollato come "teoria del complotto", è rappresentato dal fatto che neppure con le più sofisticate tecnologie di indagine genetica (quale la tecnica NGS) si sono trovate tracce di DNA diversi da quello di Alex Schwazer.

Se l'urina e il DNA in esso contenuto sono solo di Alex Schwazer come è possibile pensare ad una manipolazione?

Perché pensare alla manipolazione se lo stesso perito ha evidenziato due ipotesi alternative?

Inoltre, osserva acutamente il prof. A13, non sarebbe stato più semplice per l'ipotetico manipolatore aggiungere all'urina di Alex Schwazer qualche goccia di testosterone?

Queste inferenze provano troppo.

Innanzitutto il perito ha più volte chiarito che l'assenza di DNA estraneo ad Alex Schwazer non prova affatto che quell'urina sia tutta di Alex Schwazer, cioè che non sia stata mescolata con urina di un soggetto dopato, previamente ripulita del DNA di provenienza: un semplice apparecchio di sanificazione a raggi ultravioletti, in dotazione a qualsiasi laboratorio del mondo, è in grado di cancellare integralmente il DNA senza lasciarne traccia alcuna (cfr., da ultimo, dichiarazioni rese dal perito nel verbale dell'udienza del 14.09.2020).

L'assenza di DNA estraneo è, dunque, un argomento del tutto neutro che non può perciò smentire l'ipotesi della manipolazione, cosa di cui, peraltro, il legale di X ha correttamente dato atto: "*Il Perito ha ipotizzato che i campioni avrebbero potuto essere manipolati tramite l'aggiunta di urina positiva al testosterone proveniente da un terzo, sottoposti a raggi UV al fine di riscaldarli ed eliminare la presenza di DNA estraneo*" (pag. 20 della memoria depositata il 26.10.2020). Ciò con la precisazione, peraltro, che è erronea e non proviene dal perito l'affermazione "*al fine di riscaldarli*": non è sottponendo l'urina ai raggi UVA che se ne provoca il riscaldamento e l'evaporazione dell'acqua contenuta. Ciò richiede, invece, una operazione a sé che nell'ipotesi testé evidenziata (aggiunta di urina di terzi depurata del DNA) sarebbe funzionale a riequilibrare l'effetto di diluizione determinato dal mescolarsi dell'urina dopata con quella non dopata e a riportare il testosterone dell'urina dopata sopra la soglia di positività.

L'elevatissima concentrazione di DNA riscontrata nell'urina di Alex Schwazer prelevata l'1.01.2016 pur a due anni e due mesi dal suo congelamento e nonostante lo *stress* termico subito (operazioni di scongelamento e ricongelamento per analisi, controanalisi, formazione delle aliquote consegnate al perito) necessita una spiegazione scientifica e non può in alcun modo essere elusa.

Se quella relativa al tempo 0 (1.01.2016) è una stima, ancorché, come si è visto, estremamente attendibile, la concentrazione rilevata dal perito, in occasione della prima analisi, dalle 20 alle 50 volte superiore alla media ed agli stessi valori riscontrati negli altri prelievi effettuati allo stesso Schwazer nonostante si trattasse di campioni congelati da oltre due anni, è un dato reale ed ineludibile.

Né vale invocare le ipotesi alternative alla manipolazione e l'autorità del perito (che guarda caso, nella visione del legale e dei "consulenti" Y, è competente solo quando afferma che non vi sono DNA estranei a quello di Schwazer e che sussistono, in astratto, altre due ipotesi).

Al perito competeva cercare di fornire una spiegazione scientifica al dato anomalo

della concentrazione. Egli ha perciò formulato una serie di ipotesi alcune delle quali sono state definitivamente escluse.

Per tutte quelle che esulavano dal suo ambito di competenza professionale (patologia ed effetto del *doping*) il perito non poteva che dare una valutazione in astratto.

Egli ha correttamente ricordato in udienza che in presenza di tre possibili spiegazioni (manipolazione, patologia, conseguenza del *doping*), ciascuna di esse ha una possibilità del 33,33 % di essere quella giusta.

Si tratta, palesemente, di un ragionamento in astratto e il perito ha dimostrato sino all'ultimo la propria integrità morale quando, anche richiesto dallo scrivente di fornire una propria opinione, ha ritenuto di non darla.

Pretendere però di forzare questa dichiarazione sull'astratta parità delle tre ipotesi per smentire o sminuire una di esse costituisce un palese artifizio logico oltre che una rinuncia ad indagare più a fondo.

Se al perito era precluso rispondere in relazione a due ipotesi che esulavano dal suo ambito di competenza, investendo quelle della medicina legale e della tossicologia, lo scrivente giudice, all'opposto, non può esentarsi dal saggiare in concreto ciascuna di esse e dal verificarne la fondatezza.

Si è già detto che le due residue ipotesi alternative alla manipolazione che *in astratto* sono rimaste in piedi, appaiono del tutto inverosimili in concreto:

- la patologia perché Schwazer si sottoponeva a continui ed assidui controlli medici (documentati in atti) e nulla è emerso, anzi, l'attività atletica continuava a pieno ritmo (compreso il giorno del prelievo), cosa che in presenza di una patologia appare difficile e del tutto improbabile;
- l'effetto del *doping* perché:
 - a) è estremamente inverosimile che l'assunzione di una singola microdose o, ipoteticamente, di alcune microdosì fra l'11.12.2015 ed il 23.01.2015 possa aver prodotto un tale effetto (i controlli del 10.12.2015 e del 24.01.2016 avevano infatti dato esito negativo sicché è esclusa l'assunzione nel periodo antecedente e in quello successivo, come certificato dal perito, prof. A6);
 - b) la stessa assunzione di una singola microdose (o di pochissime microdosì per il predetto brevissimo periodo di massimo 33 giorni) è già di per sé del tutto inverosimile perché come certificato da autorevoli studi citati dalla stessa X (cfr. memoria da ultimo dimessa), tra cui spicca quello dell'Istituto Superiore di Sanità, per determinare lo sperato incremento delle prestazioni sportive l'assunzione delle microdosì deve protrarsi per un tempo molto più lungo e sino in prossimità dell'evento sportivo, sicché un'ipotetica assunzione del genere, ipoteticamente avvenuta molti mesi prima delle Olimpiadi, è, prima di ogni altra considerazione, del tutto insensata;
 - c) Non vi è alcuna evidenza scientifica del fatto che anche una massiccia assunzione di testosterone possa produrre un aumento della concentrazione del DNA e men che meno una così elevata concentrazione di DNA quale quella registrata e,

a più forte ragione, quale quella stimata al momento del prelievo (1.01.2016), al punto che lo stesso "consulente" Y, prof. A8 (medico legale), afferma che "*non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellularmente*" (pag. 9 della prima consulenza depositata a conclusione dell'udienza del 14.09.2020);

- d) Y e X, non a caso, hanno impedito lo svolgimento della sperimentazione su questo aspetto ben sapendo (come la sopra riportata affermazione del "consulente" Y eloquentemente dimostra) quale ne sarebbe stato l'esito.

Trattasi, come si vede, di prova logica, estremamente solida, dell'assoluta inverosimiglianza *in concreto* di queste due ipotesi.

Si è anche illustrato (lo si ricorda *ad abundantiam* per mera completezza di ragionamento) che anche giuridicamente, per il principio di vicinanza della prova, l'ipotesi del *doping* quale causa della concentrazione del DNA non può essere usata per chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato da quanti (Y e X) ne hanno impedito la verifica peritale, sicché anche ove non ci si volesse accontentare della prova logica (di per sé estremamente convincente) ci si dovrebbe comunque arrestare di fronte alla verità processuale, che, per il principio appena esposto, vale comunque ad escludere l'utilizzo contro l'indagato di questa ipotesi.

Per converso l'ipotesi della manipolazione, oltre ad essere l'unica che residua, se escludiamo come del tutto inverosimili le altre due, fornisce una spiegazione molto solida e convincente della concentrazione del DNA riscontrato nei campioni d'urina di Alex Schwazer dell'1.01.2016: per concentrare il testosterone aggiuntovi si è concentrato tutto il resto, incluso il DNA.

Veniamo così all'ultima questione: non era più semplice aggiungere del testosterone all'urina di Schwazer?

A questo argomento logico se ne possono contrapporre diversi.

Innanzitutto non è affatto escluso che ciò sia avvenuto, anche se improbabile.

Occorre in proposito considerare che per simulare in maniera credibile l'assunzione di *doping* dovrei aggiungerne la giusta dose: se ne aggiungessi un quantitativo eccessivo il valore potrebbe apparire del tutto inverosimile e diverso da tutti gli altri casi di positività riscontrati alla stessa sostanza; viceversa se ne aggiungessi troppo poco potrei rischiare di non raggiungere la soglia di rilevazione della positività. In quest'ultima ipotesi, però, l'autore della manipolazione potrebbe aver voluto comunque concentrare l'urina per essere certo di raggiungere lo scopo.

Oppure queste considerazioni potrebbero indurlo a prediligere un altro metodo: quello di aggiungere altra urina già dopata ma naturalmente l'effetto di diluizione creato dall'aggiunta deve essere controbilanciato, concentrando l'urina mediante riscaldamento ed evaporazione: l'effetto è di concentrare tutto il contenuto, DNA compreso.

Inoltre, e questa considerazione appare insuperabile, sarebbe più facile aggiungere direttamente il testosterone solo se il manipolatore lo avesse a disposizione in quel momento: avendo invece a disposizione altra urina già dopata (una delle tante fiale non si-

gillate che con ogni probabilità erano presenti presso il laboratorio di Colonia, come la famosa terza provetta che si voleva consegnare al perito ha eloquentemente dimostrato) era molto più semplice aggiungere quella.

Naturalmente occorreva avere prima l'accortezza di esporre il flacone ai raggi UVA per distruggere irreparabilmente ogni traccia del DNA presente al suo interno (non è, peraltro, nemmeno del tutto da escludere che vi fosse della vecchia urina dello stesso Schwazer che presentava tracce sotto soglia di testosterone esogeno, adeguatamente concentrate con il metodo che si è appena visto).

Facile o difficile sono categorie assai relative, che dipendono dall'occasione e dai mezzi che uno ha a disposizione.

Infine, dal punto di vista tossicologico la "semplice" aggiunta di testosterone sarebbe facilmente smascherata da un'analisi tossicologica perché quello che si rileva nell'urina non è una singola molecola esogena (il testosterone appunto) ma una "famiglia" di molecole che costituisce un *pattern* che con la molecola "madre" raggruppa diverse molecole "figlie" (metaboliti e cataboliti). Questa situazione è molto difficile da simulare.

Per rendere credibile tale aggiunta sarebbe necessario procurarsi tale complessa miscela di molecole. Possibile quindi ma tutt'altro che semplice come invece postulato dalla domanda, retorica, che il consulente A13 poneva.

La risposta all'obiezione del prof. A13 è, quindi, no. Non sarebbe stato per nulla "più semplice". Sarebbe stato senz'altro possibile ma, come ha spiegato anche in udienza il perito A6, la rilevazione di un *pattern* molecolare (diverse molecole derivanti dall'originale o scarto della stessa) renderebbe la "semplice" aggiunta della molecola esogena una tipologia di artefazione relativamente semplice da scoprire e quindi non consigliabile.

Veniamo, quindi, alle considerazioni sulla teoria del complotto.

Certo la formula "*teoria del complotto*" è di per sé suggestiva in senso negativo, perché solitamente associata alle teorie più assurde.

Inquadrare l'ipotesi della manipolazione in questa categoria di idee è perciò un modo per screditarla a priori.

Certo i complotti non sono frequenti e lo scrivente non ha voluto credere all'ipotesi manipolazione finché non sono emerse tutte le circostanze che sono state sopra analiticamente esaminate.

Fatto è, però, che i complotti talora accadono e sono sempre accaduti come la storia, purtroppo, ha ampiamente dimostrato.

Già il codice di Hammurabi (1751 a.C.) prevedeva (par. 5) il caso del giudice che avesse falsificato una sentenza già emanata, segno del fatto che la falsificazione delle prove era un fenomeno che avveniva già all'epoca (e la cosa, a differenza di quanto sembrano fare oggi Y e X, a giudicare dalle memorie conclusive da esse presentate, era presa molto sul serio perché quel giudice veniva condannato ad una pesante

tissima sanzione e radiato).

Il caso del generale spartano Pausania, il vincitore della battaglia di Platea (479 a.C.), accusato di complottare col re di Persia Serse sulla base di lettere false e condannato a morte (469 a.C.) e *l'affaire Dreyfus* (1894), anch'esso costruito attorno a documenti falsi, ne sono altrettanti celeberrimi esempi.

Il fenomeno della falsificazione delle prove è dunque vecchio quanto l'umanità.

Venendo a tempi più recenti e più vicini al caso qui esaminato, però, basti ricordare la lunga vicenda che ha portato alla condanna a 4 anni di reclusione di A27,

per concussione, corruzione, riciclaggio ed altri reati.

Non parliamo, quindi, di vicende antiche che hanno scosso il mondo dell'atletica in un lontano passato, ma di fatti attualissimi avvenuti sino a pochi mesi prima rispetto alla vicenda in oggetto: la Corte d'Appello di Parigi, con sentenza del 16 settembre 2020, ha accertato che il predetto A27 era al vertice di un sistema di corruttela, che ha visto coinvolti vari altri personaggi (tra cui anche il figlio di A27), sostanzialmente finalizzato a "chiudere un occhio", dietro lauto compenso, sulle positività accertate.

In un mondo in cui la fama e la gloria sono in larga parte relegate alle vittorie sportive, avere l'accesso alle Olimpiadi vale qualsiasi prezzo e l'assoluta autoreferenzialità di questi enti, ove è estremamente difficile "mettere il naso", ha consentito al malaffare di prosperare a lungo e di arrivare ai più alti vertici, come la predetta sentenza eloquentemente dimostra.

Accanto a A27 e al figlio è stato condannato anche A28

A4 che abbiamo visto coinvolto nella vicenda delle *mails* e delle pressioni illecite sul laboratorio di Colonia, fu sentito in quella vicenda come testimone assistito (cautela prescritta laddove vi sia il rischio di dichiarazioni autoincriminanti).

In relazione a quanto emerso nella stessa vertenza, A29 è stata sospesa per 6 mesi dalla commissione etica della X mentre A30 è stato prima sospeso e poi radiato.

Il dott. A31 è stato a propria volta sospeso per tre mesi dalla commissione etica.

La difesa Schwazer ha dedotto come il prelievo dell'1.01.2016 a carico di Alex Schwazer fosse stato disposto da A4 del cui ufficio facevano parte anche i predetti A29 e il dr. A31 (cfr. memoria del 31.05.2017 innanzi alla Corte d'Appello di Colonia).

A fronte della gravità dei fatti accertati dalla Corte d'Appello di Parigi e dalla stessa commissione etica di X fa, dunque, sorridere il fatto che oggi si dichiari che sia impossibile il fatto che l'urina prelavata ad Alex Schwazer l'1.01.2016 sia stata manipola-

ta.

A sostegno di questa conclusione vi è non solo un elemento di prova forte (l'anomala concentrazione del DNA riscontrata nei campioni) che non trova altra spiegazione credibile se non nella manipolazione, corredata da molteplici indizi gravi precisi e concordanti, non ultimi i reati commessi per impedire la consegna del campione B e per cercare di smentire poi l'esito della perizia, ma anche un preciso movente.

La Difesa Schwazer ha, infatti, dedotto sin dall'inizio e più volte ribadito (e la circostanza non è mai stata smentita sicché è da ritenere senz'altro acclarata) che la decisione di effettuare il controllo a sorpresa era partita il 16.12.2015, cioè, guarda caso, il giorno in cui Alex Schwazer aveva testimoniato contro i medici della Z,
, A32 e A33 che avrebbero spinto gli atleti a doparsi.

Doping di Stato, dunque, è una testimonianza pericolosa che non solo veniva dall'interno di quel mondo, ma anche da un atleta che aveva scelto come proprio allenatore il paladino dell'*antidoping*: Sandro Donati.

Colpire Schwazer significava, dunque, neutralizzare quella pericolosa testimonianza e, al tempo stesso, neutralizzare Sandro Donati, da quel momento allenatore di un dopato.

I due medici della federazione erano stati, ciò nonostante, condannati in primo grado e poi assolti in appello, laddove la testimonianza di Schwazer, squalificato per *doping* per 8 anni dopo una precedente squalifica sempre per *doping*, non era apparsa credibile e la tesi della manipolazione appariva, allora, inverosimile e, comunque, tutta da dimostrare.

La Difesa ha anche evidenziato che l'unico controllo che sia mai stato effettuato nel giorno di capodanno è stato proprio quello a carico di Alex Schwazer ed anche questa è una circostanza singolare che non è mai stata smentita.

Di fatto questo ha comportato, vista la festività, lo stazionamento per molte ore delle provette, rese agevolmente identificabili dall'indicazione del luogo di provenienza (Racines), presso la sede della GQS di Stoccarda, ove, come già si è visto, i dipendenti della stessa avevano accesso.

È quindi provato come la manipolazione delle provette, che lo scrivente ritiene provata con alto grado di probabilità razionale, avrebbe potuto avvenire in qualsiasi momento a Stoccarda come a Colonia, ove si è dimostrato esservi provette non sigillate e dunque agevolmente utilizzabili alla bisogna.

Il fatto stesso di aver creato un sistema in cui l'atleta deve fidarsi cecamente dell'onestà di chi ha in custodia entrambe le sue provette, attendere l'esito di faticose rogatorie internazionali per ottenere, a distanza di anni, solo una piccola parte di quel campione B che le norme di Y e X vorrebbero, a parole, raccolto a sua tutela, significa aver affidato a questi enti un potere enorme, potere che dopo quanto emerso in questa vertenza e dopo quanto accertato dalla Corte d'Appello di Parigi nel processo a carico dell'ex presidente X, non ha più alcuna ragion d'essere.

Se controllore e controllato coincidono, nessuna reale garanzia è data agli atleti e

non bastano certo i comitati etici a impedire la commissione di frodi, ove gli interessi in gioco sono così alti.

Se non si coglierà l'occasione di prendere atto di quanto emerso da questo processo per cambiare radicalmente le cose, utilizzando provette che lasciano traccia di ogni loro apertura, prevedendo l'obbligo di sigillatura per ciascuna di esse ed il divieto di avere provette non sigillate e, soprattutto, affidando il campione B, che come detto è istituzionalmente previsto a garanzia dell'atleta, ad un laboratorio terzo ed ubicato nello Stato di appartenenza dell'atleta, il caso sarà inevitabilmente destinato a ripetersi e tutto verrà coperto come se nulla fosse accaduto, come d'altronde già emerge dalle dichiarazioni rese del A16 il 10.12.2019: “*Y ritiene che debba essere escluso oltre il minimo dubbio (...) che vi sia stata una manipolazione dei campioni*”. Beati loro che non hanno dubbi!

Avevano già deciso, nel 2019, a prescindere da quanto avrebbe detto l'autorità giudiziaria italiana: alla faccia della terzietà che un'istituzione del genere dovrebbe sempre serbare.

Anzi, tale è l'arroganza, che si sono concessi pure il lusso, nella memoria conclusiva, depositata il 30.10.2020 (dunque fuori del contraddittorio) di asserire falsamente:

- a) *“l'inutilità intrinseca della sperimentazione avviata stante l'assenza di anomalia della concentrazione di DNA riscontrata dell'atleta, rientrante nel range di variabilità normale del DNA”* come *“comprovato dalla letteratura sul tema”* (cfr. memoria Y del 30.10.2020);
- b) Un *“affrettato e imprudente giudizio di inattendibilità”* (pag. 22) espresso del perito sull'analisi di Losanna in quanto detta valutazione era avvenuta *“senza nemmeno chiedere a Y la documentazione che ritiene mancante”* (pag. 21);
- c) La *“eccezionale durata dell'incidente probatorio”* (pag. 7): *“Aver protratto l'incidente probatorio per ben più di tre anni senza che le perizie esperte abbiano dato risultati univoci e scientificamente attendibili”* (pag. 23).

C'è un limite a tutto, anche all'impudenza! Infatti:

1. L'anomalia della concentrazione è matematicamente dimostrata dall'indagine statistica validata da uno specialista di primo livello, qual è il Prof. A14, laddove nessuno dei consulenti nominati da Y o X è docente di statistica e perciò dotato delle competenze necessarie per poter smentire una dimostrazione matematica, rigorosamente fondata su un metodo statistico che gli stessi “consulenti” di Y hanno affermato essere *“molto sofistichato basato su sistemi esperti probabilistici e catene di Markov”*, pag. 8) e, oltretutto, pienamente attendibile (*“Non ho alcuna ragione oggettiva o soggettiva per proiettare dubbi sull'attendibilità della sua analisi”*, pag. 8);
2. La sperimentazione, lungi dall'aver prodotto risultati scientificamente inattendibili, è stata condotta col massimo rigore scientifico come ha riconosciuto il consulente di X, prof. A13, che non ha inteso compromettersi con simili bassezze (*“La sperimentazione del A7 che ribadisco è stata condotta con rigore scientifico*

e professionalità ...”;

3. Non esisteva alcuna letteratura sul tema: l'avv. A1 qui fa proprie le affermazioni, false e decettive, dei due “consulenti” che, del resto, non ha esitato a produrre in giudizio (peraltro, guarda caso, a contraddittorio ormai concluso) nonostante il contenuto palesemente diffamatorio nei confronti del perito, inclusa la tabella, allegata sub 2, contenente dati, non documentati, che con ogni probabilità sono falsi in sé o per il modo artatamente ingannatorio con cui sono prospettati (*in primis* senza indicare la reale scala di riferimento);
4. Senza la sperimentazione, a tacer d'altro, non sarebbe stato in alcun modo possibile stimare il valore della concentrazione del campione al tempo del prelievo (1.01.2016) e quindi dimostrarne l'anomalia;
5. I dati relativi all'analisi di Losanna prodotta *in extremis* da Y per cercare di dimostrare (anche allora a contraddittorio concluso) che la concentrazione emersa in perizia fosse normale erano stati chiesti a Y dallo scrivente un anno prima (ordinanza del 16.10.2019) per poter sciogliere la riserva sull'acquisizione del documento, come si è già ampiamente illustrato e documentato, e sono rimasti inattendibili a tutt'oggi, visto che non è possibile coprire una lacuna documentale con una dichiarazione resa ora per allora dal tecnico (il 29.10.2020 per un'analisi condotta, in data imprecisa nell'ottobre 2017 (tra il 2 ed il 9 ottobre 2017 è l'indicazione fornita));
6. Il motivo per cui Y insiste su questo dato è che è l'unico che possa (apparentemente) contrastare quelli che emergono dalla perizia, visto che quelli della citata tabella sono palesemente fasulli tant'è che non sono stati neppure riportati all'interno della consulenza di A8 e A9 ;
7. La durata dell'incidente probatorio è interamente ascrivibile all'ostruzionismo di Y e X : dapprima è occorso più di un anno solo per ottenere la consegna di parte dei campioni che pure erano sotto sequestro su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana (durante il quale non si è esitato a ricorrere al falso e alla frode per impedirne la consegna) e che altrimenti, stando alla stessa normativa citata da Y , avrebbero dovuto essere già stati distrutti; poi è stato necessario attendere un tempo comparabile con quello già trascorso per poter verificare e comparare il decadimento della concentrazione di DNA in tutti gli altri campioni, onde stimare, con grande attendibilità scientifica, quale dovesse essere la concentrazione del campione all'1.01.2016.

Come si è appena dimostrato, quindi, assistiamo ad un radicale ribaltamento della realtà: la macchina del fango è già pronta per ricoprire tutto e non si fa scrupolo di fronte a nulla!

“*Fra tutte le specie d'ingiustizia* – scriveva Cicerone al figlio Marco nell'autunno del 44 a.C. - *la più detestabile è quella di coloro che, quando più ingannano, più cercano di apparir galantuomini*”³.

³ Cfr. Marco Tullio Cicerone *De officiis*, libro I, par. 41: “*Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam*


5. CONCLUSIONI

Per le ragioni sopra evidenziate, il Giudice per le indagini preliminari, alla luce di quanto sopra esposto e dettagliatamente argomentato,


1. ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d'urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica ed il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati;

2. ritiene sussistano forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l'accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati che di seguito si elencano:

a) falso ideologico in relazione alla dichiarazione di disporre di soli 6 ml di urina



b) frode processuale in relazione alle predette dichiarazioni, alle pressioni esercita-




c) falso ideologico finalizzato a coprire il precedente falso, consistito in una dichia-



d) falso ideologico, frode processuale e diffamazione in relazione alla consulenza



eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur".



[REDACTED]

P.Q.M.

Il GIP,

DISPONE

1. l'archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer per non aver commesso il fatto;
2. la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anche per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti / reati sopra elencati.

Bolzano, 18.02.2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DOTT. WALTER PELINO

Walter Pelino

Il Funzionario giudiziario
Höherer Beamter f. Rechtsanwälte
Dr. Stefano Maffei

